

Enrico Sandrini

## Gli ordinamenti forensi del Ducato austro-estense

SOMMARIO: 1. Stato dell'ordinamento vigente prima della restaurazione. I primi provvedimenti successivi. - 2. Il regolamento professionale del 1816. - 3. Conclusioni sull'essenza della riforma austro-estense. Primi assestamenti successivi. - 4. Provvedimenti conseguenti all'unificazione del governo di Massa e Carrara. - 5. Il codice di procedura civile del 1852. Separazione d'ordinamenti tra avvocati e procuratori. - 6. Il Collegio degli avvocati ed il suo regolamento. - 7. Ultimi provvedimenti prima dell'annessione

ABSTRACT: From the rapid abrogation of napoleonic codes, with the restoration of eighteenth century's legislation, the discipline of the profession of lawyer in the Estense States, during the restoration, runs through a slow itinerary, moving from restrictive positions, typical of the regulations emanated since 1816, in a hard and not always achieved pursuit of a balance between autocratic requirements of the restored absolute government, through a supervision of the forensic category, and no longer negligible principles inherited from the napoleonic era, joined with the attempt of empiric solutions for an original adaptation to the concrete condition of the Estense dominions. Through adjustments and strictly essential measures, adopted for the districts of Massa and Carrara, only in concurrence with midly nineteenth century's codification the Austro-Estense government opens to real and organic reformations of forensic professions, objectively not devoid of valuable solutions, but late in comparison with the political events that swept away, in a few years, the ducal regime.

KEYWORDS: Legal profession, Estense State, Restoration

1. Stato dell'ordinamento vigente prima della restaurazione. I primi provvedimenti successivi

L'organizzazione normativa della categoria forense pare porsi contro corrente rispetto alla tendenza legislativa prepotentemente manifestatasi all'indomani della caduta napoleonica e della restaurazione del dominio estense, per una evidente impronta e connotazione pubblicistica e di natura amministrativistica in senso lato, con cui si tenta d'inserire organicamente la professione forense entro la più complessa strutturazione dell'attività giudiziaria o dell'amministrazione della giustizia in generale. La storiografia giuridica ha da sempre puntato l'indice e l'attenzione sul tratto reativo d'un orientamento legislativo tale da azzerare l'ordinamento codicistico napoleonico<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Un breve sunto, a titolo esemplificativo, leggasi in G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna*, rist., Milano 1988, II, *Dalla restaurazione alla rivoluzione nazionale*, p. 51. Il paternalismo legittimistico insito nella politica restauratoria del primo periodo dopo l'insediamento di Francesco IV è adombrato in M. Cavina, *Il potere del padre*, Milano 1995, II, *La scuola giuridica estense e la promozione della patria potestà nel Ducato di Modena (1814-1859)*, pp. 379-381 e bibliografia ivi cit., di cui si tenga presente; G. Santini, *Considerazioni conclusive sulla Restaurazione austro-estense. Con particolare riguardo all'esperienza giuridica*, in *Francesco IV e Francesco V Duchi di Modena. Atti del Convegno. Modena, Palazzo ducale, 3 ottobre 1992*, Modena 1993, pp. 117-129. La svolta rappresentata in ogni caso, pur nella restaurazione dell'ordinamento settecentesco, dall'eliminazione delle giurisdizioni particolari, è rammentata in C.E. Tavilla, *Ancora sul diritto penale: dalla negoziazione tra privati alla legislazione codificata*, ora in *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino 2006, p. 377, cenno ripreso anche in Id., *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, ora in *Ricerche di storia giuridica estense*, II ed. aggiornata, Modena 2004, p. 48. Più in generale,

in favore della restaurazione della legislazione della stagione riformistica estense del 1771: riportata puramente e semplicemente in vigore col decreto del 22 agosto 1814<sup>2</sup>. Una battuta d'arresto, almeno apparentemente, anche per gli ordinamenti forensi e per un sistema che, negli ultimi anni del Regno italico, aveva conosciuto una sua ultima e definitiva strutturazione<sup>3</sup>, mediante l'adozione, uniforme nel Regno, d'un ordinamento

---

un'approfondita e panoramica disamina dei vari compiti dell'azione legislativa e di governo di Francesco IV, con analisi critica d'opinioni coeve o tradizionali d'opposta tendenza, leggasi in G. Bedoni, *Elementi strutturali del Polizeistaat nel Ducato estense dopo la Restaurazione*, in *I primi anni della Restaurazione nel Ducato di Modena*, Modena 1981, pp. 37-65. Cenni critici anche, parzialmente, in M. Cavina, *Itinerari della scuola giuridica austro-estense con l'edizione di un documento 'rivoluzionario' contro il consilium sapientis iudiciale*, in "Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena", serie VII, XII (1994-95), pp. 195 ss.; temi ripresi anche in Id., *Elogio del diritto immoto. Rappresentazioni estensi (1814-1859)*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XVI, fasc. 1 (1996), pp. 103 ss., con esposizione di tesi avanzate da Francesco IV al Congresso di Verona del 1822. Né si dimentichino, in conclusione, le altre considerazioni in G. Manni, *La polemica cattolica nel Ducato di Modena (1815-1861)*, Modena 1968, pp. 59-61. Su un piano più divulgativo, analoghe opinioni sulle tendenze acriticamente retrive del governo e del legislatore restaurati, leggansi in O. Rombaldi, *Economia e società. III. L'Ottocento (Storia illustrata di Reggio Emilia)*, Reggio Emilia 1987, pp. 385 ss..

<sup>2</sup> Con chirografo ducale in pari data, i cui estremi sono citati, anche per l'identificazione presso l'Archivio di Stato di Modena, in G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa del ducato austro-estense. Lineamenti*, Modena 1977, p. 99, e che trovasi pubblicato anche in *Collezione generale delle leggi editti proclami ecc. per gli Stati Estensi*, tomo I, Modena 1814, n. 103, di cui si tenga presente il preambolo: "...richiamiamo in osservanza e vigore il Codice di leggi e costituzioni promulgato nel 1771, conosciuto sotto il nome di Codice Estense... abolendo ed annullando, come dal momento della pubblicazione del presente Nostro Decreto vogliamo aboliti ed annullati gli attuali Codici Civili e di Commercio, quello dei Delitti e delle Pene e gli altri di Procedura Civile e Penale; salve però le riforme e dichiarazioni che abbiamo riputato per ora le più urgenti e le più necessarie, oltre quelle contenute in altro nostro Decreto di questo stesso giorno concernente il sistema giudiziario...", il quale decreto è quello, effettivamente in pari data, in *Collezione*, cit., tomo I cit., immediatamente a seguire, *sub* n. 104, menzionato anche in G. Bertuzzi, *Ibid.*, che ne analizza la conseguente riorganizzazione dell'apparato giudiziario, fino a p. 106. Il decreto è richiamato, con brevi cenni quanto alle motivazioni del ripristino delle antiche norme, ed agli effetti in termini di consenso o meno dei sudditi all'operazione, in O. Rombaldi, *Francesco IV e la restaurazione del diritto (1814)*, in *I primi anni della Restaurazione*, cit., pp. 20-25 per una breve disamina ed un confronto tra alcuni aspetti della differenza tra la legislazione (pubblicistica e privatistica) restaurata, e quella napoleonica. Unico momento in cui il regolamento del 28 agosto 1814 s'occupa degli avvocati e procuratori è quello che attiene ai loro emolumenti (*Collezione* cit., tit. *Per le tasse giudiziarie*, art. 4: "Per gli Avvocati, Procuratori, e Causidici, per i Medici, Chirurghi, ed altri professori periti, per i periti misuratori e stimatori, Calcolatori, o Ragionati, Incantatori, Esecutori, Messi, Nunzi, o Massari sono confermate le rispettive loro competenze assegnate dalle tasse medesime", ove il riferimento normativo è al chirografo sovrano 28 settembre 1773, menzionato e richiamato anche nello stesso decreto, tit. ult. cit., art. 2. Sull'organizzazione giudiziaria, cfr. le opp. citt. *Supra*, alle note che precedono, ed in particolare Bedoni, *Ibid.*, pp. 48 s., e più ancora G. Bertuzzi, *Ibid.*, pp. 99-101, ove si menziona pure il riferimento all'entrata in vigore, il 16 agosto 1815, d'un ulteriore decreto, del 4 luglio 1815, portante ulteriore puntualizzazione di compiti, composizione e dislocazione di vari uffici giudiziari (decreti pubblicati in *Collezione generale* cit., tomo II, Parte Unica, Modena 1815, rispettivamente *sub* nn. 30 e 23, e su cui cfr. meglio *Infra*, nel testo ed in note, quanto ad oggetti coinvolgenti avvocati o procuratori legali

<sup>3</sup> Nel mio *Gli ordinamenti forensi dalla Cisalpina al Regno italico*, in "Rivista di storia del diritto italiano", anno LXXXIII, n. LXXXIII, 2010. Il mio scritto è stato condotto del tutto indipendentemente dall'esistenza, di cui sono giunto a cognizione soltanto ora, di L. Teodoldi, "Occhiali pei litiganti". *Le professioni legali dagli antichi Stati italiani al regno d'Italia napoleonico (1750-1815)*, in "Le carte e la storia. Rivista di storia delle istituzioni", anno VI, II, 2001, pp. 42-48, che tratta profili affini delle medesime

– distinto quanto ai procuratori legali ed agli avvocati propriamente detti, ma uniforme nella sostanza – che toccava dapprima la posizione dei procuratori legali, e v'eseemplava poi la disciplina dettata per l'avvocatura<sup>4</sup>, rendendo i corpi professionali parte integrante del sistema funzionariale d'amministrazione della giustizia, in un'ottica efficientistica non disgiunta dal controllo accentratore sovrano<sup>5</sup>. E ciò, tramite una razionale ed a suo modo efficiente gestione tramite la creazione di camere di patrocinatori o consigli di disciplina, organismi interni disciplinari autocooptati dalle varie categorie ma soggetti ad approvazioni, controlli e vagli delle stesse decisioni demandate al ministro di grazia e giustizia<sup>6</sup>.

Un ordinamento professionale che tanto più palesava detti caratteri in quanto già la sua redazione coeva al codice di procedura civile finiva coll'attribuire la funzione

---

materie, accennando sinteticamente alle almeno principali tappe della normazione dell'ultimo periodo della repubblica italiana e del successivo regno napoleonico. L'ultima normazione napoleonica sugli avvocati, del 1811, relativa solo a costoro, senza alcuna disamina di quella, di poco antecedente, relativa ai procuratori, è pure parzialmente accennata anche nel recentissimo C. Storti, *Avvocati milanesi tra Austria e Italia*, in V. Piergiovanni (cur.), *Sapere accademico e pratica legale fra Antico regime ed unificazione nazionale. Convegno organizzato dall'Accademia Ligure di Scienze e Lettere... Genova, 7 e 8 novembre 2008*, Genova 2009, pp. 357-364; opera, quest'ultima, non ancora pubblicata nel momento in cui m'accingevo a chiudere il mio breve saggio cit. Sempre quanto alla sola classe ed al solo ordine degli avvocati, cfr. i brevi commenti anche in M. Malatesta, *L'avvocatura europea tra autonomia e regolazione statale (XIX-XX secolo)*, in "Rassegna forense. Rivista trimestrale del Consiglio Nazionale Forense", anno XXXVIII, III-IV, 2004, pp. 1179 ss.

<sup>4</sup> Almeno quanto agli esiti ultimi, vale a dire mediante l'istituzione d'una serie d'organismi interni alle stesse due categorie, costituiti dalle camere dei patrocinatori (decreto 16 agosto 1808, *rectius Regolamento per la camera dei patrocinatori, e pel modo di esercitare le sue attribuzioni*, pubblicato in *Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia, Parte seconda. Dal primo giugno al 31 Dicembre 1808*, Milano s.d., n. 259, pp. 686 ss.), che trovavano in seguito il loro corrispondente nelle camere di disciplina istituite per gli avvocati (*Decreto portante il regolamento della disciplina degli avvocati*, in *Bollettino cit., Parte II. Dal 1.º luglio al 31 dicembre 1811*, Milano s.d., n. 198, pp. 813 ss.). Senza che si possa qui ripercorrere il discorso che affrontavo nel mio art. cit., basti rammentare come entrambi i decreti, a fronte d'una normativa e d'una diretta previsione di procedure per l'esame e l'ammissione dei candidati all'abilitazione, affidate a determinati uffici giudiziari salve le finali approvazioni ministeriali, gli organismi collegiali così creati rivestissero funzioni d'organo giudicante sulle infrazioni disciplinari: con potestà decisionali che venivano tuttavia, almeno nei casi di sanzioni di più rilevante portata, rimesse comunque alla finale statuizione ministeriale. Aspetti, tutti questi, su cui rimando volentieri al mio art. cit., e bibliografia ivi menzionata. Cfr. L. Teodoldi, *Ibid.*

<sup>5</sup> *Infra*, nota a seguire, e cfr. sempre il mio *Gli ordinamenti forensi cit., passim*, per migliori riferimenti bibliografici.

<sup>6</sup> *Ibid.* Sugli intenti generali della politica amministrativa in senso lato napoleonica, nel periodo del regno italiano e nei riguardi d'esso, cfr., in generale, C. Zaghi, *L'Italia di Napoleone*, Torino 1989, pp. 63-72, nonché A. Cavanna, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 687-691, nonché, parzialmente, pp. 673-679 e, ancor più marginalmente, in C. Zaghi, *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*, in N. Raponi (cur.), *Dagli stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, Bologna 1981, pp. 277 ss. Pochi cenni su questi e su affini temi in P. Aimò, *Introduzione* al cap. II di *L'amministrazione nella storia moderna*, I, Milano 1985, pp. 549 s., nonché ancora, più approfonditamente, in A. Cavanna, *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, ora in *Studi di storia del diritto*, III, Milano 2001, pp. 720 ss., con valutazione parzialmente critica di opinioni storiografiche tradizionali, anche quanto alla percezione dell'opinione pubblica coeva (od almeno delle classi interessate e delle persone fornite di mezzi sufficienti per avvertire l'essenza delle novità legislative).

procuratoria ed il suo esercizio ad un ristretto numero chiuso di professionisti: con posti contingentati normativamente per ciascun distretto, ed i cui appartenenti sarebbero stati gli unici abilitati al patrocinio, finché non si fosse reso vacante alcun posto in ciascuna sede di spettanza<sup>7</sup>. Un sistema, appena meno oppressivo per gli avvocati, che peraltro restavano essi pure soggetti, come gli aspiranti patrocinatori, ad una statale prova d'esame d'abilitazione all'esercizio, legislativamente predeterminata; ed affidata, quanto al suo svolgimento, agli organi giudiziari territorialmente competenti, e pure per legge individuati<sup>8</sup>, al prezzo d'una perdita sostanziale d'autonomia di categorie pur formalmente tutelate nella loro individualità<sup>9</sup>.

Simile sistema, negli ex-Stati estensi, almeno dal 1808 aveva peraltro conosciuto una decisa spinta propulsiva, quanto almeno ai patrocinatori legali, come in tutto il territorio del Regno italico, se non altro sulla base dei dati ricavabili da prime fonti<sup>10</sup>.

La riorganizzazione austro-estense, almeno nelle sue prime ed essenziali battute, rimaneva affidata all'ufficiale legislazione od emanazione provvedimentoale sovrana, e

<sup>7</sup> E ciò a partire dall'emanazione del *Regolamento organico della giustizia civile e punitiva* del 13 giugno 1806, entrato in vigore col successivo 1807 (in *Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia, Parte II. Dal I maggio al 31 agosto 1806*, N. 11 al N. 28, Milano s.d., n. 105, pp. 625 ss.), in particolare al tit. V (*De' Cancellieri ed Ufficiali ministeriali*), sez. II (*Dei Patrocinatori*), artt. 124, 125 e 126, su cui cfr. sempre il mio *Gli ordinamenti forensi cit., passim*, e menzionato incidentalmente anche in C. Zaghi, *L'Italia di Napoleone*, cit., p. 98 e note ivi, nonché in M. Roberti, *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno stato moderno 1796-1814*, II, Milano 1947, pp. 50 ss., ed inoltre, nello specifico, pp. 300 s., ed in M.G. Di Renzo Villata, *In un turbinio di modelli. Il processo civile in Lombardia tra fervore progettuale, realtà normativa e pratica (1801-1806)*, in A. Robbiati Bianchi (cur.), *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814, Convegno internazionale Milano 13-16 novembre 2002*, Milano 2006, pp. 207 s. Il *Regolamento organico* è meramente ricordato anche in L. Teodoldi, "Occhiali pei litiganti", cit., p. 43 cit.

<sup>8</sup> *Regolamento*, cit., artt. citt., che *in parte qua* riprendono pedissequamente il corrispondente testo del codice di procedura civile (*Codice di procedura civile pel Regno d'Italia*, Milano 1806, libro I, tit. V, sez. II, *Dei Patrocinatori*, artt. 124-127, su cui cfr. sempre il mio *Gli ordinamenti forensi cit., passim*), quanto a numero di patrocinatori legali ed a privative loro attribuite; nonché, quanto alle ultime modalità d'ammissione dei patrocinatori, precedenti la Restaurazione, cfr. il già menzionato decreto 16 agosto 1808, artt. 2 ss., ed inoltre, quanto agli avvocati, il pure rammentato decreto 9 agosto 1811, tit. III, *Dell'ammissione della pratica ed all'esercizio della professione di avvocato*, artt. 18 ss.

<sup>9</sup> Opp. e pp. citt. *Supra*, alle note che precedono, e cfr., su questo e su affini temi, C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari 1979, pp. 124-135, *passim*, solamente per cenni; e cfr. pure G. Volpi Rosselli, *Il progetto di codice di procedura civile del Regno d'Italia (1806)*, Milano 1988, pp. XXVIII-XLI, per ulteriori, seppur parziali, spunti. Alcune considerazioni generali e riassuntive sulla legislazione ordinamentale delle professioni napoleonica, benché con sguardo limitato alla sola Francia, e con peculiare attenzione alle professioni legali, pur senza dettagliata disamina delle varie disposizioni (quanto della loro sostanziale *ratio*), leggansi in F. Sofia, *Le professioni prima delle «libere professioni»: gli ordinamenti dell'età napoleonica*, in M.L. Betri-A. Pastore (curr.), *Avvocati medici ingegneri. Alle origini delle professioni moderne*, Bologna 1997, pp. 69-77 e bibliografia ivi cit., il quale si rammenti ogni volta che, in prosieguo, si tornerà sull'argomento.

<sup>10</sup> Nel mio *Gli ordinamenti forensi cit.* menzionavo difatti la notizia della sostanziale mancata attivazione del sistema a numero chiuso dei patrocinatori, non essendo ancora intervenuta la formazione delle liste ufficiali, secondo quanto segnalato in *Almanacco reale per l'anno bisestile 1808*, Milano 1808, p. 261; faccio rimando alle note ivi cit. per i riferimenti ai vari bollettini delle leggi del regno ove, dal 21 settembre 1810 per la prima volta (*Bollettino cit., Parte II, Dal I.° luglio al 30. settembre 1810, N.° 11 al N.° 22*, Milano s.d., n. 222, pp. 909 s.), trovansi pubblicate le varie nomine dei patrocinatori ufficiali, per numerose sedi, pur se esse non coprono affatto l'interezza degli uffici giudiziari (sedi di tribunali e di corti) in cui gli elenchi avrebbero dovuto essere redatti e tenuti.

così a regolamenti ufficialmente sanzionati con decreto sovrano, a partire da quello del 27 dicembre 1816, che ristrutturava integralmente l'ordinamento categoriale<sup>11</sup>. Un decreto che non si discostava formalmente da una prassi di normazione singolare ed occasionale *ad hoc*, mediante emanazione di chirografi ducali per sé efficaci, in quanto espressione diretta di volontà del sovrano assoluto: preferiti rispetto all'adozione d'un sistema e d'un percorso ufficiale di fonti normative e di procedure di conferimento di vigore e d'efficacia<sup>12</sup>.

Anche nel nostro caso, ciò che conferirà vigenza all'apparato regolamentare sarà un chirografo ducale<sup>13</sup>. Ma differente è tuttavia la sostanza dell'operazione, tale da aver creato una fonte normativa esclusiva, astratta e generale (salvi successivi aggiustamenti e ripensamenti anche singolari lasciati all'arbitrio sovrano). Con tale veste essa è per l'appunto inserita nell'altrimenti scarna *Collezione generale* delle leggi estensi<sup>14</sup>, sì da potere essere definita a tutti gli effetti come norma cogente e legge vera e propria, piuttosto che come ordinanza contingibile di polizia, per quanto suscettiva d'applicazione generalizzata<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> *Regolamento per li Causidici, e Procuratori*, in *Collezione generale delle leggi, costituzioni, editti, proclami ecc. per gli Stati Estensi*, tomo IV, *Parte Seconda*, Modena 1816, n. 35, pp. 124 ss., semplicemente menzionato in G. Badini-A. Falcetti (curr.), *L'avvocatura a Reggio Emilia. Cenni storici nel primo centenario della fondazione degli Ordini Forensi*, s.l. 1974, pp. 23-26, e che già parzialmente rammentavo, chiedendo qui venia dell'ennesima autocitazione, nel mio *Luigi Cassiani Ingoni e la Gazzetta dei Tribunali Estensi. Indagini di dottrina estense della tarda Restaurazione da un caso concreto*, in "Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena. Memorie scientifiche, giuridiche, letterarie", s. VIII, XII, fasc. I, 2009, p. 188, nota 45. Né questo decreto né altri successivi vengono invece presi in considerazione nella sintetica disamina dell'ordinamento giudiziario estense della Restaurazione in B. Montale, *Ducato di Parma e Piacenza. Ducato di Modena e Reggio*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra. Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984)*, Roma 1986, pp. 243-246.

<sup>12</sup> Note sul tema in G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., pp. 8 ss., pur senza che quella che si definisce come la – cito – *mancaza di precise norme vincolanti a determinate procedure*, quanto all'emanazione e promulgazione di norme, sia peraltro giudicata per sé dal saggista come un ostacolo alla pronta ed efficiente azione amministrativa e di governo del regime austro-estense.

<sup>13</sup> *Decreto*, cit., che difatti trova luogo entro la *Collezione*, cit., tomo cit., esclusivamente in quanto allegato ad una *notificazione* (tale l'intestazione ivi contenuta) operata dal Supremo Consiglio di Giustizia, per ordine del sovrano, e che difatti antepone al testo del regolamento vero e proprio il seguente preambolo: "Sua Altezza Reale... essendosi degnata di sanzionare con venerato Decreto del giorno di jeri sopra Elenco N. LXXXVI. l'annesso Regolamento per li Causidici e Procuratori, il Supremo Consiglio di giustizia in esecuzione degli abbassatigli Sovrani Comandi, lo deduce colla presente a pubblica notizia, ordinando a chiunque cui spetta di osservare le singole disposizioni in esso contenute...".

<sup>14</sup> Essendo evidentemente e comunque il provvedimento in questione una norma di carattere generale, come tale non assimilabile ai chirografi propriamente detti, ossia a provvedimenti contingenti di volta in volta assunti ed adottati a regolamentazione di concrete e contingenti necessità (G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa* cit., pp. citt.). Sottolinea in ogni caso come debbano assumersi quali provvedimenti legislativi, nello Stato di Polizia in genere, quelli di valenza generale, destinati esplicitamente alla conoscibilità collettiva, mediante pubblicazione, e vincolanti per il potere esecutivo, G. Bedoni, *Elementi strutturali del Polizeistaat nel Ducato estense dopo la Restaurazione*, in *I primi anni della Restaurazione* cit., p. 44. Ciò, pur mancando, nel nostro caso e data la generale facoltà sovrana di deroga per casi singoli, una vincolatività in senso stretto per il potere esecutivo, se con esso non si voglia indicare solo l'apparato ministeriale e burocratico, quanto anche il sovrano stesso.

<sup>15</sup> Temi, questi, sui quali, oltre alle opp. ultt. citt., cfr. G. Bedoni, *Il Ducato di Massa e Carrara dal 1815 al*

Rimane la percezione, fin da parte dei primi atti del governo restaurato nel 1814<sup>16</sup>, d'una sostanziale insostenibilità della totale cancellazione di almeno alcuni dei capisaldi della normazione pubblicistica di marca napoleonica<sup>17</sup>. E non è un caso, difatti, che detta restaurazione venga più che altro perseguita con riguardo alla regolamentazione privatistica, strettamente processualistica e di tutela dell'ordine pubblico, ossia per profili facenti parte della normazione codicistica sia napoleonica, sia estense<sup>18</sup>. Meno propenso pareva il legislatore a tale restaurazione, sul versante della normativa amministrativa e di diritto pubblico: una tendenza in sé già palese nella mancata restaurazione di corpi collegiali intermedi, i quali continuavano a rivestire, ancora nel secolo XVIII, il loro tradizionale e fondamentale ruolo nella gestione e nella sorveglianza della categoria<sup>19</sup>, pur se privati, fin dal tardo secolo XVIII, della differente e precedente facoltà di concessione delle stesse lauree dottorali<sup>20</sup>. Una mancata

---

1829: *Stato patrimoniale o Stato di Polizia?*, in *Massa e Carrara nella Restaurazione. Il governo di Maria Beatrice Cybo d'Este, Atti e Memorie del Convegno tenuto a Massa e Carrara 31 agosto – 2 settembre 1979*, Massa-Modena 1980, pp. 266-270 e *passim* fino a p. 303.

<sup>16</sup> Il quale ha appunto principio il 28 agosto 1814, data medesima dell'emanazione dei chirografi ducali più sopra menzionati (O. Rombaldi, *Francesco IV e la restaurazione* cit., p. 20).

<sup>17</sup> Orientamento generale che, ad esempio, pare riconoscersi, benché sommariamente e per cenni, in M. Berengo, *Conclusioni in Reggio e i Territori Estensi dall'Antico Regime all'Età Napoleonica. Atti del Convegno di Studi 18-19-20 marzo '77 Reggio Emilia*, II, Parma 1979, pp. 654 s.

<sup>18</sup> Cui solo fa riferimento il chirografo 28 agosto 1814 cit., nel preambolo cit. *Supra*, in note.

<sup>19</sup> Cenni sulla storia del Collegio dei giuristi in Modena in C.E. Tavilla, *Uno sguardo al medioevo: giudici e avvocati in Modena*, ora in *Diritto, istituzioni e cultura*, cit., pp. 1-25, invero con attenzione precipua a medioevo e prima età moderna, e solo con limitatissimi cenni alla fase tarda dell'esistenza dell'istituzione. Cfr. L. Teodoldi, *"Occhiali dei litiganti"*, cit., pp. 36 ss., sul ruolo dei Collegi in genere, ancora nel tardo XVIII secolo: argomento, quest'ultimo, su cui cfr. anche, tra la molta bibliografia reperibile, quanto ai casi genovese, milanese e napoletano, C. Penuti, *Il ruolo dei giuristi in antichi Stati italiani nella prima età moderna fra ascesa sociale e filtri selettivi*, in M. Malatesta (cur.), *Corpi e professioni tra passato e futuro*, Milano 2002, pp. 81-95, *passim*. Sempre su Milano, cfr. anche E. Brambilla, *Il "sistema letterario" di Milano: professioni nobili e professioni borghesi dall'età spagnola alle riforme teresiane*, in A. De Maddalena-E. Rotelli-G. Barbarisi (curr.), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III, *Istituzioni e società*, Bologna 1982, pp. 79-160, *passim*; sempre su Genova, cfr., da ultimo, l'approfondito R. Ferrante, *Il "governo delle cause": la professione di causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*, in "Rivista di storia del diritto italiano", anno LXII, LXII, 1989, pp. 185-225 e pp. 239-255. Altri cenni generali sulla situazione di varie città italiane, lungo tutta l'età moderna, si reperiscano in P. Del Negro, *Il principe e l'Università in Italia dal XV secolo all'età napoleonica*, in G.P. Brizzi-A. Varni (curr.), *L'Università in Italia fra età moderna e contemporanea. Aspetti e momenti*, Bologna 1991, pp. 11-27, *passim*; ed ancora, A. De Benedictis, *Poteri politici ed università in Italia in età moderna (secc. XV-XVIII)*, in A. Romano-J. Verger (curr.), *I poteri politici e il mondo universitario (XIII-XX secolo). Atti del Convegno Internazionale di Madrid 28-30 Agosto 1990*, Soveria Mannelli 1994, pp. 35-53, *passim*. un cenno alla situazione degli Stati sabaudi all'epoca delle riforme settecentesche degli studi superiori in M. Roggero, *Il sapere e la virtù. Stato, Università e professioni nel Piemonte tra Settecento ed Ottocento*, Torino 1987, pp. 100 ss.; ed ancora, E. Brambilla, *Dalle Arti liberali alle professioni*, in *Corpi e professioni* cit., pp. 63 ss., *passim*; M. R. Di Simone, *università e oligarchie cittadine nell'Italia del Settecento*, in "Rassegna storica del Risorgimento", LXXX, 1993, pp. 435-450, nonché la cit. M. Roggero, *Professori e studenti nelle università tra crisi e riforme*, in C. Vivanti (cur.), *Storia d'Italia, Annali 4, Intellettuali e potere*, Torino 1981, pp. 1057 ss., entrambi con particolare attenzione alla tarda età moderna. Cfr., ancora, la cit. E. Brambilla, *Università, scuole e professioni in Italia dal primo '700 alla Restaurazione*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", XXIII, 1997, pp. 167 ss.

<sup>20</sup> *Ibid.* Alcune vicende del Collegio di avvocati e giudici reggiano sono riassunte in V. Cavatorti, *Storia*

restaurazione oggetto, per inciso, d'almeno apparenti ondeggiamenti nelle politiche ducali, tuttavia significativi più che altro e soltanto quanto agli ordinamenti artigiani e dei mestieri. Settori, questi, verosimilmente di più marcato interesse privatistico, e pertanto più facilmente passibili d'attenzioni sovrane, improntate ad un consolidamento dell'autorità e del buon ordine mediante il ripudio del dinamismo napoleonico nel concedere spazi di promozione sociale a ceti ed ordini intermedi<sup>21</sup>.

Per vero, le primissime provvidenze legislative paiono dettate però da una mera urgenza di porre riparo ad una situazione forse troppo semplicisticamente dimenticata, coll'abrogare *sic et simpliciter* i codici napoleonici<sup>22</sup>. Non ci si curava cioè di stabilire se e come l'impianto ordinamentale professionale dovesse ritenersi tuttavia in vigore, anche quanto al regolamento per le cause civili emanato in contemporanea rispetto all'estensione al regno italico della codificazione francese<sup>23</sup>, che peraltro riprendeva

---

dell'Università di Reggio Emilia, in "Bollettino storico reggiano", anno XXX, fasc. XCV, Reggio Emilia 1997, pp. 51-54, di cui si rammenta la soppressione della facoltà di concedere lauree fin dalla riforma universitaria di Francesco III del 1772. Sostanzialmente unico scritto recente a riassumere le vicende del Collegio degli avvocati di Modena, eccettuati i cenni nelle opp. cit. di cui alla nota prec., fino all'epoca rivoluzionaria, è l'articolo di G. Della Fontana, *Il collegio degli avvocati di Modena 1337-1797*, in "Accademia nazionale di Scienze Lettere e Arti-Modena, Atti e Memorie", s. VI, II, 1960, pp. 58-70, completato quanto al periodo rivoluzionario e (con diverse inesattezze) napoleonico, in Id., *Il Collegio degli Avvocati di Modena 1797-1874*, *Ivi*, serie VI, III, 1961, pp. 115-118. Il ruolo mantenuto parzialmente dal Collegio nel conferimento delle lauree ancora con le riforme ordinamentali del 1774 è rammentato, oltre che *Ibid.*, prima op. cit., anche in C. G. Mor-P. Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, I, Firenze 1974, pp. 103 ss. Va detto che tuttavia, sotto diversi profili, l'op. cit. del Della Fontana si rivela fin troppo strettamente tributaria del precedente opuscolo a cura dell'avvocato S. Campani, *Il Collegio degli Avvocati in Modena – Cenno storico*, Modena 1874; sull'operetta e sull'autore, avvocato Silvio Campani del Foro modenese, sarà bene tornare in appresso, nel testo ed in note. Basti per ora segnalare che appunto l'articolo del saggista nostro contemporaneo la riproduce dappresso, *in partibus quibus*, pur senza citare alcuna bibliografia.

<sup>21</sup> Altri cenni sulla sorte dei Collegi professionali al cadere dell'antico regime, quantomeno in ambito reggiano, nonché a tentativi non riusciti, durante la Restaurazione, di ripristino d'Arti e maestranze, si colgano in A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia*, rist. anastat., Roma 1993, pp. 542-545, fonte tuttora inesaurita di notizie e particolari, nonostante l'assenza di note bibliografiche. Le ragioni della restaurazione del sistema legislativo prenapoleonico ed i suoi tratti essenziali sono brevemente ripercorsi in O. Rombaldi, *Francesco IV e la restaurazione* cit., pp. 20 ss.; poche altre note, quanto agli effetti relativi al rapporto tra le politiche legislative di Francesco IV e la nobiltà d'antico regime, in P. Forni, *Nota sulla legislazione nobiliare negli anni della Restaurazione*, in *I primi anni della Restaurazione*, cit., pp. 129 ss. Quanto ai risvolti di detta impostazione, relativi alle politiche ecclesiastiche, cfr. G. Manni, *La polemica cattolica* cit., pp. 59-80. Altri brevi spunti sugli orientamenti generali dell'azione di governo di Francesco IV leggansi in G. Boccolari, *Gli estensi di Modena*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa. Atti del convegno, Modena, 25-28 marzo 1998*, II, Roma 2001, pp. 37 ss.; e cfr., sempre quanto al corollario di favore verso la nobiltà tradizionale come argine all'ascesa borghese, quanto ripreso in M. Berengo, *L'organizzazione della cultura nell'età della Restaurazione*, ora in R. Pertici (cur.), *Cultura e istituzioni nell'Ottocento italiano*, Bologna 2004, pp. 52 s.

<sup>22</sup> *Codice di procedura civile pel Regno d'Italia*, lib. I, tit. V, sez. II cit.

<sup>23</sup> *Regolamento* cit., art. 124: "Presso ciascuna Corte e Tribunale vi è un determinato numero di Patrocinatori da nominarsi dal Re, sentito il parere del Tribunale o della Corte a cui devono essere addetti". *Ivi*, art. 126: "Niuno può comparire in giudizio avanti i Tribunali e le Corti senza ministero di un Procuratore. Per la comparsa avanti i Giudici di Pace, provvede il Codice di procedura civile"; e cfr., sul punto, il mero cenno in C. Zaghi, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno (Storia d'Italia diretta da Giuseppe Galasso, XVIII, tomo primo)*, Torino 1986, p. 381.

pedissequamente e letteralmente la normativa già estesa entro il codice di procedura civile<sup>24</sup>; e d'altro lato, ad esempio, quanto all'ormai nota disciplina regolamentare del 1807, afferente i procuratori legali, che essa pure ribadiva il loro numero chiuso, e l'esclusiva prerogativa dei componenti il numero in ordine all'abilitazione al patrocinio delle cause; salve – in genere – quelle per le quali non fosse previsto un obbligo di difesa o di rappresentanza tecnica<sup>25</sup>. Obbligo non certo contemplato espressamente dal riformistico codice estense, che al più tendeva a dare l'assunto (e l'obbligo) per presupposto<sup>26</sup>.

L'implicita salvezza di strumenti normativi non esplicitamente abrogati, se e nelle parti in cui non si rivelassero assolutamente incompatibili con gli apparati legislativi restaurati, poteva soccorrere, se e nella misura in cui la concomitante abrogazione dei codici napoleonici non ne facesse discendere una certa e matematica inapplicabilità anche delle correlate leggi speciali. Prova n'è che l'unica attenzione concretamente rivolta ai causidici dall'amministrazione provvisoria del 1814 si rinviene in una *notificazione* del 22 maggio 1814, nella quale ci si limitava a dettare una scarna norma d'uniformazione alle disposizioni che attribuivano alle corti sedenti in Modena e Reggio la cognizione anche delle cause d'appello e di cassazione: con ciò, ovviando alla carenza di corti a ciò competenti che l'ordinamento napoleonico aveva dislocato altrove<sup>27</sup>. Una norma che pertanto, all'art. 13, sanciva una corrispondente disposizione per i patrocinatori già iscritti agli albi di Modena e Reggio, abilitati cioè secondo l'ordinamento napoleonico al patrocinio in quelle sedi e con autorizzazione solo per le prime istanze di giudizio, le uniche trattabili nelle sedi giudiziarie modenese e reggiana secondo l'ordinamento del cessato regime. A costoro veniva estesa *tout court* la facoltà di patrocinio anche negli ulteriori gradi di giudizio che, interinalmente almeno, venissero ad essere trattati in Modena ed in Reggio per effetto del medesimo provvedimento<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> *Regolamento*, cit., *ibid.*

<sup>25</sup> Salva apposita norma relativa ai difensori avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, su cui cfr. in appresso, unica norma del Codice estense contemplante l'elezione d'un procuratore è quella che se n'occupa ivi al libro I, tit. XI (*Delle Citazioni, e de' Precetti*), par. XII (*Codice di Leggi e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, tomo I, Modena 1771, p. 86: "Seguita la elezione di un Procuratore, tutte le Citazioni, ed Intimazioni si faran [p. 87] no al medesimo, e non potrà questo revocarsi, se non in caso di sostituirne un altro"), senz'altro aggiungersi circa eventuali obblighi o meno di nomina.

<sup>26</sup> Sul punto dell'integrazione eteronoma, prevista dallo stesso codice estense per i casi da sé non regolati, cfr. l'ancor interessante disamina in B. Donati, *Codificazione e scienza giuridica in una orazione inaugurale di Bartolomeo Valdrighi tenuta in Modena il 25 novembre 1773*, in Id., *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo. Contributi storico-critici seguiti dal testo della inedita dissertazione di L.A. Muratori De Codice Carolino, sive de novo Legum Codice instituendo*, Modena 1935, pp. 77 ss.

<sup>27</sup> Cfr. C.E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia*, cit., già in "Rivista di storia del diritto italiano", an. LXXI, LXXI, 1998, pp. 177-236, ora anche in *Ricerche di storia giuridica* cit., per quel che ne riguarda ora a pp. 46 s. Il provvedimento del 22 maggio 1814, pur ivi menzionato, trovasi sotto il titolo di *Notificazione della reggenza provvisoria 2 maggio 1814* in *Leggi, proclami, avvisi e disposizioni del Governo provvisorio degli Stati Estensi*, Modena 1814, pp. 75 ss.

<sup>28</sup> *Notificazione* cit., art. 13, p. 77: "Li Patrocinatori ed Uscieri addetti alle Corti di Giustizia di Modena, e Reggio sono abilitati ad esercitare tutti indistintamente il loro uffizio tanto nelle cause d'appello presso amendue le suddette Corti, che in quelle di Cassazione". La ragione d'urgenza, d'evitare cioè la sospensione degli affari giudiziari, propria del decreto, è rammentata, con citazione di lacerto del testo normativo, anche in C.E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia*, cit., p. 47.



Almeno in via ufficiale, il problema non pareva porsi fino al 1° dicembre 1814, allorché, per speciale delega, lo stesso Supremo Consiglio di Giustizia adempiva all'incarico di provvedere ad una primissima regolamentazione transitoria,<sup>29</sup>. Tanto, con riguardo agli operatori sospesi dall'esercizio professionale, a vario titolo, proprio durante il cessato regime e per effetto dell'applicazione delle norme ordinamentali forensi in allora vigenti<sup>30</sup>. In un mero inciso, il Supremo Consiglio, in virtù dei poteri conferitigli, dichiarava che la normativa napoleonica doveva considerarsi vigente fino a sua successiva sostituzione<sup>31</sup>. Evidentemente, lo stesso Supremo Consiglio non si curava di dirimere la questione, quanto ai patrocinatori o causidici, se dovesse comunque intendersi operativo anche il numero chiuso, abrogato quanto alle disposizioni del codice di procedura civile napoleonico, ma non quanto alle altre che lo prevedevano a loro volta. Ciò, anche se non bisogna sottovalutare la relativamente scarsa urgenza di provvedere. Non va dimenticato come la categoria, quantomeno sulla base dei repertori desumibili dagli almanacchi annuali (dipartimentali prima, ducali poi), si rivelasse tutt'altro che suscettiva di particolari mutazioni o turnazioni dei membri, anche quanto agli avvocati, questi ultimi non oggetto di restrizioni numeriche nel periodo napoleonico, tale per cui il numero muta bensì, ma non soverchiamente nel corso di diversi anni tra allora e l'ormai inoltrata Restaurazione<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> *Notificazione 1° dicembre 1814*, in *Collezione generale delle leggi, costituzioni, editti, proclami ec. Per gli Stati Estensi*, tomo I, Modena 1814, n. 133, pp. 111 ss.

<sup>30</sup> *Ivi*, preambolo: "In pendenza della compilazione di Regolamenti generali sulle professioni dei Causidici, e Notai si è degnata S.A.R. di prendere in benigna considerazione le Suppliche di quelli fra essi, che in conseguenza dei Decreti, e Regolamenti dell'estinto Governo Italiano erano rimasti sospesi dall'esercizio dell'una, o dell'altra, o di amendue insieme le suddette professioni, sia per non aver eseguito il deposito voluto dagli enunciati Decreti, sia per le incompatibilità d'impiego, o di professioni indotta dei (*sic*) Decreti stessi".

<sup>31</sup> *Ivi*, art. 3, p. 113: "Li rispettivi Tribunali di Giustizia, cui sono soggetti li Causidici, e Notai come sopra riabilitati, vengono incaricati di conoscere e deliberare, sentito previamente il Procuratore Fiscale, sulla sussistenza ed idoneità delle condizioni già indotte, o da prestarsi di nuovo... Davanti li Presidenti dei detti Tribunali si celebreranno da pubblico Notaro tutti li occorrenti atti di dette nuove cauzioni, e questi atti dovranno sollecitamente farsi inscrivere sul registro del competente Ufficio delle Ipoteche [...]. Tutto ciò esaurito gli atti anzidetti saranno conservati nella Cancelleria, e veranno (*sic*) date ai suddetti Tribunali le disposizioni occorrenti alle Camere dei Patrocinatori, e Notari affinché li Causidici, e Notari riabilitati siano per tali riconosciuti, e compier debbano a (*sic*) quant'altro per l'esercizio delle loro professioni è prescritto dai relativi Regolamenti che rimangono provvisoriamente in vigore". Il riferimento ai depositi da eseguirsi dai professionisti si intende operato in riguardo ai depositi cauzionali, normativamente stabiliti dalla decretazione napoleonica, quale condizione per l'esercizio, e su cui cfr. *Infra*, in note.

<sup>32</sup> Anche se i rapporti d'esiguità o di numerosità debbono pur sempre valutarsi proporzionalmente alla popolazione, e comunque a seconda del tempo e della distribuzione sul territorio. Nel 1844, trent'anni dopo il periodo che ora ne occupa, i causidici iscritti all'albo di Modena sarebbero 22, altri 42 opererebbero nell'intera provincia e 9 sarebbero gli abilitati al patrocinio presso le giurisdicenze (con dati che divengono sensibilmente di minor momento per Reggio e distretto), secondo quanto riportato in Montale, *Ducato di Parma e Piacenza*, cit., p. 246, che trae i dati dall'*Almanacco della R. Corte e degli Stati Estensi*, pubblicato *ad annum* in Modena dal 1816 al 1859, e sulla cui elencazione di causidici e procuratori cfr. meglio *Infra*, nel testo ed in note, a partire da quella qui immediatamente a seguire. Si raffronti la situazione reggiana, dove (*Almanacco dipartimentale per l'anno 1813. Coll'elenco di tutte le autorità amministrative giudiziarie ed ecclesiastiche*, Reggio s.d. [ma 1813], p. 28) il Dipartimento del Crostolo conta quattro avvocati esercenti presso la locale Corte di giustizia, oltre a diciassette patrocinatori, ed i dati ricavati dall'almanacco di corte per l'anno 1844 da Montale, *Ibid.*, nel quale i causidici reggiani (iscritti

Rimane il fatto che, almeno provvisoriamente, l'urgenza era viepiù scemata dalla momentanea sospensione degli affari giudiziari, da intendersi almeno in fatto operante quantomeno nell'immediato, piuttosto che fino all'emanazione del regolamento giudiziario di Francesco IV del 1814<sup>33</sup>. Si preferiva così dapprima provvedere ad eliminare l'incompatibilità tra l'esercizio delle professioni di procuratore legale e di notaio, già esplicitamente sancita dagli ordinamenti napoleonici<sup>34</sup>. Altra disposizione andava poi a contemplare la riabilitazione e la riammissione all'esercizio di tutti gli altri soggetti a suo tempo sospesi dall'esercizio della procura legale, per cagione d'incompatibilità con altre tra le professioni per le quali l'ordinamento napoleonico così prescriveva<sup>35</sup>; e ciò, alla condizione dell'intervenuta cessazione dell'attività incompatibile<sup>36</sup>, con remissione in termini anche di tutti coloro che, a suo tempo, fossero stati sospesi semplicemente per non aver versato uno dei depositi cauzionali che, a loro volta, sempre i previgenti ordinamenti prescrivevano. E ciò, ribadendo l'obbligo, col consentirne semplicemente un tardivo adempimento sanante, prevedendosene anzi le modalità di prestazione mediante iscrizione d'ipoteca fondiaria ovvero mediante presentazione d'assicurazione, garantita a sua volta da ipoteca fondiaria<sup>37</sup>.

Se si tiene altresì conto della diversa richiesta, quanto all'entità nummaria delle garanzie, specialmente stabilita in cifre inferiori per la sola e più arretrata provincia della Garfagnana<sup>38</sup>, si comprende come la ragione fondante del provvedimento fosse

---

all'unico albo che si vedrà istituito dal regime austro-estense, con in distinzione tra avvocatura e procura legale) assommerebbero a sedici in tutto, oltre ad altri diciotto esercenti in provincia

<sup>33</sup> E che costituisce la dichiarata ragione dell'urgenza di provvedere in ordine all'ordinamento giudiziario, esplicitata nel relativo regolamento 28 agosto 1814 cit., al preambolo.

<sup>34</sup> *Notificazione* 1 dicembre 1814 cit., art. 1, p. 111 (in *Collezione*, cit.): "Non sono incompatibili nella stessa persona le professioni di Causidico, e di Notaro, e perciò quelli che per l'addietro erano rimasti sospesi dall'esercizio di una di dette professioni per titolo d'incompatibilità con l'esercizio dell'altra, vengono riabilitati ad esercitarle amendue".

<sup>35</sup> *Ivi*, art. 1 cit., comma II: "Tutti li Causidici o Patrocinatori, e tutti li Notari, che erano sospesi dall'esercizio della loro rispettiva professione per incompatibilità d'Impieghi, vi sono riabilitati, sempreché abbiano cessato da tali Impieghi, e vi sono pure riabilitati quelli, che ne erano rimasti sospesi per non avere eseguito il deposito voluto dai Decreti del cessato governo".

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ivi*, art. 2, p. 112: "Prima però d'intraprendere l'esercizio delle professioni, a cui sono state riabilite, dovranno tutte le suddette persone giustificare di avere prestate quelle cauzioni, che pel retto esercizio delle professioni stesse erano richieste dalle Leggi, o Regolamenti vigenti all'epoca della loro ammissione, e che tali condizioni non solo siano state debitamente conservate, ma risultino ben'anche tuttavia idonee per quei valori che ne erano prescritti...". *Ivi*, comma II: "Nel caso che... per qualunque... motivo, non fosse stata prestata alcuna cauzione, o che la prestata non fosse più riconosciuta idonea come sopra, dovrà prestarsi in oggi, o rinnovarsi, obbligando formalmente con ipoteca speciale un fondo, o fondi propri liberi [...]: in difetto di fondo, o fondi propri la cauzione sarà prestata coll'indurre un'idonea Sicurtà munita di speciale ipoteca...".

<sup>38</sup> *Ivi*, comma III: "Rispetto peraltro ai Causidici ed ai Notai della Provincia di Garfagnana come sopra riabilitati, e colà esercenti... basterà che la cauzione da pre [p. 113] starsi nei modi precedentemente indicati sia... [seguono importi inferiori ai primi, essi pure a suo luogo elencati]". Sulle condizioni economiche della zona, per il periodo immediatamente precedente e pertanto durante l'età imperiale napoleonica, si legga il pregevole saggio di O. Rombaldi, *La Garfagnana nell'età napoleonica*, in *La Garfagnana. Storia, cultura e arte. Atti del Convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana il 12-13 settembre 1992*,

necessitata da esigenze d'urgenza, da un canto individuabili nella necessità, atteso il più ristretto bacino di riserva, d'immediato reperimento d'un numero acconcio di professionisti. Tutto ciò, in uno con la verosimile difficoltà, soprattutto in un periodo di transizione, d'impiantare regolarmente procedure ammissive di nuovi soggetti aspiranti all'esercizio professionale, non espressamente tolti di mezzo i numeri chiusi impedienti il generalizzato accesso di nuove leve. L'eliminazione delle incompatibilità tra le figure di procuratore e di notaio poteva bensì costituire un favore per gli appartenenti ad entrambe le categorie; ma anche un primo conato di restituzione d'una minima parvenza di liberalità a professioni altrimenti improntate ad una conversione funzionale dalla legislazione napoleonica. L'intento pratico pare tuttavia preponderante. E difatti, quand'anche organizzare nuovi esami d'ammissione fosse stato materialmente percorribile, gli stessi candidati avrebbero verosimilmente latitato, nella sostanziale impossibilità, almeno per gli studenti *in loco*, di completare persino il corso di apprendimenti accademici fino al conseguimento del titolo di studio superiore: inoperante, difatti, l'Università modenese almeno fino al 1815, data di sua rimessione in funzione ed attività, mediante decreto del ministro di pubblica economia ed istruzione il 10 novembre 1814<sup>39</sup>.

Rimane il fatto d'una sostanziale liberalizzazione. E resta altresì che detti effetti non dovettero essere stati troppo ponderati dal restaurato legislatore, il quale peraltro neppure si curava troppo d'adeguare il permanente sistema napoleonico alle uniche norme previgenti, del Codice del 1771, che riguardavano gli operatori forensi, e che riprendevano almeno apparentemente vigore: ciò, in particolare, quanto alla norma limitativa della facoltà di patrocinio di cui all'articolo 27 del titolo primo del libro primo del Codice estense, che semplicemente poneva un criterio restrittivo coll'ammettere al patrocinio tribunizio esclusivamente sudditi dei domini estensi, secondo un principio che trovava deroga espressa esclusivamente quanto agli stranieri, sottintendendo l'esistenza d'accordi bilaterali a qualsiasi titolo e livello in quel senso, a condizione di reciprocità<sup>40</sup>.

Più significativo, in fin dei conti, il paragrafo 43 del titolo primo del libro primo del Codice, il quale annetteva la necessità, per l'ottenimento dell'abilitazione alla difesa avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, del previo esercizio presso tribunali inferiori. Una norma che peraltro si rivela attributiva di poteri sostanzialmente arbitrari alle pubbliche autorità (la suprema magistratura dello Stato, in questo caso). Non altrimenti può interpretarsi la prescrizione d'ammissibilità alla difesa presso il Supremo

---

Modena 1993, pp. 180 ss.

<sup>39</sup> Decreto del ministro di pubblica economia e istruzione 10 novembre 1814, in *Collezione generale*, cit., tomo I cit., Modena 1814, n. 128, p. 102, preambolo: "Quindi è che le divise massime, secondo le quali potesse fra noi risorgere e rifiorire l'Università [...] [S.A.R.] è venuta nella determinazione di ripristinarla e riapirla col cominciare del prossimo anno 1815". Il decreto è brevemente menzionato anche in Mor-Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., I, pp. 119 s.

<sup>40</sup> *Codice di leggi e costituzioni* cit., libro I, tit. I, par. XXVI, nell'ed. cit. al tomo I, p. 11: "... si fisseranno dal presidente i Contraddittorj da tenersi in pieno Tribunale, nei quali, siccome nei preventivi da tenersi nanti il Consigliere Mensale, resta stabilito, che non saranno ammessi, che gli Avvocati, e Procuratori di questi Dominj, e soltanto si ammetteranno gli Avvocati, e Procuratori forestieri sudditi di que' Principi, e Dominj, ne' Tribunali dei quali per via di reciproca [p. 12] convenienza vengono ammessi gli Avvocati e Procuratori Modenesi, e dello Stato, e non altrimenti".

Consiglio dei giovani *curiali*, se non quando notoriamente abili e preparati; salvo il problema di stabilire qual fosse il confine d'età giovanile o senile (esso pure irrisolto), e salva, in caso contrario, una sorta di sperimentazione mediante vincolo a perorar cause solo avanti le magistrature inferiori, con successiva istanza, terminato il variabilissimo periodo, che avrebbe potuto accogliersi solo previo un altrettanto discrezionale esame, affidato a due consiglieri all'uopo delegati<sup>41</sup>.

Il sistema, nonostante l'evidente antiquatezza rispetto al periodo napoleonico (anche considerando che l'ordinamento italoico contemplava un'apposita norma proprio per l'abilitazione all'esercizio della procura legale presso l'ultima istanza di giudizio, ossia presso la Cassazione)<sup>42</sup>, sopravviveva in questa forma fino all'emanazione dei nuovi regolamenti organici. Intervenivano al più sporadici aggiustamenti. E' il caso, forse l'unico, dell'emanazione d'un provvedimento istitutivo d'una causa d'incompatibilità tra l'esercizio della procura legale e l'assunzione della carica d'attuario presso i tribunali. Essa veniva inibita ai patrocinatori, secondo quanto previsto dallo stesso regolamento di riorganizzazione e riordino delle cancellerie degli uffici giudiziari, del 4 luglio 1815<sup>43</sup>, che istituzionalizzava anche figura e ruolo degli

<sup>41</sup> *Codice di leggi e costituzioni*, libro I, tit. I, par. XLIII, nell'ed. cit. al tomo I, p. 19: "Non si ammetteranno dal Consiglio alla difesa di Cause in questo Supremo Tribunale Curiali giovani non esperti, ma soltanto i più idonei, provetti, e sperimentati, e gli altri meno esperti dovranno esercitare la loro professione ne' Tribunali Ordinarij, ed inferiori, col poter anche difendere le Cause particolarmente delegate a qualche Ministro: che se dopo qualche tempo, che si saranno esercitati ne' Tribunali inferiori, facessero istanza con Memoriale al Consiglio per essere ammessi, ed abilitati a comparire avanti ad Esso, saranno esaminati da due Consiglieri da scegliersi dal Presidente, e riportandone da amendue attestato favorevole, verranno esauditi". Si è già parzialmente accennato a monografie e saggi afferenti il Supremo Consiglio di Giustizia in Modena, la cui formazione ed i cui compiti sono già pregevolmente e bastantemente indagati da recente pubblicistica, di talché sia qui sufficiente citare un primo compendio in C.E. Tavilla, *Il Codice del 1771*, ora in *Diritto, istituzioni e cultura* cit., pp. 167 ss., nonché in Id., *Assesamento ed articolazione del Supremo Consiglio di Giustizia*, Ivi, pp. 129-155, rispettivamente quest'ultimo per le vicende attinenti formazione e stabilimento dell'organo, ed il primo per quanto attiene l'influenza su di esso delle norme, che lo riguardavano, contenute nella consolidazione estense del 1771; argomenti, su cui anche Id., *L'amministrazione centrale della giustizia* cit., pp. 34-45. In particolare, sulla norma afferente gli avvocati, un cenno in Id., *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000, pp. 343 s. e note ivi: opera d'ampio respiro, che offre un completo quadro dell'istituzione e delle sue vicende fino alla caduta dell'antico regime, e cui fare senz'altro riferimento per ogni altra questione in materia. Nulla aggiunge, semplicemente menzionando l'istituzione del Supremo Consiglio e l'emanazione d'un primo suo regolamento nel 1769, l'altrimenti interessante F. Lancellotti, *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile nel Ducato di Modena*, in *Figure e momenti espressivi della Facoltà Giuridica Modenese*, Modena 1978, pp. 14 s. Riprende in sostanza gli argomenti già meglio altrove sviluppati il recente C.E. Tavilla, *Il Codice civile estense del 1771: il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, in N. Picardi-A. Giuliani (curr.), *Testi e documenti per la storia del processo*, II, *Codice estense, 1771*, Milano 2001, par. IV, pp. XIII-XVI, ripubblicato anche in *Ricerche di storia giuridica*, cit., pp. 131-135. Solo poche righe di commento circa la coesistenza in Modena del Supremo Consiglio e di – cito – "un potente Collegio di dottori legato all'Università cui spettavano larghe competenze giurisdizionali", in M. Ascheri, *I "grandi tribunali" d'ancien régime e la motivazione della sentenza*, ora in Id., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, p. 102.

<sup>42</sup> La regolamentazione della difesa e del patrocinio avanti la corte di Cassazione viene affidata a decreto del 29 novembre 1808, in *Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia, Parte seconda. Dal primo Giugno al 31 Dicembre 1808*, N.° 19 al N.° 43, Milano s.d., n. 348, pp. 974 ss., per ulteriori ragguagli sul quale cfr. sempre il mio *Gli ordinamenti forensi*, cit., e bibliografia ivi menzionata *sub* par. 9.

<sup>43</sup> *Regolamento per le Cancellerie de' Tribunali, e delle Giurisdicenze*, in *Collezione generale*, cit., tomo II, *Parte*

attuari in questione<sup>44</sup>. Un'elementare provvidenza, al fine di garantire un minimo di separazione tra l'ufficio costituente l'appendice burocratica ed amministrativa della funzione giudicante, ed il rappresentante-difensore delle parti in causa.

## 2. Il regolamento professionale del 1816

Col decreto 27 dicembre 1816, venivano istituiti tre Collegi di procuratori (o meglio, causidici): uno in Modena, uno in Reggio, ed un terzo in Castelnovo di Garfagnana, ognuno differente per numero (di venti membri quello modenese, di sedici quello reggiano, e di dieci il terzo)<sup>45</sup>, siti pertanto in ciascuna delle tre sedi che il regolamento giudiziario del 28 agosto 1814 destinava ai tribunali del Ducato<sup>46</sup>. Il numero dei soggetti, passibili d'una iscrizione alla matricola od albo che ciascun Collegio avrebbe dovuto tenere, e pubblicare a stampa ogni anno dietro nulla-osta del Supremo Consiglio, previe osservazioni del rispettivo tribunale<sup>47</sup>, era libero; salva restava la necessità dell'iscrizione all'albo stesso per chi avesse voluto esercitare la procura avanti le giurisdicenze di Modena, Reggio e Castelnovo, presso i relativi tribunali, e tanto più avanti il Supremo Consiglio di Giustizia<sup>48</sup>.

---

*Unica*, Modena 1815, n. 23, p. 100, art. 13: "E' interdetto agli Attuari l'esercizio della professione di Causidico o Procuratore [...]". Il regolamento in questione entrava in vigore il successivo 16 agosto (*Notificazione* 5 agosto 1815 del Supremo Consiglio di Giustizia, *Ivi*, n. 30, pp. 32 s.). Altre materie regolate nel provvedimento, nonché la fissazione della sua entrata in vigore per mezzo della notificazione ora menzionata, trovansi assai brevemente citati in G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., pp. 100 s. e note *ivi*.

<sup>44</sup> Regolamento 4 luglio 1815, *Ibid*.

<sup>45</sup> *Regolamento per li Causidici, e Procuratori* cit., in *Collezione generale* cit., tomo cit., n. 35 cit., art. 1, p. 124: "Vi saranno tre Collegi di Causidici, l'uno in Modena, l'altro in Reggio, ed il terzo in Castelnovo di Garfagnana, composti, quanto al primo di venti individui, quanto al secondo di sedici, e quanto all'ultimo di dieci, i quali tutti dovranno essere stabilmente domiciliati nel rispettivo Capo luogo delle sud [p. 125] dette Provincie: la metà almeno dei medesimi dovrà essere iscritta nell'*Albo* degli attualmente esercenti la professione di Causidico".

<sup>46</sup> Struttura e dislocazione riassunte anche nel cit. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., pp. 99 ss.

<sup>47</sup> *Regolamento*, cit., tit. *Dei Causidici attualmente esercenti*, art. 12, p. 127: "Li suddetti tre Collegj di Causidici, tostoché saranno attivati, formeranno rispettivamente un esatto Elenco, ossia *Albo*, di tutti li Causidici legittimamente autorizzati all'esercizio del Patrocinio". Art. 13: "In detto Elenco verranno iscritti separatamente prima degli altri, e secondo l'ordine di nomina, gl'individui componenti il rispettivo Collegio; indi, per regola di anzianità, gli altri Causidici coll'indicazione dell'epoca in cui ciascuno fu abilitato all'esercizio del Patrocinio". Art. 14: "Questo Elenco sarà dai Collegj trasmesso al rispettivo Tribunale di Giustizia, il qua [p. 128] le, dopo di averlo colle sue osservazioni inoltrato al Supremo Consiglio, ed ottenutane l'approvazione, lo rimetterà al Collegio, affinché lo pubblichi colle Stampe".

<sup>48</sup> *Ivi*, art. 15: "Non potrà comparire od esercitar le funzoni di Procuratore, né avanti le Giurisdicenze di Modena, Reggio e Castelnovo di Garfagnana, né avanti li Tribunali di Giustizia *ivi* residenti, né presso il Supremo Consiglio di Giustizia, se non chi sarà iscritto nel predetto *Albo* dei Causidici, ritenute inoltre ed osservate le seguenti norme". Il chirografo ed il regolamento del 1816, la conseguente istituzione dei Collegi e la loro unicità, senza distinzioni per chi esercisse procura od avvocatura, sono succintamente descritte nel cit. S. Campani, *Il Collegio degli Avvocati*, cit., pp. 19 s. L'opera è rilevante non tanto per la sintesi della norma del 1816, per vero assai scarna, quanto per le annotazioni relative alla vita del più tardo Collegio degli avvocati, che si vedrà essere istituito nel 1852, e su cui *Infra*, anche per ulteriori commenti sull'op. cit.

Assai meno libere le modalità di nomina dei componenti i Collegi. Il loro legame e la loro dipendenza dall'autorità sovrana venivano anzi peculiarmente rafforzati da un sistema che, rifiutato ogni automatismo nella traslazione di poteri dalle camere dei patrocinatori napoleoniche ai Collegi di nuova formazione, sanciva l'avocazione della prima nomina dei componenti i Collegi stessi al sovrano, dietro parere del Supremo Consiglio di Giustizia<sup>49</sup>; e quindi, per il rimpiazzo dei membri venuti meno (nessuna scadenza o termine essendo previsto per i mandati dei collegiati), stabiliva un meccanismo di cooptazione esattamente opposto rispetto al metodo napoleonico, incentrato sull'elezione dei membri delle camere ad opera dell'ordine dei procuratori riunito<sup>50</sup>. Qui erano i residui collegiati, quali che fossero, ad estrarre e designare i sostituti tra i causidici esercenti, a proprio arbitrio, salva solo la necessità di riportare una maggioranza di voti favorevoli di due terzi dei collegiati stessi<sup>51</sup>, tra i causidici esercenti. Ciò, fermo restando che il sovrano stesso avrebbe in realtà potuto in qualunque momento scavalcare, con speciale chirografo derogatorio, qualsiasi norma generale, peraltro approvata e promulgata con atto identico e di pari valore.

Le modalità stesse d'ammissione all'albo, del resto, comportavano da un lato una serie di controlli preliminari. Requisiti divenivano così l'esser suddito dei domini estensi, l'età minima di venticinque anni, e l'aver conseguito la laurea dottorale presso l'Università di Modena, salvi coloro che si fossero laureati prima della restaurazione del dominio austro-estense il cui titolo veniva considerato egualmente valido. Un requisito, quello del conseguimento della laurea, già interpretabile e commentabile in chiave squisitamente politica, come frutto e portato esclusivo della volontà di supervisione sovrana sulle classi intellettuali: la stessa ragione, sostanzialmente, identificabile come sottesa alla riforma degli studi universitari del 1822, ed al frazionamento sul territorio dei collegi universitari, in allora istituiti<sup>52</sup>. Una disposizione tuttavia analoga a provvedimenti d'entità statuali maggiori, che tuttavia vanno nella medesima direzione, anche capovolgendo ordinamenti previgenti: tale il caso delle norme restrittive emanate da Carlo Alberto nel 1832<sup>53</sup>. Disposizioni, queste ultime almeno, di cui è stata ormai riconosciuta una marca di pretto interesse alla salvaguardia ed alla valorizzazione della trasmissione di competenze utili allo Stato ed

---

<sup>49</sup> *Regolamento*, cit., p. 125, art. 2: «Li Causidici che dovranno comporre i predetti Collegj saranno per questa prima volta nominati da Sua Altezza Reale dietro proposizione, che le verrà umiliata dal Supremo Consiglio di Giustizia dopo di aver prese le opportune informazioni dal rispettivo Tribunale di Giustizia».

<sup>50</sup> L'elettività della camera dei patrocinatori ad opera dell'ordine riunito è sancita dal cit. decreto 16 agosto 1808, tit. V (*Nomina dei membri delle camere, e durata delle loro funzioni*), artt. 14 ss., in *Bollettino delle leggi cit.*, n. cit., pp. 695 ss.; argomenti, in ordine ai quali faccio sempre rinvio al mio *Gli ordinamenti forensi*, cit., par. 11, *passim*.

<sup>51</sup> *Regolamento per li Causidici*, cit., art. 5, p. 125 cit.: «Avranno... i Collegj la facoltà di eleggere i suoi Membri al caso di qualunque mancanza avvertendo di preferire quei Causidici, che si saranno distinti da più lungo spazio di tempo, per onore, per senno, per dottrina e per prudenza. Tutte le suddette elezioni dovranno farsi coll'intervento di due terzi almeno dei componenti il rispettivo Collegio, ed a pluralità di voti segreti».

<sup>52</sup> *Ordinamento*, su cui cfr. ancora, per tutti, Mor-Di Pietro, *Storia dell'Università cit.*, I cit., pp. 120 ss.; M. Berengo, *L'organizzazione della cultura*, cit., pp. 90 ss.

<sup>53</sup> Per i ragguagli necessari sulle quali, cfr. S. Montaldo, *Università, professioni, pubblico impiego (1814-1859)*, in «Annali di storia delle università italiane», V, 2001, pp. 125 s.

alla collettività, ad argine dell'impreparazione, nelle materie di diritto proprio e particolare, di coloro che avessero atteso agli studi superiori fuori dagli Stati sabaudi<sup>54</sup>.

Tornando ai requisiti per l'ammissione, oltre a tutto ciò era richiesta pure una specchiata condotta, che avrebbe dovuto essere attestata e provata mediante certificato tanto dell'ufficio provinciale di polizia competente, quanto del tribunale di giustizia, evidentemente quello del circondario di residenza del petente<sup>55</sup>; tutto ciò, oltre all'attestazione, compiuta da un procuratore legale in esercizio, che il richiedente l'iscrizione avesse diligentemente prestato un periodo di pratica o tirocinio, di durata biennale<sup>56</sup>.

Non ancor sufficiente tutto ciò, il candidato che, in possesso delle qualità e degli attestati prescritti, avesse poi superato l'esame collegiale, avrebbe poi comunque potuto essere ufficialmente abilitato solo dietro presentazione d'apposita supplica al sovrano, che rimaneva pertanto l'arbitro ultimo ed insindacabile<sup>57</sup>. Il legislatore austro-estense manteneva poi la previsione, già napoleonica, dell'obbligo di versamento d'una cauzione, le cui attestazioni avrebbero dovuto prodursi avanti al Collegio assieme alla

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Regolamento*, cit., art. 28, p. 132 (*Dei nuovi Causidici e dei requisiti ed esperimenti necessari per essere ammessi all'esercizio della Procura*): "In Chiunque aspirerà per l'avvenire ad essere iscritto nell'*Albo* dei Causidici sarà necessario il concorso dei seguenti requisiti... cioè;

[a capo nel testo] 1.° La qualità di Suddito di Sua Altezza Reale.

2.° Che sia di condizione non macchiata, di buoni costumi, di una sana e morale condotta.

3.° Che abbia compiuta l'età di anni 25.

4.° Che abbia già, dietro il compito corso de' Studj e dei debiti esperimenti, ottenuta precedentemente nelle forme, e colle regole prescritte dai relativi Regolamenti, la Laurea Dottorale in una Università prima dell'Agosto 1814, e dopo tal'epoca in questa Regia Università [...]" *Ivi*, p. 133, art. 29: "[...] potrà l'aspirante insinuare presso il Collegio la dimanda di essere ammesso all'esame pratico in giurisprudenza". *Ivi*, art. 30: "A tale domanda dovranno essere uniti [...] 3.° Il Certificato della Polizia Provinciale, e del rispettivo Tribunale di Giustizia, che l'aspirante non sia mai stato soggetto a pregiudizi e che abbia sempre goduto, e goda buon nome per la sua saviezza ed onestà".

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 132, art. 28 cit.: "5.° Che abbia lodevolmente e con profitto compiuto il corso di pratica in Giurisprudenza presso un Causidico esercente davanti il Supremo Consiglio, o avanti almeno dei Tribunali di Giustizia, od abbia anche compito tal corso presso un Procuratore Fiscale, ovvero presso il Giusdicente di Modena, di Reggio, o Castelnovo di Garfagnana". *Ivi*, p. 133, art. 30 cit.: "[dovranno essere uniti] 2.° L'attestato di uno dei predetti Individui, comprovante l'eseguito corso di pratica, e l'occorrente capacità dell'Aspirante all'esercizio della Procura". *Ibid.*, art. 29: "Il tempo della suddetta pratica non potrà essere minore di due anni...". Su natura e funzioni del procuratore fiscale, cfr. le note in G. Bedoni, *Elementi strutturali*, cit., p. 48. *Regolamento*, cit., *Ivi*, art. 28 cit.: "Che abbia con buon esito subito il relativo esame davanti il rispettivo Collegio dei Causidici...". *Ivi*, art. 31, p. 133 cit.: "Presso l'accurato esame, e la verifica da farsi dal Collegio della regolarità ed esattezza dei prodotti recapiti, verrà fissato il giorno dell'esame, il quale si farà alla presenza del Giusdicente Civile, e coll'intervento dell'intero Collegio, o almeno dei tre quarti dei componenti il medesimo".

<sup>57</sup> *Regolamento*, cit., art. 34, p. 135: "All'effetto di riportare la Sovrana abilitazione all'esercizio della Procura presenterà l'aspirante supplica a Sua Altezza Reale assieme col predetto originale Certificato, ed ottenuto favorevole rescritto dovrà esibirlo al rispettivo Collegio, che lo farà trascrivere e conservare in un Libro a ciò destinato". Cfr. il precedente art. 33, p. 134: "Il Collegio, intese le risposte date alle interrogazioni, udita la lettura, che verrà fatta ad alta voce dal Cancelliere, del Libello o Libelli stesi dall'aspirante, e dopo di avere fatto ritirare il medesimo, passerà per voti segreti a deliberare se meriti di essere approvato. [...] Se l'aspirante non risulterà approvato perderà due terzi del Deposito, e qualora lo sia gli verrà estradato il relativo Certificato autentico del Collegio".

ricevuta autorizzazione sovrana all'esercizio. Il Collegio avrebbe dovuto decidere dell'idoneità della prestata garanzia, che avrebbe dovuto sostanzarsi, come avevano già provveduto le norme interinali antecedenti, in una speciale ipoteca fondiaria, su beni propri dell'aspirante, ovvero in altrettanto speciale fideiussione, a propria volta ipotecariamente garantita.

Un'unica norma di salvaguardia consisteva nella prescrizione di lasciare ogni decisione finale, in caso di ritenuta insufficienza od inidoneità della garanzia, al relativo tribunale di giustizia, con successivo obbligo d'iscrizione posto in capo al Collegio, nel caso di decisione favorevole al candidato<sup>58</sup>. Del tutto ragguardevole l'entità delle imposte cauzionali: quindicimila lire modenesi per gli aspiranti all'iscrizione agli albi modenese o reggiano, ridotte a diecimila per i soli residenti nelle provincie di Garfagnana e Lunigiana<sup>59</sup>. Il tutto, con un aumento rispetto alle pur recentissime normative interinali, che contemplavano oneri di cauzione per diecimila lire quanto a Modena e Reggio, ridotte ad ottomila per la Garfagnana<sup>60</sup>, cui veniva quindi equiparata la Lunigiana, non appena rientratone in possesso il governo austro-estense, nel 1816<sup>61</sup>. Un vero e proprio requisito censuario: ciò, non dissimilmente, in fatto se non in diritto, dal sistema già inaugurato durante il regno napoleonico, quanto ai depositi cauzionali che le disposizioni del 1807 stabilivano a carico dei patrocinatori per l'esercizio della professione<sup>62</sup>.

Né erano questi gli unici oneri economici da sostenersi. Già all'atto dell'ammissione all'esame, il candidato avrebbe dovuto versare un'ingente somma (quattrocentocinquanta lire per l'esaminando ed iscrivendo in Modena, trecentosessanta lire per Reggio e duecentocinquanta quanto a Lunigiana e Garfagnana), da depositarsi presso il cancellerie del relativo Collegio<sup>63</sup>. Un effetto di

---

<sup>58</sup> *Ivi*, art. 35, p. 135 cit.: “La cauzione pel retto esercizio della Procura dovrà essere prestata nella somma di Modenesi Lire quindici mille dai Causidici delle due Provincie di Modena e Reggio, e di Lire dieci mille simili da quelli delle Provincie di Garfagnana e Lunigiana, mediante ipoteca speciale di fondi propri del Causidico, liberi e capaci dell'ipoteca medesima, o mediante idonea sicurtà munita pur essa di speciale ipoteca per li distinti valori sopraindicati”. A seguire, art. 36: “La idoneità delle suddette cauzioni verrà giustificata presso il rispettivo Collegio [...]. Se... il Collegio troverà ammissibile la proposta cauzione, trasmetterà il tutto con suo rapporto e sentimento al rispettivo tribunale di Giustizia. Questi ammetterà definitivamente o rigetterà la cauzione anzidetta, indi ritornerà le carte al Collegio, commettendogli nel primo caso di stipulare l'atto relativo”. A seguire, art. 37: “Alla stipulazione di tale atto [...] dovrà succedere senza ritardo la iscrizione ipotecaria, eseguita la quale il Col [p. 136] legio ne renderà inteso il Tribunale di Giustizia, e ascriverà l'aspirante all'*Albo dei Causidici*”.

<sup>59</sup> *Ivi*, art. 35 cit.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.* Rammenta l'avvenuta ripresa di possesso della Lunigiana il 14 febbraio 1816 G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., p. 71 (e, quanto all'organizzazione del territorio, pp. 67-79, con disamina dell'intero periodo preunitario). La restituzione della Garfagnana fin dal luglio 1814 è cennata in P. L. Raggi, *La Garfagnana negli Stati estensi*, in *Lo Stato di Modena*, cit., I, p. 568.

<sup>62</sup> Un sunto relativo alle disposizioni sui depositi cauzionali per i patrocinatori nel regno napoleonico, con indicazione tabellare delle relative cifre, si riscontri in L. Teodoldi, “*Occhiali pei litiganti*”, cit., pp. 43-45 e note *ivi*.

<sup>63</sup> *Regolamento*, cit., p. 136, *Del Deposito degli Aspiranti ad essere iscritti all'Albo dei Causidici ec.*, art. 39: “Chiunque aspirerà ad essere ascritto all'*Albo dei Causidici* nella Provincia di Modena dovrà, prima d'insinuare la domanda di essere ammesso all'esame, eseguire presso il Cancelliere del Collegio il



sbarramento ancor più rafforzato, in peculiare sintonia con il netto favore riservato ad un tendenziale immobilismo sociale ed all'impermeabilità tra ceti e fasce sociali, giudicati apprezzabilmente funzionali al mantenimento d'un ordine pubblico e civile basato sullo *status quo*, alieno da rivolgimenti e mutazioni<sup>64</sup>. Tutto ciò veniva attuato mediante il richiamo ed il modellarsi dei nuovi strumenti normativi a quelli napoleonici, nella parte in cui il razionale strutturarsi di quelli potesse, con l'inserzione delle opportune modifiche, fornire una base utilmente finalizzata alle esigenze delle autorità politiche restaurate<sup>65</sup>.

S'elide per il resto il mandato a termine dei collegiati, uniche limitazioni temporali essendo contemplate per le cariche ad esso interne: tre anni per quella di priore e vicepriore, due anni per il sindaco (sostanzialmente, quest'ultimo, un custode delle cauzioni e degli atti relativi, senza che alcun'altra funzione sia espressamente contemplata in suo favore entro il regolamento)<sup>66</sup>, così come pure due anni per i

---

deposito di L. 450 Modenesi. Tale deposito per gli Aspiranti... nella Provincia di Reggio sarà di simili L. 360; nella Provincia di Garfagnana e Lunigiana di L. 250". Le cifre sono puramente e semplicemente menzionate in G. Della Fontana, *Il collegio... 1797-1874*, cit., p. 118 cit.

<sup>64</sup> O. Rombaldi, op. e pp. cit.; G. Bedoni, op. e pp. cit., *passim*. Altri spunti sulle linee direttrici del conservatorismo di Francesco IV in C. Malagoli, *Comunità, nobiltà e borghesia nel periodo austro-estense*, in *Lo Stato di Modena*, cit., II, Roma 2001, pp. 868 ss.; gli effetti sociali ed economici delle politiche in questione si tratteggiano in G. Boccolari, *L'economia modenese nel periodo austro-estense*, *Ivi*, pp. 981 ss.; la non opposizione a dette politiche di certa fascia borghese, o comunque possidente, durante l'età austro-estense, è evidenziata in R. Bonetti, *L'agricoltura reggiana nel periodo pre-unitario dalla Restaurazione alla Annessione*, in *Il Risorgimento a Reggio. Atti del Convegno di Studi (28-29 Dicembre 1961)*, Parma 1964, pp. 283 ss., nonché in A. Berselli, *Movimenti politici e sociali a Modena dal 1796 al 1859*, in *Aspetti e problemi del Risorgimento a Modena*, Modena 1963, pp. 26 s.; più di recente, in forma sintetica, altri aspetti relativi al ceto possidente durante la Restaurazione in area austro-estense si colgono in A. Rinaldi, *Il possesso fondiario modenese dal sec. XVIII al 1859*, in *Lo Stato di Modena* cit., II, pp. 979 s., e, già prima, in F. Boiardi, *Lineamenti storici del Risorgimento modenese*, Modena 1961, pp. 12 ss., pp. 23 ss. Qualche altra annotazione in G. Boccolari, *Gli Estensi di Modena*, in *Lo Stato di Modena*, cit., I, pp. 381 s., e, quanto ad un profilo generale del panorama economico del modenese durante la Restaurazione, Id., *Aspetti dell'industria e del commercio a Modena dall'età napoleonica al 1859*, in *Aspetti e problemi*, cit., pp. 67-78; meno interessanti le note in F. Manzotti, *Alcuni aspetti della politica economico-sociale di Francesco IV e Francesco V d'Este a Reggio*, in "Rassegna storica del Risorgimento", XLIV, fasc. II-III, 1957, pp. 439-444. Il più preciso ragguaglio dello stato e delle condizioni dell'economia austro-estense e della composizione sociale dello Stato è tuttavia solo del 1847, nella *Statistica generale dello Stato estense* compilata da Carlo Roncaglia, sulla quale cfr. la dettagliata esposizione in P. V. Ferrari, *Gli Estensi e l'agricoltura all'inizio dell'Ottocento*, in *I mille volti della Modena ducale. Memorie presentate all'Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti in occasione delle celebrazioni di Modena capitale*, Modena 2000, pp. 207-215, anche quanto alle critiche che lo stesso Roncaglia rivolge al contemporaneo sistema di sfruttamento agricolo, e *passim*.

<sup>65</sup> Quanto all'efficientismo come linea conduttrice di alcuni governi restaurati, in funzione di mantenimento dell'ordine pubblico e di riduzione o prevenzione di possibili sacche di dissenso, cfr. G. Galasso, *La nuova borghesia, la "monarchia amministrativa" e i governi restaurati*, in *Dagli Stati preunitari d'antico regime*, cit., pp. 216-219, e cfr. inoltre G. Astuti, *Il "Code Napoleon" in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, ora in G. Diurni (cur.), *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Raccolta di scritti*, Napoli 1984, pp. 733-735, e, parzialmente, pp. 770 ss., nonché in Id., *La codificazione del diritto civile*, *Ivi*, pp. 834 ss. Ancora, cfr. C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione*, cit., pp. 257-263, nonché pp. 162-171 e pp. 18-197; cfr. anche Id., *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Roma-Bari 1985, pp. 77-80.

<sup>66</sup> *Regolamento*, cit., art. 3, p. 125: "Ciascun Collegio sceglierà tra i Membri che lo compongono, un Priore, un Vice Priore, ed un Sindaco. Il Collegio di Modena sceglierà pure quattro Censori, tre quello

quattro censori, che il regolamento stesso istituisce con funzioni essenzialmente inquisitorie nei confronti di soggetti passibili di sanzione disciplinare per la loro condotta<sup>67</sup>.

Si disciplina quindi il procedimento che all'irrogazione delle sanzioni disciplinari avrebbe portato. Non solamente i quattro censori venivano incaricati dell'accennato compito di polizia verso tutto ciò che gettasse discredito sulla categoria, con una formula talmente ampia da annettervi una sostanziale discrezionalità nell'individuare le condotte potenzialmente repressibili. Quel che più rileva è la sciente omissione di qualsivoglia forma procedurale, se non per la sola ed unica previsione della facoltà di ascoltare l'incolpato (essa pure significativamente neppure enunciata in questi termini, preferendo il legislatore parlare solo del previo ottenimento della presenza dello stesso)<sup>68</sup>, per assicurare ufficialità ad un provvedimento di cui semplicemente, mercé la presenza dell'interessato, veniva data immediata notizia dal Collegio, almeno quando esso si limitasse ad una censura formale, ovvero al più alla sospensione temporanea dall'esercizio della professione, irrogabile per un tempo non maggiore di sei mesi<sup>69</sup>.

Nulla si diceva neppure quanto alla forma che dovesse assumere il provvedimento disciplinare, e così neppure se esso potesse considerarsi in alcun modo equiparabile od assimilabile ad un provvedimento giurisdizionale, ovvero se attività provvedimento a carattere amministrativo. In ogni caso, s'ometteva qualsivoglia forma d'appellabilità o d'impugnabilità del provvedimento disciplinare. Solamente, nei casi di maggior gravità, tali da sottintendere quantomeno un dolo, se non anche un'imputabilità della condotta sotto il profilo penale, la decisione veniva tolta al Collegio; ed era assegnata direttamente al Supremo Consiglio di Giustizia, quanto all'irrogabilità della sanzione

---

di Reggio, e due quello di Garfagnana. Vi sarà inoltre presso ciascun Collegio un Cancelliere eletto dal medesimo". Art. 4: "Il Priore, ed il Vice Priore si cangieranno (*sic*) ogni tre anni; i Censori, ed il Sindaco ogni due anni: il Cancelliere durerà in carica a vita". *Ivi*, art. 38, p. 136: "La custodia degli atti relativi alle... cauzioni resterà affidata al Sindaco e al Cancelliere del rispettivo Collegio, i quali saranno pure incaricati di vegliare ed agire opportunamente ove potesse occorrere, per la conservazione di detta cauzione, e per la debita rinnovazione a suo tempo e luogo delle iscrizioni ipotecarie". *Ivi*, art. 9, p. 127: "Le incombenze delle cariche, e degl'individui dei Collegi saranno gratuite, salvi soltanto gli emolumenti loro dovuti per l'esame de'nuovi Causidici, giusta la Tassa stabilita nel recente Regolamento..."; *Ivi*, art. 10: "Il Sindaco del rispettivo Collegio sarà incaricato della riscossione delle predette Tasse, e della custodia e regolare erogazione delle medesime, e dovrà alla fine di ogni anno renderne conto al Collegio".

<sup>67</sup> *Ivi*, art. 6, p. 126: "...appartiene ai medesimi l'invigilare, col mezzo specialmente dei Censori, sopra la condotta e i costumi dei Causidici esercenti all'oggetto di mantenere il buon ordine, ed il decoro della professione". A seguire, art. 7: "Sarà quindi istituito proprio dei suddetti Censori, qualora venissero in cognizione che alcuno dei Causidici non esercitasse colla dovuta esattezza, probità, ed onore, o patrocinasse con cavilli cause ingiuste o calunniöse, o con male arti abusasse della professione, o in qualunque altra maniera deturpasse se medesimo con discredito del Corpo, il denunciarlo al rispettivo Collegio, il quale avrà la facoltà di chiamarlo a sé, e di seriamente ammonirlo, e di sospenderlo per un tempo non maggiore di sei mesi. Qualora poi le mancanze fossero gravi, e criminose in modo da poter meritare anche l'inabilitazione, dovrà il Collegio farne rapporto al Tribunale di Giustizia, il quale, previe le opportune verificazioni, ne trasmetterà relazione e voto al Supremo Consiglio di Giustizia per la definitiva risoluzione". Le cariche interne al Collegio sono brevemente menzionate anche in G. Della Fontana, *Il Collegio... 1797-1874*, cit., p. 118 cit.

<sup>68</sup> *Regolamento*, cit., art. 7 cit.

<sup>69</sup> *Ibid.*

dell'interdizione dall'esercizio professionale<sup>70</sup>. Né era previsto alcun procedimento di successiva riabilitazione, senza che sia neppur ipotizzabile anche la percorribilità, per l'interdetto, della riammissione mediante superamento d'un nuovo esame. Di fronte a tutto ciò, l'avocazione al Supremo Consiglio della potestà decisoria, peraltro previa relazione sul caso da parte del competente tribunale di giustizia<sup>71</sup>, diveniva il minimo strettamente indispensabile a garantire una soglia appena accettabile di correttezza della procedura, della quale peraltro continuavano a non stabilirsi percorsi né termini, né l'assoggettabilità delle procedure alle forme ed ai riti dei giudizi ordinari, penali o civili.

Procuratori e causidici sono l'unica categoria ad essere presa in considerazione dal decreto. Né veniva mai emanata alcuna norma che distinguesse o comunque disciplinasse a parte la professione d'avvocato, propriamente detta, né quanto alle modalità d'abilitazione all'esercizio, né quanto alla distinzione di funzioni. Veniva semplicemente istituito l'obbligo di stare in giudizio a mezzo d'un procuratore-causidico abilitato, cui paiono essere attribuiti i più ampi poteri nel processo, tanto di rappresentanza tecnica, quanto di difesa processuale vera e propria per rappresentare la parte e per difenderla<sup>72</sup>. La regolamentazione adottata pareva in sé sufficiente anche allo scopo di garantire serietà e qualità tecnica degli esercenti. Ciò, adeguando il tutto ad una scala che vorrebbe essere perequata ad una realtà sociale ed economica del Ducato, non senza ottenere al contempo l'effetto di sancire anche formalmente quanto già sostanzialmente chiaro: ossia mantenere la classe forense in termini di contenimento, numerico e regolamentare, sì da evitare una soverchia assunzione di rilievo ed importanza giudicati, evidentemente, deleteri tanto sotto il profilo della speditezza autoritativa delle decisioni giudiziali, quanto sotto quello di possibile emersione d'una categoria intellettuale forse più aperta e meno conciliante rispetto ad una tendenza sovrana all'esplicazione diretta ed illimitata del principio d'autorità, anche nel campo dell'amministrazione della giustizia<sup>73</sup>.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> O *trattar cause*, secondo il letterale dettato degli artt. 17, 19 e 20; di *difender Cause* parla l'art. 23, e tra le funzioni spettanti ai patrocinatori abilitati l'art. 18 rammenta la comparizione per assistere ai contraddittori, la possibilità di fornire informazioni (*sic*) verbali o per iscritto, la firma e la presentazione d'atti e d'istanze processuali. L'unicità del Collegio, per tutte le classi d'operatori forensi, è telegraficamente segnalata in G. Della Fontana, *Il Collegio... 1797-1874*, cit., pp. 118 s.

<sup>73</sup> *Supra*, opp. citt., in note, e cfr. O. Rombaldi, *Gli estensi al governo di Reggio 1523-1859*, Reggio Emilia 1959, pp. 135-144; cfr. i cenni indiretti in M. Berengo, *L'organizzazione della cultura nell'età della Restaurazione*, cit., pp. 52 s.; cfr. ancora G. Boccolari, *Aspetti dell'industria*, cit., pp. 88-91. Altri aspetti del relativo immobilismo economico degli Stati estensi post-Restaurazione, e del taglio assunto dalle politiche economiche e sociali dell'età di Francesco IV, in R. Bonetti, *L'agricoltura reggiana*, cit., pp. 283 ss., pp. 289 ss., da completare con le osservazioni in C. Poni, *Aspetti e problemi dell'agricoltura modenese dall'età delle riforme alla fine della Restaurazione*, in *Aspetti e problemi del Risorgimento*, cit., pp. 154-174. Sul tema della diffidenza dei governi austro-estensi nei confronti dei giuristi, ed in particolare della classe avvocatizia, nella sua duplice sfaccettatura di volontà di perseguire un obiettivo di – cito – *rapida esecuzione della giustizia*, quando non di eliminare ostacoli all'azione governativa priva d'intermediazioni anche nel campo dell'amministrazione giudiziaria, cfr. E. Tavilla, *Avvocati modenesi e reggiani*, in S. Borsacchi-G.S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati che fecero l'Italia*, Bologna 2011, pp. 365 s. Ivi si rammenta anche la prassi della concessione, caso e per caso e per singolo provvedimento sovrano, al singolo professionista di fregiarsi del titolo d'avvocato, pur se non corrispondente ad alcuna effettiva

Ciò curato, la norma s'occupa quindi della ripartizione delle competenze relative all'abilitazione, ed alla sua estensione. Tale è il caso dell'ammissione *tout court* dei professionisti in allora già in esercizio, facenti parte del neo-costituito Collegio di Modena, al patrocinio avanti il Supremo Consiglio di Giustizia: spiccato favore rispetto ai membri dei restanti Collegi del Ducato, che avrebbero potuto bensì patrocinare essi pure avanti la suprema giudicatura, ma con esclusione delle facoltà di presentare istanze e memorie scritte, riservate ai soli componenti il Collegio modenese.

Dette limitazioni, peraltro, erano mitigate dalla generalizzata facoltà, per tutti i componenti il Collegio di ciascuna provincia, di patrocinare cause avanti a tutti i tribunali e le giurisdicenze del Ducato, senza parcellizzazione territoriale alcuna<sup>74</sup>; ciò, laddove i meri iscritti all'albo avrebbero semplicemente potuto esercitare avanti il tribunale e le giurisdicenze della sola provincia d'appartenenza<sup>75</sup>. Ed anche questa competenza, segnatamente con riguardo alla facoltà di patrocinio avanti il tribunale, sarebbe stata accordata non in via automatica, bensì dietro una non meglio individuabile speciale abilitazione<sup>76</sup>, che nessun'altra regola riceveva, neppure quanto all'autorità che l'avrebbe dovuta concedere, se non per una sottintesa attribuzione allo stesso tribunale interessato: il che, per inciso, era previsto quanto ai neo-abilitati, non già esercenti all'epoca d'emanazione del regolamento. Per essi veniva stabilito difatti che l'abilitazione e conseguente iscrizione all'albo avrebbe permesso loro il patrocinio solo avanti le giurisdicenze della provincia d'appartenenza, e senz'alcuna possibilità di difendere avanti il tribunale per un periodo minimo di due anni. Decorso detto tempo, l'interessato avrebbe potuto rivolgere apposita istanza al tribunale stesso; il quale poi,

---

suddivisione di compiti, materie, titoli od altro; segue, *Ivi*, pp. 367 ss., un breve *excursus* su figure di avvocati modenesi e reggiani più o meno apertamente favorevoli, se non ad un mutamento nel regime politico, quantomeno a quello che (p. 365) l'Autore correttamente definisce come all'avvio di "...meccanismi di rappresentanza politica e amministrativa in un quadro di garanzie costituzionali e di costituire un ambiente giuridico, [p. 366] economico e culturale in cui l'esercizio delle professioni, l'impiego delle risorse e lo scambio delle idee non fossero inibiti da ostacoli censuari o controlli censori".

<sup>74</sup> *Regolamento*, cit., art. 17, p. 128: "Quelli fra gl'individui componenti il Collegio di Modena che siano in attuale esercizio della professione potranno, di regola, comparire come Procuratori, e trattar Cause avanti il Supremo Consiglio di Giustizia". *Ivi*, art. 18: "Gl'individui componenti il Collegio de' Causidici di una Provincia, e che siano in attuale esercizio come sopra, potranno agire davanti il Tribunale di Giustizia e le Giusdi [p. 129] cenze tutte di quella Provincia: potranno pur anche comparire ai Tribunali e Giusdicenze delle altre Provincie, ed anche davanti il Supremo Consiglio, per assistere ai Contraddittorj e per dare informazioni a voce, o presentarne in iscritto, ma non per firmare istanze od atti processuali". Qualche parziale cenno in Campani, op. cit., p. 19 cit.

<sup>75</sup> *Ivi*, art. 19: «Gli altri Causidici iscritti nell'*Albo* predetto, e che siano stati legittimamente abilitati ad esercitare il Patrocinio davanti il rispettivo Tribunale di Giustizia, potranno comparire in tale qualità davanti il medesimo e le Giusdicenze della rispettiva Provincia». *Ivi*, art. 20: «Gli altri che siano già iscritti nel detto *Albo*, e che vi saranno nell'avvenire, potranno agire davanti le Giusdicenze della Provincia, cui appartengono». La ripartizione delle competenze è inesattamente accennata in G. Della Fontana, *Il Collegio... 1797-1874* cit., p. 118 cit. Cfr. S. Campani, *Il Collegio degli Avvocati*, cit., pp. citt.

<sup>76</sup> *Regolamento*, cit., art. 20, a seguire il passo di cui alla nota prec.: "Compiuto per altro il biennio di tale esercizio, chi di essi aspirasse a trattar Cause anche davanti il Tribunale potrà esservi abilitato, al qual effetto dovrà presentare al Presidente del Tribunale stesso la relativa Petizione, accompagnata dal Certificato del Giusdicente comprovante la di lui probità, diligenza, ed avvertita condotta nella difesa, e trattazione delle Cause".

scavalcando ogni prerogativa del Collegio professionale, avrebbe potuto concedere l'autorizzazione<sup>77</sup>. Ed è la stessa discrezionalità ad essere attribuita anche al Supremo Consiglio di Giustizia, il quale a propria volta avrebbe *sine figura iudicii* potuto largire l'abilitazione al patrocinio avanti a sé, anche per soggetti non istituzionalmente abilitati, all'unica condizione di sceglierli tra soggetti già facoltizzati alla difesa avanti un tribunale di giustizia<sup>78</sup>.

Altre disposizioni procedono secondo analogo metodo. Tali sono quelle relative alla facoltà d'attribuire l'abilitazione al patrocinio avanti le giurisdicenze minori (eccettuate, dunque, quelle sole delle città di Modena e Reggio, nonché quella di Castelnovo di Garfagnana) anche per coloro che, senz'aver conseguito l'iscrizione ad alcun albo, fossero in possesso di dati requisiti. I laureati in giurisprudenza, residenti nel circondario d'una giurisdicenza, che già in progresso v'avessero esercitato il patrocinio, potevano abilitarsi a continuar l'attività davanti ad essa ed alle altre giurisdicenze confinanti con il suo comprensorio, fregiandosi del titolo di procuratori. Anche in questo caso, unico soggetto a poter concedere l'abilitazione, dietro mera presentazione d'una informativa del relativo giurisdicente, era il tribunale di giustizia, territorialmente competente<sup>79</sup>, cui veniva prescritta l'anteposizione d'un esame, ad opera di due censori del Collegio competente, nel solo caso in cui invece gli aspiranti non avessero mai esercitato prima d'allora<sup>80</sup>. In entrambi i casi, era comunque il tribunale di giustizia ad esser arbitro delle annotazioni finali sulla pratica, di fatto solo formalmente riservata al Supremo Consiglio quanto alla finale emanazione del provvedimento abilitativo<sup>81</sup>.

La disposizione abilitativa anche dei non iscritti all'albo pare soddisfare al requisito

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ivi*, art. 22, p. 130: "Oltre i Causidici componenti uno dei Collegi, come sopra, non saranno ammessi a comparire davanti il Supremo Consiglio se non quelli esercenti davanti ai Tribunali, che siano specialmente abilitati dal Consiglio stesso, il quale procederà con norme coerenti alle sopra spiegate". Cfr. G. Della Fontana, *Il Collegio... 1797-1874*, cit., pp. ultt. citt.

<sup>79</sup> *Regolamento*, cit., *De' Procuratori presso le Giurisdicenze*, art. 23, p. 130: "Davanti le Giurisdicenze delle provincie di Modena e Reggio, non meno che di Garfagnana, e Lunigiana, eccettuate quelle specificate al precedente Art. 15, e davati le Vicegerenze potrà comparire a difender Cause anche chi non sia ascritto all'*Albo*... purché ne abbia ottenuta l'abilitazione dal Supremo Consiglio di Giustizia". *Ivi*, art. 24: "A tale effetto i Giurisdicenti di dette Provincie trasmetteranno al rispettivo Tribunale di Giustizia una nota d'individui domiciliati nel Circondario della rispettiva Giurisdicenza, che, oltre l'aver la qualità di Dottori, godano la pubblica opinione di saviezza e probità, e i quali nel trattar Cause davanti le stesse Giurisdicenze abbiano date prove di capacità. Il Tribunale di Giustizia, fatti sopra dette Note quei rilievi che... troverà opportuni, le inoltrerà al Supremo Consiglio per la suddetta abilitazione". L'esistenza di quest'inferiore categoria dei meri *procuratori* è, in sostanza, puramente e semplicemente segnalata in S. Campani, *Il Collegio degli Avvocati*, cit., p. 20 cit.

<sup>80</sup> *Regolamento*, cit., *De' Procuratori presso le Giurisdicenze*, *Ibid.*, a seguire: "Gli aspiranti... che non avessero peranche agito presso le predette Giurisdicenze dovranno, oltre all'essere Laureati, subire un esame davanti due Censori [p. 131] del Collegio... della rispettiva Provincia da destinarsi dal Priore del Collegio [...] e dovranno riportare favorevole Certificato, che assieme colla dimanda di abilitazione verrà presentato al rispettivo Tribunale di Giustizia, da cui saranno l'uno e l'altra col proprio Voto inoltrati al Supremo Consiglio".

<sup>81</sup> *Ibid.*, e cfr. il successivo art. 25: "I soli abilitati dal Supremo Consiglio, dei quali sarà fatto un apposito Elenco, assumeranno il titolo di Procuratore, e potranno esercitarne le funzioni presso la Giurisdicenza, nel cui circondario sono domiciliati". Equivoca circa l'attribuzione del titolo di procuratore G. Della Fontana, *Il Collegio... 1797-1874*, cit., *Ibid.*

di non porre, almeno per le sedi giudiziarie e per le attività giurisdizionali di minor momento, ostacoli all'accesso professionale ad una categoria numericamente insufficiente alla bisogna, pur considerando che simile provvedimento avrebbe potuto essere ben giustificato dalla materiale difficoltà di spostamento, all'epoca, su un terreno relativamente esteso, da parte dei procuratori iscritti all'albo od agli albi, e comunque dotato d'un relativamente elevato numero di sedi giudiziarie decentrate<sup>82</sup>. Una densità numerica di uffici, di cui infine il legislatore stesso doveva essere non inconsapevole, così da prevedere difatti la facoltà, per i meri abilitati semplici (o procuratori, per come appellati dalla norma di legge) di patrocinare non solo avanti la giurisdizione per cui essi fossero autorizzati e le eventuali vicegerenze sottoposte, ma altresì preso le giurisdizioni i cui circondari v'avessero confinato<sup>83</sup>. Tuttavia, l'effetto ultimo pare infine quello d'evitare minute formalità e troppo elaborate prescrizioni per realtà fondamentalmente esigue sul piano numerico, al punto che s'ammetteva normativamente la stessa possibilità che, in una delle citate giurisdizioni minori, neppure potesse raggiungersi il novero di sei patrocinatori (o meglio procuratori) abilitati *extra album*: nel qual caso, si concedeva persino la facoltà di sottoscrizione e presentazione d'istanze anche da parte delle stesse parti personalmente, o comunque di soggetti non provvisti d'alcuna abilitazione formale<sup>84</sup>.

Più puntuali formalità, rispetto a tale schematica organizzazione, si sarebbero rivelate verosimilmente superflue, viste le possibilità di controllo e di personale conoscenza da parte delle autorità giudiziarie locali, favorita dalla scarsità numerica che avrebbe connotato i professionisti; del resto trattasi della medesima ragione, verosimilmente, dell'indeterminatezza nel contenuto stesso delle prove dell'esame ordinario d'abilitazione, che avrebbe dovuto effettuarsi dai Collegi<sup>85</sup>. Indeterminatezza, mitigata soltanto dall'accento che poneva particolari accenti tanto sulla preparazione pratica del professionista, evidentemente vista con miglior occhio rispetto all'attività

---

<sup>82</sup> La più completa descrizione ed elencazione delle varie sedi è a tutt'oggi quella tratteggiata in G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., pp. 99 ss. Cfr. il *Regolamento*, cit., art. 26, p. 131 cit.: "Li Procuratori abilitati... presso una Giurisdizione potranno agire anche avanti le Giurisdizioni limitrofe a quella in cui sono abilitati".

<sup>83</sup> La grave scarsità di professionisti legali soprattutto nelle campagne e presso le giurisdizioni, durante il regno di Francesco IV, è segnalata pure in *Lettera di un Avvocato Bolognese ad un Avvocato Toscano sulla Organizzazione giudiziaria degli Stati Estensi* [datata Bologna 1 Dicembre 1847], in "La Temi. Giornale di legislazione e di giurisprudenza", I, fasc. 3, gennaio 1848, pp. 175 s.

<sup>84</sup> *Regolamento*, cit., art. 27: "Nelle Giurisdizioni ove siano almeno sei Procuratori abilitati, non verranno ammesse istanze che non siano firmate da alcuno di essi, o da un Causidico [...]. Nelle Giurisdizioni ove non esista il predetto numero di Procuratori potranno prodursi istanze non firmate da questi [...]"

<sup>85</sup> *Ivi*, *Dei nuovi Causidici, e dei requisiti ed esperimenti necessari per essere ammessi all'esercizio della Procura*, art. 31, p. 133: "...verrà fissato il giorno dell'esame, il quale si farà alla presenza del Giurisdicente civile, e coll'interven [p. 134] to dell'intero Collegio, o almeno di tre quarti dei componenti...". *Ivi*, Art. 32: "... il Collegio destinerà due Individui dello stesso Corpo, estratti a sorte, in Esaminatori... Questi lo interrogheranno opportunamente sopra gli estremi delle azioni, sopra le disposizioni delle Patrie Leggi, e specialmente intorno all'ordinaria dei giudizi a termini del Sovrano Codice [...] e sopra quant'altro ravviseranno conducente a conoscere, se l'aspirante sia a sufficienza fornito delle pratiche cognizioni necessarie...; e finalmente gli proporranno uno o più casi da stendersi in Libro apposito, sul quale l'aspirante dovrà scrivere l'occorrente Libello..."

puramente speculativa e di studio<sup>86</sup>; quanto, e non senza connessione, sul diritto patrio, una cui cattedra, congiunta all'insegnamento di quella che veniva denominata giurisprudenza forense, veniva notoriamente istituita con l'ordinamento della restaurata Università modenese<sup>87</sup>.

3. Conclusioni sull'essenza della riforma austro-estense. Primi assestamenti successivi

Simile sistema favoriva un personale intervento sovrano, diretto od indiretto, polemicamente interpretato dai commentatori esterni al sistema come foriero d'una dequalificazione della categoria forense, descritta come una decadenza di prestigio e considerazione della categoria forense locale presso il pubblico<sup>88</sup>. Una decadenza, i cui riscontri debbono ora restringersi ai quadri dipinti da certa pubblicistica coeva, possibilmente affetta da un amor di parte che faceva stigmatizzare il risvolto deleterio sotto il profilo strettamente economico che, direttamente od indirettamente, lo stato delle cose e delle norme veniva a mantenere a detrimento della classe forense<sup>89</sup>. Una pubblicistica, per giunta, la cui appartenenza verosimile ad ambienti non di stretta osservanza reativa, poteva piuttosto alimentare che smorzare una qualche *vis* polemica nei confronti del piccolo Stato estense<sup>90</sup>.

<sup>86</sup> C.G. Mor-G. Di Pietro, *Storia dell'Università*, cit., I, pp. 118 ss.

<sup>87</sup> Cenni sull'essenza e sulle caratteristiche della cattedra di giurisprudenza forense e diritto patrio, nonché sul suo primo docente, Giuseppe Cassiani Ingoni, da ultimo, in C.E. Tavilla, *Tra cattedra e tribunale: la Giurisprudenza forense unita al diritto patrio di Giuseppe Cassiani Ingoni (Modena 1827-1833)*, in *Sapere accademico e pratica legale*, cit., pp. 246-267; più frammentarie note trovansi già in M. Cavina, *Il potere del padre*, cit., II cit., pp. 422 s. (e, quanto alle diffidenze ducali verso docenti e discenti della Facoltà giuridica, pp. 407 ss. e note ivi). Brevissime note biografiche sul Cassiani Ingoni anche in C.G. Mor-G. Di Pietro, *Storia dell'Università*, cit., I, pp. 224 s., nonché in G. Cavazzuti, *I duecentosettantacinque anni della Accademia di Scienze Lettere e Arti, Modena*, Modena 1958, p. 59, p. 134, ed infine, con maggior approfondimento, in F. Lancellotti, *La normativa e la letteratura*, cit., pp. 32-46. L'attenzione dei giuristi autoctoni verso la tradizione locale, variamente giustificata, è adombrata anche in M. Cavina, *Il potere del padre*, cit., I, *Configurazioni e 'ius corrigendi': lineamenti essenziali della cultura giuridica italiana preunitaria (1804-1859)*, Milano 1995, pp. 2-7.

<sup>88</sup> Ci si riporta, sul punto, alle chiose contenute in *Lettera di un Avvocato Bolognese* cit., in "La Temi", cit., p. 181, si commenta anche che "Ottima pure è in se stessa l'istituzione dei collegi de' causidici e dei notari, se col consultarli ed occuparli si fossero tolti alla naturale inerzia dei corpi inoperosi: ma il loro potere reale si riduce ad esaminare gli aspiranti all'esercizio, il quale vien sempre accordato dal Supremo Consiglio che pure esclusivamente promuove dall'esercizio davanti la giurisdizione, a quella davanti i Tribunali, e poscia davanti il Supremo Consiglio, nel che posto a parte il regolamento opera il solo favore. Così il titolo di *Avvocato* [in corsivo nel testo] è divenuto una onorificenza che emana da *grazia sovrana*". Più oltre: "In realtà le difese de' rei si disimpegnano gratuitamente dai causidici. Il metodo Estense cumula e confonde le funzioni di avvocato e quella di causidico o procuratore, e possono ancora riunirsi quelle di notaro. Nonpertanto le tasse sono sì meschine, che il causidico Modenese con tutto ciò non arriva giammai a guadagnare la quanta parte che negli Stati limitrofi, per quanto riunisca di affari e di incombenze". Più oltre ancora: "La classe legale non gode a Modena neppur per ombra quella consi [p. 182] derazione che gode altrove sebbene sia generalmente ben istruita morale e disinteressata e poco amante del litigio".

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Ciò, posto che, per vero, la situazione che si viene a creare pare addirittura più snella, o comunque meno opprimente almeno in potenza, rispetto ad altre e ben maggiori realtà italiane, primo tra tutti il Lombardo-Veneto, ove ancor più marcatamente deve registrarsi la carenza d'organismi rappresentativi

Con tutto ciò, il sistema entrava almeno formalmente in vigore, e tale rimane anche nonostante i primi mutamenti che gli anni successivi cominciavano a recare all'organizzazione giudiziaria ed alla ripartizione circoscrizionale delle varie sedi: in primo luogo, con la soppressione, fin dal 1817, del tribunale di giustizia di Castelnovo di Garfagnana<sup>91</sup>, con devoluzione alla giurisdizione di Castelnovo di tutte le cause già attribuite al tribunale di giustizia, e nel medesimo circondario<sup>92</sup>. Ciò pare giustificare l'assenza d'alcun provvedimento ablativo del locale Collegio professionale, considerate del resto proprio la natura e la dislocazione della provincia di Garfagnana; il che aveva portato, già con decreto del 18 gennaio 1816, dunque prima ancora dell'emanazione dell'ordinamento professionale dei causidici, all'adozione di provvedimenti attributivi d'una lata competenza, altrimenti propria dei tribunali di prima istanza, a tutte indistintamente le giurisdizioni del circondario<sup>93</sup>.

Pare peraltro che la giustificazione ufficiale della soppressione del tribunale di giustizia, esplicitamente enunciata nel provvedimento di ablazione, fosse in effetti quella corretta<sup>94</sup>. I dati pubblicati in ordine a causidici (iscritti ad un albo) e procuratori (ossia i soggetti non iscritti ma meramente abilitati) sono disponibili solamente da un'epoca piuttosto avanzata, l'unica fonte a stampa – albi a stampa annui irreperibili, nonostante così prevedesse il regolamento del 1816 – essendo rappresentata dagli almanacchi di corte, che tuttavia solo da una certa data indicano anche i componenti i vari ordini, o tantomeno i professionisti legali in attività. Rimane il fatto che ivi il Collegio di Castelnovo scompare, e – per le provincie di Garfagnana e Lunigiana – rimangono distintamente individuabili solamente alcuni procuratori meri, peraltro essi pure nemmeno distintamente elencati, ma compresi in liste ed elenchi che accorpano rispettivamente i procuratori esercenti per le provincie di Modena e della Garfagnana da un lato, di Reggio e della Lunigiana dall'altro<sup>95</sup>.

---

(del tutto assenti) per una categoria ch'è stata definita come lasciata alla mercé del potere giudiziario, e comunque del selettivo controllo autoritativo sull'accesso e sullo svolgimento dell'attività professionale: profili, sui quali cfr. N. Raponi, *Il regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia*, cit., pp. 149 ss.

<sup>91</sup> G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., pp. 102 s., anche quanto all'indicazione delle fonti, di cui cfr. particolarmente la notificazione del Supremo Consiglio di Giustizia del 13 ottobre 1817, in *Collezione generale*, cit., tomo V, Parte Unica, Modena 1817, n. 23, p. 101, art. 1: "Il Tribunale di Giustizia residente in Garfagnana rimane soppresso col giorno 15 del corrente mese di ottobre..." ed art. 2, *Ivi*: "Le Giurisdizioni della Garfagnana rimangono assoggettate alla giurisdizione del Tribunale di Giustizia residente in Modena; e le Giurisdizioni della Lunigiana... del Tribunale di Giustizia residente in Reggio".

<sup>92</sup> *Ivi*, art. 3: "I Giurisdicenti della Garfagnana godranno di quella medesima latitudine di giurisdizione, che è attribuita ai Giurisdicenti di Lunigiana dall'articolo 5 del Reale Decreto emanato li 18 Gennajo 1816, e per conseguenza saranno Giudici ordinarj in prima istanza in tutte indistintamente le Cause Civili del loro Circondario". Il decreto del 1816 sulla Lunigiana trovasi in *Collezione generale*, cit., tomo III, Parte Prima, Modena 1816, n. 2, p. 6, art. 5.

<sup>93</sup> *Regolamento*, cit., *Ibid.*

<sup>94</sup> *Opp.* e locc. cit. *Supra*, nota 1, e cfr. ancora, per profili affini e collaterali, quanto a certi effetti del conservatorismo austro-estense sul piano amministrativo, C. Malagoli, *Comunità, nobiltà e borghesia nel periodo austro-estense*, in *Lo Stato di Modena*, cit., II, Roma 2001, pp. 868 ss., nonché, quanto agli effetti sotto il profilo economico, G. Boccolari, *L'economia modenese nel periodo austro-estense*, *Ivi*, pp. 981 ss.

<sup>95</sup> *Almanacco di Corte per l'anno 1843*, Modena s.d., il primo ove compaiano gli elenchi dei collegiati e dei professionisti forensi in esercizio. Nel 1843, nell'elencazione relativa, quanto al modenese compare,



Non solamente non vi sarebbe dunque stata più alcuna necessità di consentire la sopravvivenza d'un autonomo Collegio in Castelnovo, cessatone il tribunale. Esso neppure aveva modo di funzionare benché momentaneamente o collateralmente, essendo di fatto privo di possibilità d'agire, in funzione della verosimile esistenza in luogo di mere figure di professionisti puramente e semplicemente abilitati alla professione procuratoria. Professionisti per i quali, in effetti, il regolamento del 1816 contemplava, come accennato, un mero esame da parte dei componenti il Collegio, incardinandone tuttavia la competenza a quello presso il *rispettivo Tribunale di Giustizia*<sup>96</sup>; il quale, come pure accennato, avrebbe poi dovuto inoltrare motivata relazione al Supremo Consiglio di Giustizia, per la concessione dell'abilitazione<sup>97</sup>. E difatti, la nuova ripartizione (e relativa aggregazione nelle liste dei procuratori esercenti) finiva col seguire pedissequamente il nuovo disegno che l'apposita decretazione del 1817 operava in merito alle circoscrizioni degli unici due tribunali di giustizia rimanenti, appunto quelli di Modena e Reggio. Riorganizzazione peraltro giustificabile se si noti che i causidici e procuratori, esercenti in tutto il principato di Massa e Carrara, nello stesso torno d'anni cui si riferiscono gli elenchi pubblicati nei vari almanacchi, assomma a poco più d'una decina<sup>98</sup>, comprendendo peraltro soggetti maggiormente o meno titolati.

Poche varianti intervengono quindi: tale la norma, emendativa del corpo di regole procedurali in allora vigenti, pubblicata mediante notificazione del 28 maggio 1819, che imponeva la privazione dell'emolumento, per il caso in cui, nel corso d'un procedimento civile, fosse stata avanzata una questione incidentale, che si fosse poi rivelata infondata, con conseguente reiezione e condanna alle spese della parte soccombente<sup>99</sup>, pare con perdita dell'onorario in ogni caso, e così anche in quello d'accordo pieno del cliente sulla strategia difensiva e sulle sue conseguenze.

Comunque sia, fin da questo momento la linea pare tracciata, e non è del resto un caso che il sistema adottato negli Stati estensi riecheggiasse quello del Lombardo-Veneto, almeno quanto ai suoi essenziali punti cardine (primo tra tutti, l'abolizione d'ogni duplicità e dualismo negli ordini professionali, con eliminazione delle distinzioni tra l'ordinamento degli avvocati e quello dei procuratori, unitamente

---

dopo l'elenco dei collegiati (*Collegio de' Causidici in Modena*, pp. 280 s.), l'*Albo dei Causidici della Provincia di Modena in attività d'esercizio* (p. 281), quindi l'*Elenco dei Procuratori esercenti presso le Giurisdicenze Forensi delle Provincie di Modena, e Garfagnana* (p. 282; a p. 285 sono indicati anche quelli di Castelnovo di Garfagnana); ancora, a p. 300 trovasi l'elenco relativo al *Collegio dei Causidici in Reggio*, indi (p. 301) l'*Albo dei Causidici e Procuratori esercenti presso le Giurisdicenze Forensi della Provincia di Reggio e della Lunigiana* (14 in tutto), su cui cfr. *Infra*, nel testo ed in note. Al 1844 rimontano i riferimenti, sempre all'*Almanacco di Corte* e con alcune erronee distinzioni della saggista in ordine a soggetti concretamente esercenti o meno la professione forense, in B. Montale, *Ducato di Parma*, cit., pp. 245 s. e note *ivi*.

<sup>96</sup> *Regolamento*, cit., art. 24 cit.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Almanacco di Corte*, cit., locc. cit. *Supra*; e cfr. il *Regolamento*, cit., art. 1, pp. 124 s., che prescrive l'obbligo di residenza nella provincia di competenza per i componenti ciascun Collegio.

<sup>99</sup> *Notificazione* 28 maggio 1819, Appendice II, *Delle questioni incidenti ed emergenti nel corso di un giudizio civile*, in *Collezione*, cit., Tomo VIII, Parte Unica, 1819, Modena s.d., n. 26, art. 35, p. 124: «Il Procuratore della Parte soccombente nella questione incidentale, e che sia stata condannata nelle spese, non dovrà conseguire alcun emolumento per l'incidente medesimo».

all'affidamento degli oneri decisori sulla condotta dei professionisti alle magistrature superiori). Un ordinamento, questo, del quale studi anche recenti hanno messo in luce come financo la scelta d'una simile concentrazione rispondesse ad intenti di marcata sorveglianza diffidente nei confronti degli appartenenti alla professione<sup>100</sup>. Il tutto, in un'ottica di funzionalizzazione (anche) del giure al sostegno del regime costituito<sup>101</sup>.

Ciò posto, vari profili erano quindi demandati al mero buon senso ed alla prassi, salvi successivi e parziali interventi, anche di natura meramente applicativa. Ciò accadeva nel 1828, significativamente ad ormai dodici anni di distanza dall'emanazione del chirografo sull'ordinamento forense. Soltanto allora il Supremo Consiglio di Giustizia, affidatario delle questioni pratiche ed esecutive in materia di affari giudiziari, si premurava di determinare le modalità ed i tempi per la cancellazione delle ipoteche a garanzia del retto esercizio della professione, da parte degli eredi dell'operatore forense defunto, o da parte di quello che avesse cessato ogni attività. Un profilo bensì pratico, tuttavia assolutamente rilevante per l'effetto immobilizzante della ricchezza e del patrimonio che esso determinava, ma cui solo ora si pone mano<sup>102</sup>. Solo ora si stabilivano norme minime a garanzia delle parti, consistenti essenzialmente nell'obbligo di mantenimento dell'iscrizione ipotecaria per un anno almeno dopo la morte o la cessazione dall'attività del professionista<sup>103</sup>; decorso il qual termine, si

<sup>100</sup> Cenni sul tema, telegraficamente, in H. Siegrist, *Gli avvocati e la borghesia. Germania, Svizzera e Italia del XIX secolo*, in J. Kocka (cur.), *Borghesie europee dell'Ottocento*, II ed., Venezia 1995, pp. 357 ss. Altri spunti, anche quanto all'apprezzamento di certe soluzioni napoleoniche da parte dei regimi restaurati, riguardo agli ordinamenti professionali forensi, in F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna 2002, pp. 34 ss. (a p. 39 un cenno d'alcune righe all'esistenza delle norme codicistiche estensi del 1852, relative agli avvocati), ove si passa brevemente in rassegna la situazione di diversi Stati preunitari, tra i quali, quanto alla Toscana granducale, cfr. anche F. Colao, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna 2006, pp. 25-42. Altri brevi cenni in A. Pastore - M. L. Betri, *Introduzione ad Avvocati Medici Ingegneri*, cit., pp. 15 ss., quanto alle libere professioni in genere. Sul Lombardo-Veneto, spunti in A. Padoa Schioppa, *Nuove ricerche su avvocati e avvocatura nella Lombardia e nell'Italia dell'Ottocento*, in *Sapere accademico e pratica legale*, cit., pp. 14 s., argomenti meglio approfonditi, da ultimo, in C. Storti, *Avvocati milanesi tra Austria e Italia*, *Ivi*, pp. 364 ss. Del resto, è ormai noto come proprio nel ceto forense tendessero ad annidarsi altrimenti germi di concezioni ed idealità avverse ai regimi regnanti, fatti sui quali, solo per citare la bibliografia più recente e con più interessanti spunti, in peculiare riferimento alla Toscana granducale, cfr. A. Martinelli, *Dall'aula all'arengo, dalle lettere alla politica. L'emersione di una sfera pubblica nell'Italia del primo Ottocento*, *Ivi*, pp. 429 ss. Cfr. sempre, quanto al generale orientamento politico-amministrativo degli austro-estensi, G. Bedoni, *Elementi strutturali*, cit., *passim*, argomenti ripresi in parte anche in Id., *Il Ducato di Massa e Carrara*, cit., pp. citt.

<sup>101</sup> *Ibid.*, e cfr. M. Cavina, *Itinerari della scuola giuridica austro-estense*, cit., pp. 197 ss.

<sup>102</sup> Archivio di Stato di Modena (ASMO), *Affari giudiziari, Supremo Consiglio di Giustizia*, busta II, *Collezione di Regolamenti, Circolari, Massime, e Determinazioni Sovrane nella massima parte inedite Risguardanti Materia di Giurisprudenza ed Ordine Giudiziario*, Tomo II.°, s.l. 1850, codice cartaceo interamente manoscritto, d'anonima mano, costituente verosimilmente una raccolta ad uso interno del Supremo Consiglio di Giustizia, entro il cui fondo trovasi tuttora custodito, e nella quale le varie disposizioni, generali o particolari, vengono di volta in volta copiate con data e numero protocollare. Quanto ora interessa trovasi protocollato al n. 31, 24 Novembre 1828, *Dal Supremo Consiglio di Giustizia, Circolare in punto alla Cancellazione delle Ipoteche iscritte per l'esercizio della Procura e del Notariato*, pp. 279 ss.

<sup>103</sup> *Ivi*, p. 279 cit.: "Fu richiamato da qualche tempo il Spremo Consiglio a considerare e statuire dopo qual tempo precisamente, e sotto quali discipline possa chiedersi ed ordinarsi la cancellazione delle Ipoteche iscritte a garanzia del retto esercizio di un Notaro, o di un Causidico, in caso di morte o di cessazione dell'individuo dall'esercizio medesimo.

[...] Esso Supremo Consiglio ha previamente dichiarato: [...]

sarebbe potuta avviare la relativa pratica da parte degli interessati allo svincolo. Pratica, la quale avrebbe coinvolto il Collegio d'afferenza, mediante una nuova incombenza assegnatagli, vale a dire di ricevere l'istanza del petente, ed affissione d'avviso relativo all'imminente cancellazione, con termine entro il quale ogni interessato avrebbe potuto presentare reclamo<sup>104</sup>. In assenza di reclami, il Collegio avrebbe quindi concesso all'ex-professionista od agli aventi causa un nulla-osta a procedere, nei modi generali ed ordinari, alle formalità di cancellazione della garanzia reale<sup>105</sup>.

#### 4. Provvedimenti conseguenti all'unificazione del governo di Massa e Carrara

Norme minime ed essenziali, giustappunto. E tutto ciò è sintonico pure con le caratteristiche ed il regime provvedimentale adottato, (anche) quanto alla disciplina forense, in occasione dell'unificazione governativa e (parzialmente) legislativa dello Stato di Massa e Carrara, seguito alla fine della reggenza di Maria Beatrice d'Este<sup>106</sup>. In sé il regime che veniva adottato a seguito di questi eventi, quanto ai professionisti forensi della zona, era anche più precoce rispetto alle stesse riforme dell'ordinamento giudiziario, queste ultime datate al 1833<sup>107</sup>, verosimilmente in ragione dell'esigenza di

---

[p. 280] II.° ...che quelle assicurative il retto esercizio della professione di Causidico (*sic*) o Procuratore debbano rimaner ferme per lo spazio di un'anno (*sic*) a datare dal giorno in cui terminerà con la morte, o con l'acquiescenza l'esercizio di qualsiasi Causidico o Procuratore”.

<sup>104</sup> *Ibid.*, di seguito: “Presso di che prendendo ad occuparsi dei modi e forme occorrenti per l'eseguimento della cancellazione... ha dipoi Esso Supremo Consiglio riconosciuto convenevoli, e quindi prescritte le speciali discipline seguenti:

[...] [p. 283] Riguardo... alle cauzioni indotte da' Causidici o Procuratori.

1a) Quando venga richiesta al Collegio dei Causidici la cancellazione della ipoteca prestata per sicurezza del retto esercizio della professione da parte di un Causidico defunto, o quiescente, passerà Esso Collegio alla pubblicazione di un Avviso da affiggersi ne' soliti luoghi [p. 284] (compresovi quello dell'ultimo domicilio del Causidico defunto o quiescente) portante la notizia dell'avanzata domanda con invito a Chiunque intendesse di avere ragioni contro il già esercente, e suoi Eredi, e quindi contro i beni specialmente ipotecati, di dover presentare entro un congruo termine da assegnarsi, qualsiasi reclamo ed i documenti giustificativi ad esso Collegio.

[...] (6) (*sic*) A cosiffatta diffidazione verrà soggiunta la comminatoria che, scorso il termine assegnato senzacché siano stati avanzati reclami, il Collegio procederà a rilasciare Certificato autentico del non seguito ricorso, e così l'abilitazione a far cancellare l'ipoteca stata accesa a diligenza del Collegio, o di altra [p. 285] competente Autorità per la sicurezza del retto esercizio surriferito”.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Sui numerosi profili della graduale e progressiva riorganizzazione dei territori di Massa e Carrara, successivamente alla morte di Maria Beatrice d'Este nel 1829, cfr., quanto alla reimpostazione del governo del territorio, G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., pp. 74 ss. Sul sistema giudiziario, cfr. *Infra*, nel testo ed in note a seguire in appresso. Altri aspetti (amministrazione della polizia, provvedimenti economici, politiche religiose in senso lato e simili) in E. Palla, *Condizionamenti ed esiti culturali a Massa nel primo decennio di governo estense*, in *Massa e Carrara da Maria Beatrice a Vittorio Emanuele II (1829-1859), Atti e Memorie del Convegno tenuto a Massa, Carrara e Versilia 8-9-10 settembre 1989*, Massa-Modena 1990, pp. 187 ss. Altri spunti riguardo alla matrice ed all'essenza dell'azione di governo ducale dopo la morte di Maria Beatrice in G. Bedoni, *Il Ducato di Massa e Carrara dal 1829 al 1859. Riforme strutturali ed istituzionali*, *Ivi*, pp. 127 ss. (nonché, precedentemente, *passim* fino a p. 127).

<sup>107</sup> L'ordinamento degli uffici giudiziari di Massa e Carrara, quanto a giurisdizioni inferiori, tribunali di prima istanza e d'appello e procuratori fiscali, trovasi in:

- *Disposizioni Sovrane risguardanti i Tribunali di Massa e Carrara, 18. Settembre 1833*, N. 2913, in ASMO,

porre più rapidamente rimedio ad una sostanziale situazione d'arretratezza preesistente. Tutto l'ordinamento forense che il regime austro-estense fornisce a Massa e Carrara si condensa nel chirografo sovrano del primo d'ottobre 1832<sup>108</sup>. Ed è ancora una volta, ed ancor più marcatamente, un ordinamento paralizzante, di poche pagine manoscritte, e che si preoccupa anzitutto di contingentare il numero dei professionisti abilitati, qui onnicomprensivamente indicati con l'appellativo d'avvocati: sei professionisti per ciascuno dei due capoluoghi, benché con facoltà d'esercitare illimitatamente presso l'uno o l'altro<sup>109</sup>.

La normativa si cura peraltro di porre alcuni punti fissi, a rimedio di previgenti norme frazionate locali e particolari<sup>110</sup>. Un nucleo di norme unitarie peraltro e forse non inadeguate del tutto al numero dei componenti la categoria che, anche prima dell'intervento di Francesco IV, si rivelava talmente ridotto da rendere evidentemente superflue formalità più minute<sup>111</sup>: ciò, specialmente laddove si consideri l'incidenza

---

*Affari giudiziari, Supremo Consiglio di Giustizia*, b. II, *Collezione di Regolamenti...* cit., Tomo I.°, 1850, pp. 383 s. (chirografo 27 Gennajo 1833), contenente disposizioni sulla competenza nelle cause criminali, e (a seguire nella fonte archivistica cit.)

- chirografo 12 settembre 1833 (delega al Consigliere Scozia per l'ordinamento di tribunali e vicegerenze nel civile e nel penale),
- chirografo 23 ottobre 1833 circa le procure fiscali,
- regolamento 29 dicembre 1836 sui tribunali d'appello e di prima istanza, nonché sulle funzioni del procuratore fiscale.

Quanto alla prima istanza giurisdizionale, il mantenimento in un primo tempo d'un tribunale supremo (Supremo Tribunale di Giustizia) in Massa, quindi eliminato e sostituito, dal primo di settembre 1833, dalla competenza del Supremo Consiglio, ad un delegato del quale residente in Massa veniva attribuita la cognizione anche nella materia civile in revisione, con assetto così permanso fino al 1836, trovansi illustrati, con riferimento ai relativi chirografi e rescritti sovrani, in G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., pp. 106 s. e note ivi, con copiosi riferimenti d'archivio. L'assetto e l'ordinamento giudiziario durante il governo di Maria Beatrice d'Este sono brevemente riassunti, con ampi riferimenti archivistici, in U. Marcelli, *Aspetti della restaurazione nel Ducato di Massa e Carrara*, in *Massa e Carrara nella Restaurazione*, cit., p. 19 e note ivi.

<sup>108</sup> *Sovrano Chirografo che determina il numero dei Procuratori esercenti presso i Tribunali di Massa e Carrara, e i requisiti necessari per ottenere colà l'esercizio*, in ASMO, *Affari giudiziari, Supremo Consiglio di Giustizia*, b. II, *Collezione di Regolamenti, Circolari* cit., tomo II cit., n. 4942, 17 novembre 1841, pp. 611 s., datato appunto al 1° ottobre 1832.

<sup>109</sup> *Ibid.*: "Sul Dispaccio 3. Luglio p.° p.° che romuove il dubbio di quanti esser debbono gli Avvocati ammessi all'esercizio di loro professione nelle due Città di Massa, e Carrara ne fissiamo il Maximum [sottolineato nel testo] di dodici in tutto, sei per ogni Città, ma che possano esercitare promiscuamente in amendue".

<sup>110</sup> Sulle quali, per vero, lo stato attuale della bibliografia non è certo entusiasmante, posto che sostanzialmente l'unico cenno rinvenibile è in O. Rombaldi, *L'economia di Massa e Carrara nell'età napoleonica e nella restaurazione (1796-1831)*, in *Massa e Carrara nella Restaurazione*, cit., p. 189 e note ivi, ove si rammenta la separazione degli ordinamenti tra le città e, quanto a Massa, si segnala semplicemente l'esistenza d'un numero chiuso, e si può desumere la possibilità d'esercizio promiscuo d'avvocatura e magistratura, nonché la possibilità d'esercitare anche per chi avesse ottenuto la laurea in un'Università esterna agli Stati estensi. Cfr. *Infra*, nel testo ed in note, nonché, quanto alla mera segnalazione del deleterio pluralismo normativo venutosi a creare per effetto delle varie annessioni entro gli Stati estensi, Cavina, *Il potere del padre*, cit., II, pp. 460 s.

<sup>111</sup> In O. Rombaldi, *Ibid.*, si segnalano, per il 1828, dieci avvocati in tutto in Massa, di cui tre abilitati prima del 1796, e quattro altri impiegati (od anche impiegati) in cariche giudiziarie.

finale comunque garantita all'arbitrio del potere sovrano, che sostanzialmente si riservava la facoltà d'accordare esso stesso e direttamente l'ammissione o meno all'esercizio professionale. Una prassi, del resto, già prima adottata a seguito dell'eradicazione della legislazione del periodo napoleonico, operata con la legge di restaurazione del 1815<sup>112</sup>. E così, fin d'allora, potevano registrarsi iniziative tanto comunitative per l'incentivo agli studi, (invio di studenti alle Università granducali con l'intento di creare un ricambio nella categoria)<sup>113</sup>, quanto individuali, mosse da più o meno informali rassicurazioni sovrane circa la futura largizione dell'abilitazione a soggetti che intendevano intraprendere gli studi del diritto.

Sennonché, in alcuni casi simili iniziative dovevano poi andar frustrate, almeno nell'immediatezza, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo chirografo ducale; e ciò, a cagione dell'ulteriore, cogente e tassativa restrizione del numero chiuso della categoria, che faceva sì che alcuni soggetti non trovassero poi posto entro il novero degli ammessi all'esercizio, pur avendo iniziato o compiuto gli studi sotto un regime e con auspici di segno contrario<sup>114</sup>. Ciò portava a ricorrere alla supplica al sovrano<sup>115</sup>. Una via d'uscita peraltro consentita ed istituzionalizzata dalla stessa normativa generale: la quale, una volta posti e stabiliti i prerequisiti fondamentali per l'abilitazione all'esercizio (l'esistenza d'un posto vacante, buona condotta politica, morale e religiosa, aver conseguito la laurea, purché in Modena per coloro che ancora fossero stati studenti al tempo della morte di Maria Beatrice, aver compiuto ventiquattro anni e

---

<sup>112</sup> Su aspetti della quale, cfr. *Ivi*, pp. 183 s. I principali articoli del provvedimento sono riassunti in F. Ceccopieri Maruffi, *Il Conte Ceccopieri e la restaurazione del Ducato di Massa e Carrara*, in *Massa e Carrara nella Restaurazione*, cit., pp. 104-109. Una più ampia disamina, con menzione anche di diversi provvedimenti successivi e correlati, in C. Piccioli, *L'ordinamento giuridico degli Stati di Massa e Carrara dopo la Restaurazione (1815-1829)*, *Ivi*, pp. 305-315. Una mera menzione sommaria d'alcuni tra i principali provvedimenti emanati nell'immediatezza dalla restaurazione anche in U. Marcelli, *Aspetti della restaurazione nel Ducato di Massa e Carrara*, *Ivi*, pp. 18 s. Un cenno alla legge di restaurazione anche in Cavina, *Il potere del padre* cit., II, p. 381.

<sup>113</sup> O. Rombaldi, *Ibid.*, ove si menziona il fatto che, per cura della comunità massese, nove studenti, nel 1828, sarebbero stati inviati in Pisa per seguirvi i corsi nella Facoltà legale; *Infra*, nel testo ed in note.

<sup>114</sup> ASMO, *Archivi giudiziari, Consigliere Intimo per gli Affari di Giustizia e di Grazia*, b. 157, *Affari giudiziari del Ducato di Massa e Carrara 1832-1841*, supplica del dottor Michele Tonetti, di Carrara: "Il dottore Michele Tonetti di Carrara [...] rappresenta. Che percorsi gli studi legali [...] ed i quali già intraprese di buona fede sotto l'Augusto regime della defunta Genitrice di V.A.R. secondo i cui sistemi sarebbe stato lui concesso (*sic*) l'esercizio della professione appena ultimati gli studi medesimi, si vide poscia inabilitato per ora all'esercizio istesso, atteso il numero degli esercenti di questa Città". La pratica viene inserita, senz'alcun provvedimento, agli atti del Consigliere intimo Scozia il 2 maggio 1834 (n. 890).

<sup>115</sup> *Ivi*, supplica del conte Giacomo Luciani Giudici: "... dopo aver ottenuto fino dall'anno 1829. la Laurea in Legge nella Università di Pisa, e quindi compiuto presso l'Avvocato Ferdinando Minghelli di Modena il corso triennale di successiva pratica prescritto dai Regolamenti allora vigenti sul libero esercizio dell'Avvocatura in questi Ducali Dominj, umiliò alla R.A.V. ...suppliche per essere abilitato all'esercizio medesimo...". La pratica è essa pure archiviata agli atti del Consigliere in data 8 febbraio 1833, n. 270 ("22. marzo. Agli atti per ora. Scozia"), senza provvedimento. Sulla posizione dei sudditi di fronte alla legge dell'autorità sovrana restaurata, cfr. C. Piccioli, *L'ordinamento*, cit., p. 307, che rammenta anche (p. 313) come l'unico rimedio avverso atti dell'amministrazione in senso lato, durante il regime di Maria Beatrice, fosse appunto la supplica alla sovrana. Più in generale, quanto agli interventi di Francesco IV e Francesco V sulla legislazione, cfr. M. Cavina, *il potere del padre*, cit., II cit., pp. 391 s. e note *ivi*, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche.

godere di fama specchiata)<sup>116</sup>, rimetteva peraltro, puramente e semplicemente, ogni decisione finale alla *longa manus* del sovrano su quei territori: sarebbe a dire, al governatore<sup>117</sup>.

Un sistema (o meglio un uso), questo, vieppiù istituzionalizzato, in quanto riservava esplicitamente alla graziosa ed arbitraria concessione sovrana ogni facoltà d'elargizione d'abilitazioni *extra ordinem*<sup>118</sup>: una possibilità, che in effetti faceva attivare diversi soggetti anche esponenti della locale nobiltà, con suppliche e scritti anche ripetutamente indirizzati al sovrano<sup>119</sup>. Non va peraltro tralasciato di notarsi come l'amministrazione e gli organi burocratici e di governo si rivelassero quantomai oculati, nel dare parere favorevole alle richieste; il che si registra segnatamente a proposito degli interventi personali del Consigliere intimo per gli affari di giustizia, Rinaldo Scozia, cui gli atti venivano infine rimessi per una valutazione dei casi, se non alla concessione stessa od al diniego delle abilitazioni impetrate, a seguito d'una espressa od implicita delega sovrana<sup>120</sup>. D'altro canto, alcune eccezioni s'operavano, se è vero che, almeno dagli inizi degli anni Quaranta dell'Ottocento, gli almanacchi di corte cominciano a riportare, per i vari distretti, i nominativi dei professionisti esercenti,

<sup>116</sup> Chirografo 1° ottobre 1832, a seguire il passo già cit., p. cit.: “Per ottenere d'essere posto in numero si chiede: 1.° Un posto vacante: 2.° buona condotta politica, morale e religiosa dell'aspirante: 3.° d'essere stato laureato in una Università, se prese la laurea prima dell'epoca, in cui per la morte di Nostra Madre furono a Noi devoluti gli Stati di Massa e Carrara. Dopo la quale epoca non si ammettono fuorché laureati nella Università di Modena a meno di [p. 612] casi speciali in cui ottenere debbono speciale Sovrano permesso: 4.° debbono avere l'età di 24. anni compiti ed esser riconosciuti di capacità ed onestà. Rimettendosi le suppliche degli Aspiranti al Governatore, egli provvederà secondo queste massime”.

<sup>117</sup> *Ibid.* Sulla figura e sui poteri del governatore, cfr. i vari spunti in C. Piccioli, *L'ordinamento*, cit., pp. 312 s., in O. Rombaldi, *L'economia*, cit., p. 183, in U. Marcelli, *Aspetti della restaurazione*, cit., pp. 18 s. citt., tutti quanto al regime restaurato di Maria Beatrice; cfr. inoltre, per cenni generici, F. Palla, *Condizionamenti ed esiti culturali*, cit., p. 187, quanto alla generale intelaiatura dell'organico governativo dopo la devoluzione a Francesco IV degli Stati di Massa e Carrara. Cfr. anche G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., pp. 74 s. citt.

<sup>118</sup> Chirografo 1° ottobre 1832, passi ultt. citt. alle note precc.

<sup>119</sup> Diverse suppliche d'abilitazione per grazia, in casi particolari, ma tutti richiesti a prescindere dai requisiti di legge, trovansi in ASMO, *Archivi giudiziari, Consigliere Intimo per gli Affari di Giustizia e di Grazia*, b. 157, del 19 gennaio 1836 (prot. n. 1198), con nota del Consigliere Scozia del 15 giugno 1837; altra del 13 maggio 1837 (prot. n. 1199), con nota del medesimo del 15 successivo; vengono tutte accantonate in attesa d'altre eventuali disposizioni generali. Il 15 maggio 1838 il conte Pietro Staffetti di Massa, benché apparentemente privo d'alcun titolo o comunque senza menzionarne alcuno, invia una supplica al sovrano per ribadire che “Come altra volta umiliò a' piedi dell'Augusto Trono... una di lui Memoria ove chiedeva La (*sic*) grazia, di poter esercire presso i Tribunali di Massa e Carrara nella semplice e ristretta qualità di Causidico, e di patrocinare quelle Cause che lui venissero affidate, sottoponendosi ancora qualora si richiedesse a qualunque esame da quel giudice che fosse destinato...”, ottenendo peraltro, e per la seconda volta, un netto diniego da parte del Consigliere intimo (“6 Maggio 1840. Agli atti. Non facendosi luogo a procedere in considerazione la [*sic*] domanda”).

<sup>120</sup> *Ibid.* Sulla carica del Consigliere intimo per gli affari di grazia e giustizia, cfr. G. Bertuzzi, *Ivi*, pp. 104 s. e nota 16 *ivi*, di cui, tra l'altro, e per notizie sulla figura dell'avvocato Rinaldo Scozia, si cita T. Bayard de Volo, *Vita di Francesco V Duca di Modena (1819-1875)*, tomo IV, Modena-Torino-Milano, Venezia-Roma 1879, rist. anastat., Modena 1983, pp. 230 ss.; e, più di recente, cfr. anche C.G. Mor – G. Di Pietro, *Storia dell'Università* cit., I cit., p. 306, e M. Cavina, *Il potere* cit., II cit., pp. 403 s., p. 436, p. 458 e note *ivi*.

segnalandone quattordici per Massa e Carrara, a dispetto del numero di dodici fissato dal chirografo del 1832<sup>121</sup>.

In ogni caso, è certo che non v'era bisogno d'altre provvidenze, che non fossero quelle – e soltanto da parte di Francesco V, il 7 febbraio 1848 – d'aumentare di quattro unità il numero chiuso<sup>122</sup>, con la giustificazione dell'accresciuta competenza territoriale del tribunale d'appello di Massa per l'aggregazione ad esso della Lunigiana estense<sup>123</sup>. Ciò, in riferimento a precedente chirografo del 26 dicembre 1847, mediante il quale si disponeva che le cause d'appello afferenti la Lunigiana, fino ad allora assegnate alla competenza dell'ufficio giudiziario reggiano, fossero – salve quelle pendenti alla data d'entrata in vigore del rescritto, stabilita col principiario del 1848 – attratte appunto alla competenza del tribunale d'appello di Massa<sup>124</sup>; disposizione che, a propria volta, seguiva un primo tentativo di razionale riordino di diverse sedi giudiziarie, reso necessario dall'aggregazione territoriale operata mediante ed in esecuzione del trattato di Firenze del 1844, con le rettifiche circoscrizionali e di confini ch'esso aveva comportato; e di fronte alle quali l'adeguamento della ripartizione giurisdizionale interveniva infine solo nel successivo 1847. Solo allora il ministro di grazia e giustizia emanava disposizioni affinché varie giurisdicenze o vicegerenze venissero create o trasferite, affinché venissero aggregati direttamente alcuni distretti al tribunale di Massa, ed affinché gli stessi passassero, quanto alle cause d'appello, alla competenza del tribunale d'appello ivi sedente, per quanto di sua spettanza<sup>125</sup>.

<sup>121</sup> *Almanacco di corte per l'anno 1843*, cit., p. 310 cit.

<sup>122</sup> Chirografo 7 febbraio 1848, in ASMO, *Affari giudiziari, Supremo Consiglio di Giustizia*, b. II, *Collezione* cit., tomo II cit., p. 612 (n. 852, 14 febbraio 1848): “Si porta a 16. sedici (*si*) il numero dei Causidici esercenti negli Stati di Massa-Carrara e ciò per le aumentate incombenze del Tribunale d'Appello di Massa dopo l'aggregazione della Lunigiana”.

<sup>123</sup> I relativi provvedimenti non vengono sostanzialmente segnalati dalla bibliografia attualmente disponibile al riguardo e consultata, se non limitatamente a Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., pp. 107 s., che rammenta solamente spostamenti e creazione di giurisdicenze o vicegerenze nell'ottobre 1847, per effetto dell'aggregazione territoriale conseguente al trattato di Firenze del 1844.

<sup>124</sup> *Collezione generale delle leggi costituzioni editti proclami ecc. per gli Stati Estensi*, tomo XXVI, Parte Unica, Modena 1847, n. 27, p. 86, chirografo 26 dicembre 1847: “Volendo Noi, che i Giudizi di Appello riguardanti la Lunigiana debbano in avvenire appartenere ad un Tribunale, che per la sua posizione meglio convenga agli abitanti della Provincia,

[p. 87] Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

I. Le Autorità Giudiziarie della Lunigiana dipenderanno col giorno primo del p. v. anno 1848 dal Tribunale di Appello residente in Massa.

[.] 6. Le Cause Civili, e Criminali della Lunigiana, che al finire dell'anno corrente si troveranno tuttavia pendenti presso il Tribunale di Giustizia in Reggio, saranno definite giusta i Regolamenti in corso dal Tribunale medesimo”.

<sup>125</sup> *Ivi*, n. 16, p. 38, decreto del Consigliere intimo Scozia, del 13 ottobre 1847: “Il Consigliere Intimo di S.A.R. per gli affari di Giustizia e di Grazia, Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia

[a capo nel testo] I Distretti della Toscana, e del Ducato di Lucca, ceduti a S.A.R. l'Augusto Nostro Sovrano in forza dei Trattati seguiti fra i rispettivi Governi, vengono giusta la Mente della stessa R.A.S. ripartiti, e sottoposti come segue, alle Autorità Giudiziarie dello Stato:

I. Nel Ducato di Massa si aggiungono al circondario del Tribunale di prima istanza il Distretto di Montagnoso, ed il Lago di Porta col suo margine.

2. Nella Garfagnana la Giurisdicenza di Trasilico è trasportata a Galliciano, e conterrà nel proprio Circondario l'attuale di lei Distretto e quello di Galliciano medesimo, tranne la parte, che ne fu divisa

Il rimanente era, peraltro, affidato in gran parte all'opinamento del Supremo Consiglio di Giustizia, ed alle sue massime. Tale è la creazione dell'impossibilità al ritorno all'esercizio della professione legale per gli operatori forensi che avessero quindi ricoperto cariche nella magistratura, e ne fossero poi usciti per pensionamento<sup>126</sup>. Una prassi non nuova: ad esempio, al Supremo Consiglio era interamente demandata, senz'alcuna linea direttrice di sorta, l'attuazione dello smantellamento del tribunale di giustizia di Castelnuovo di Garfagnana nel 1817 ed il trasferimento del relativo contenzioso ai tribunali designati come competenti per Garfagnana e Lunigiana<sup>127</sup>; e non si tratta che d'uno dei più eclatanti esempi, almeno

---

finora dalli Territori Estense, e Toscano, e la quale viene unita alla Giusdienza di Castelnuovo.

Il Distretto di Castiglione rimane definitivamente sotto la predetta Giusdienza di Castelnuovo.

Vi sarà una Vicegerenza in Minucciano, soggetta alla Giusdienza di Camporgiano.

3. Nella Lunigiana viene in Fivizzano istituita una Giusdienza, la di cui giurisdizione si estende a tutto il di lei territorio.

[p. 39] La giusdienza di Tresana è trasferita a Calice, e comprenderà oltre il proprio Distretto quelli di Calice stesso, di Rocchetta, Ricò, e Podenzana.

Albiano, e Terrarossa vengono uniti alla Giusdienza di Aulla.

4. Nel Frignano resta alla Vicegerenza di Pievepelago, e quindi alla Giusdienza di Pavullo, aggregata la parte del territorio di Barga, che si comprende nel versante settentrionale dell'Apennino.

I Distretti di nuova aggregazione col Tribunale di prima istanza, e colla Giusdienza, a cui appartengono come sopra, dipenderanno rispettivamente dal Tribunale di Appello in Massa, e dai Tribunali di Giustizia residenti in Modena, e Reggio, a norma delle vigenti leggi". Sull'aggregazione nel 1847 di vari territori alla Garfagnana estense, non più d'un cenno in A. Spaggiari, *Considerazioni sulla legislazione statutaria della Garfagnana estense*, in *La Garfagnana. Storia, cultura, arte*, cit., pp. 147 s.; e cfr. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, pp. 103 ss.

<sup>126</sup> Tanto si desume dalle notizie contenute nella supplica che, sempre nei primi tempi successivi al chirografo del 1832, l'avvocato Pellegrino Schizzi rivolgeva al sovrano (ASMO, *Archivi giudiziari, Consigliere Intimo per gli Affari di Giustizia e di Grazia*, b. 157, cit.: "Una massima del Consiglio Supremo di Giustizia è di ostacolo ai Giudici, Pensionati per l'esercizio della Professione Legale ammenoché il Pensionato non ottenga una speciale Grazia Sovrana. Io sono in questa posizione, come Giudice Pensionato del Tribunale Civile e Criminale di Massa. Il Borsari Giudice in Carrara mi ha inibito l'esercizio della Professione di Avvocato e perciò non mi resta che divotamente supplicare la Innata Bontà, e la somma Clemenza dell'A.V.R. [...]"; è allegato all'incartamento il parere favorevole del presidente del tribunale d'appello di Massa al Consigliere Scozia, su richiesta – pure ivi sussistente – di quest'ultimo; *Ibid.* anche le ragioni addotte dal magistrato sedente in Carrara; manca alcun provvedimento finale).

<sup>127</sup> ASMO, *Segreteria di Gabinetto*, b. 335, *Chirografi sovrani*, filza A, fasc. 2, chirografo 27 agosto 1817 (prot. n. 1775): "Ci siamo determinati a sciogliere il Tribunale di Castelnuovo di Garfagnana per semplificare l'amministrazione Giudiziaria, e per dare altre importanti incombenze ai membri componenti detto Tribunale, che verrà sciolto al più presto possibile, e non più tardi della fine del prossimo Ottobre. I Giudici Morelli, ed Ortali saranno traslocati a Modena... Il Procuratore Fiscale Fieri lo traslochiamo a Reggio... Il Giudice Bertagni lo destiniamo a Consultore presso il Governo di Garfagnana. Il Cancelliere Miotti passa alla Giusdienza Criminale di Reggio. Li Scrittori, e Portieri del Tribunale di Castelnuovo saranno contemplati possibilmente; intanto fino alla fin d'Ottobre continuano come finora [...]. Le cause in avvenire della Garfagnana passeranno al Tribunale di Modena, e quelle della Lunigiana al Tribunale di Reggio. A tutto ciò il Supremo Consiglio di Giustizia darà esecuzione". Altre annotazioni sul provvedimento, e sulla sua decorrenza infine fissata al 15 d'ottobre dell'anno stesso, in G. Bertuzzi, *La struttura*, cit., p. 103 e note ivi, già cit. *Supra*, nel testo ed in note.



fino all'istituzione della carica, nel 1828, del Consigliere intimo per gli affari di grazia e giustizia<sup>128</sup>, che da allora veniva quindi delegato alla disamina ed alla trattazione in materia di suppliche, grazie sovrane ed emanazione di provvedimenti d'eccezione rispetto alle norme vigenti<sup>129</sup>.

##### 5. Il codice di procedura civile del 1852. Separazione d'ordinamenti tra avvocati e procuratori

E' notorio come, d'una normazione più moderna su questo e su altri profili, s'incarichi il nuovo codice di procedura civile del 1852, nei titoli ottavo e nono d'una parte prima del libro primo, che specificamente tratta della composizione e degli obblighi generali di vari soggetti attori, a vario titolo, del sistema dell'amministrazione della giustizia<sup>130</sup>. Una scelta ch'è stata giudicata innovativa<sup>131</sup>, in ogni caso considerabile come di buona qualità, se non altro perché risolveva dal suo punto di vista un sistema di frammentazione normativa mediante l'inserzione d'un titolo significativamente anteposto a tutti gli altri, con pregnante valore sistematico<sup>132</sup>. Il nuovo codice ritornava alla bipartizione di funzioni avvocatizie e procuratorie, raggruppate in due distinti titoli della prima parte del libro primo<sup>133</sup>, in realtà senza

<sup>128</sup> Bertuzzi, *Ivi*, pp. 104 s. e note *ivi*.

<sup>129</sup> *Lettera di un Avvocato Bolognese*, cit., in "La Temi", cit., pp. 178 s., nella quale vengono indicati compiti ed attribuzioni, d'indole anche ministeriale, del presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, secondo il riordinamento del sistema giudiziario del 1827. A p. 178 cit. si rammenta come fosse compito della prima sezione (*ossia quella del Presidente*) disimpegnare «moltissime attribuzioni, alcune delle quali sopra remissoria di pura formalità della segreteria di gabinetto del Duca: [...] abilita i causidici e notari; [...] decide sui ricorsi contro giudici o altri ufficiali giudiziari, i contro causidici o notari». *Ibid.* si rammenta altresì come il presidente del Supremo Consiglio di Giustizia ricoprisse pure la carica di Consigliere intimo per gli affari di giustizia e di grazia. La lettera, lo si ricorda ora, è firmata A.N. e – lo si precisa pure ora – l'anonimo autore asserisce d'aver, sulla materia, consultato in via preventiva diversi operatori forensi, a vario titolo ed a vario grado, dello Stato estense.

<sup>130</sup> *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi*, Modena 1852, libro primo, *Delle persone che hanno parte nell'amministrazione della giustizia, e delle rispettive loro attribuzioni*, titoli ottavo (*Degli avvocati*) e nono (*Dei procuratori a litis*). Sulla presenza di detto preambolo cfr. N. Taruffo, *La giustizia civile*, cit., pp. 90 s.; non più d'un cenno in M. Vellani, *Lineamenti del codice di procedura civile per gli Stati estensi del 1852*, in N. Picardi – A. Giuliani (cur.), *Testi e documenti per la storia del processo*, II sezione, *Codici degli Stati italiani preunitari*, XI, *Codice di procedura civile per gli Stati estensi, 1852*, Milano 2003 (ove è anche un'ed. anastatica del codice).

<sup>131</sup> Cfr. N. Taruffo, *La giustizia civile*, cit., pp. 90 ss. *citt.* La tuttora più completa analisi della genesi e delle vicende formative del codice di procedura civile estense è quella di A. Lattes, *La formazione dei Codici estensi civile e penale alla metà del secolo XIX*, Modena 1930, *passim* (breve disamina degli intenti sovrani al riguardo della necessità dell'emanazione dei codici si legga *Ivi*, p. 4). La novità dei codici e l'apprezzabilità rispetto ad una restante opera d'ammodernamento giudicata invece troppo timida e dai modesti risultati, è segnalata in O. Rombaldi, *Gli estensi al governo*, cit., pp. 144-150. L'intento rispondente all'urgente necessità d'unificazione e snellimento della normativa per tutto lo Stato, affidato all'opera di tecnici reputati di buon livello culturale e d'apprezzabile preparazione, si collegano in E. Dezza, *L'altra faccia della medaglia. Scelte repressive e aperture liberali nel Codice di Procedura Criminale per gli Stati Estensi del 14 dicembre 1855*, in A. Padoa Schioppa - M.G. Di Renzo Villata - G.P. Massetto (cur.), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, tomo I, Milano 2003, pp. 769 ss.

<sup>132</sup> Cfr. N. Taruffo, *Ibid.*

<sup>133</sup> *Supra*, note precc.; C.E. Tavilla, *Avvocati modenese e reggiani*, cit., p. 366. L'intento generalmente ordinatorio e semplificatorio della normazione codicistica di Francesco V è evidenziata, tra gli altri, in M. Cavina, *Il ducato virtuoso. Dalla cultura giuridica estense al tradizionalismo austro-estense*, in *Diritto e filosofia*

tuttavia approdare all'individuazione tipica delle rispettive figure e dei relativi ruoli all'interno del processo: di rappresentanza tecnica da parte del procuratore, di consulenza difensiva da parte dell'avvocato<sup>134</sup>. Qui la distinzione pare fondamentalmente incardinata sulla distinzione mera delle giurisdizioni avanti le quali gli uni o gli altri avrebbero potuto prestare la loro opera, nel senso che agli avvocati era riservata la rappresentanza e la difesa avanti il neo-istituito Supremo Tribunale di Revisione<sup>135</sup>; possibile invece ai procuratori la rappresentanza e la difesa avanti le rimanenti ed inferiori magistrature e giurisdizioni<sup>136</sup>, salva la facoltà per gli avvocati di patrocinare anche avanti a queste<sup>137</sup>.

Sancito ciò, e del pari stabilito l'obbligo per le parti di stare in giudizio a mezzo di costoro salvi i casi singolarmente ed eventualmente eccettuati<sup>138</sup>, fondamentalmente le uniche differenziazioni di trattamento normativo derivavano da esigenze tecniche: così, ad esempio, la previsione (art. 78 del codice di procedura) dell'onere d'elezione del domicilio, da parte dei procuratori legali, nella circoscrizione del giudice o del tribunale adito<sup>139</sup>; norma non espressamente ripetuta per gli avvocati, in quanto abilitati direttamente al patrocinio ed alla difesa avanti il Supremo tribunale indipendentemente da una loro elezione di domicilio<sup>140</sup>; e comunque perché, nel caso in cui un avvocato avesse esercitato le funzioni di procuratore alle liti presso

---

*nel XIX secolo. Atti del seminario di studi, Università di Modena, Facoltà di Giurisprudenza, 24 marzo 2000, Milano 2002, pp. 25 ss., pp. 30 ss.; N. Taruffo, La giustizia civile, cit., pp. 90 ss. cit.*

<sup>134</sup> P. Alvazzi del Frate, *Sulle origini dell'Ordine degli avvocati dall'Ancien Régime all'Italia liberale*, ora in "Panorami: riflessioni, discussioni e proposte sul diritto e l'amministrazione", VI, 1994, pp. 18 s.; H. Siegrist, *Gli avvocati nell'Italia*, cit., pp. 146 ss.; cfr., quanto alla prima op. qui cit., la sua prima versione francese (*Les origines de l'Ordre des avocats en Italie: l'influence du modèle français pendant la Restauration*, in *Les structures du barreau et du notariat en Europe: de l'Ancien Régime à nos jours, études réunies sous la direction de Jean-Louis Halpérin*, Paris 1996, pp. 113-118).

<sup>135</sup> *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi*, lib. I, parte I, tit. VIII cit., art. 61, p. 14: "Gli avvocati hanno il diritto esclusivo di rappresentare le parti dinanzi il Supremo Tribunale di Revisione". *Ivi*, p. 15, art. 64: "L'avvocato può anche esercitare le funzioni di Procuratore a liti". *Ivi*, tit. IX, art. 72, p. 16: "I Procuratori a liti sono incaricati di rappresentare e difendere le parti davanti le Giusdicenze ed i Tribunali di prima istanza e di appello"; a seguire, art. 73: "Essi hanno il diritto di fare gli atti occorrenti all'istruzione della causa fino alla sentenza, e per l'esecuzione della medesima". Sul Supremo Tribunale di Revisione e sulla sua istituzione, cfr. C.E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia*, cit., pp. 45 ss., nonché *passim* a pp. 34-45, per raffronti con la precedente istituzione del Supremo Consiglio di Giustizia. Il mero organigramma dell'ordinamento degli uffici giudiziari del 1852 si riscontri in G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., pp. 112 s.

<sup>136</sup> *Codice di procedura civile*, cit., artt. 72 e 73 cit., e cfr. *Ivi*, art. 74: "Nessuno può comparire in giudizio avanti le Giusdicenze ed i Tribunali senza l'intervento di un Procuratore a liti, tranne i casi nei quali la legge diversamente dispone".

<sup>137</sup> *Ivi*, art. 64 cit.; C.E. Tavilla, *Avvocati modenesi e reggiani*, cit., p. 366 cit.

<sup>138</sup> *Ivi*, art. 74 cit.

<sup>139</sup> *Ibid.*: "I procuratori a liti, se non hanno domicilio reale nella giurisdizione del Giudicante o del Tribunale adito, debbono ivi eleggerne uno nell'atto della prima loro giudiziale comparsa: altrimenti s'intende eletta la porta esteriore della Giusdicenza o del Tribunale, ove saranno affissi gli atti, il che terrà luogo d'intimazione".

<sup>140</sup> Il numero degli esercenti è sempre evincibile dagli elenchi di cui agli almanacchi di corte *ad annum*, e cfr il sintetico sondaggio, con alcune inesattezze e cit., in Montale, *Ducato di Parma e Piacenza*, cit., pp. 245 s.

giurisdizioni inferiori, gli sarebbero state altrettanto evidentemente applicabili le norme generali sui procuratori.

La disciplina afferente i procuratori alle liti veniva delineata in buona parte per espresso rinvio a quella relativa agli avvocati<sup>141</sup>. Così è per tutti gli articoli che sanciscono incompatibilità tra funzioni giudicanti assunte in causa da un parente stretto od un affine entro un dato grado del legale<sup>142</sup>; così è della ristabilita incompatibilità tra le funzioni d'avvocato o di procuratore e la professione di notaio, disposizione peraltro mitigata dalla previsione d'apposita norma transitoria che ne stabiliva l'entrata in vigore solo dopo due anni da quella del codice<sup>143</sup>. Non veniva richiamata, invece, una norma inserita entro il corpo del titolo riservato agli avvocati ma di portata generale per contenuto e formulazione, che sanciva una generale incompatibilità tra le funzioni difensive più latamente intese e le cariche di giudice, di conciliatore e di procuratore ducale<sup>144</sup>. Del pari, analoga disciplina veniva resa applicabile ai procuratori, in riferimento alla materia della revoca del mandato e della sua rinuncia ad opera del professionista<sup>145</sup>.

Norme del genere paiono peraltro orientate più che altro ad un diretto e marcato intento di salvaguardia della continuità dell'attività processuale, piuttosto che dello stesso interesse delle parti. Il risultato, in ogni modo, era l'ufficializzazione d'una serie di limiti alla libertà d'azione e d'operato del professionista forense, che si sostanzia ad esempio nell'onere di mantenere la difesa, in caso di rinuncia al mandato, quantomeno finché non fosse esaurita la procedura per la loro definitiva liberazione da ogni obbligo: vale a dire, notifica alla parte della rinuncia, in uno con intimazione alla nomina di nuovo difensore entro otto giorni dalla stessa<sup>146</sup>; e con possibilità, in caso contrario e solo ad iniziativa della controparte in causa, di far istanza al giudice per ottenerne la nomina d'un altro, facente funzioni di sostituto interinale<sup>147</sup>.

Posta, quale unica garanzia, la previsione che detta nomina interinale fosse

---

<sup>141</sup> *Codice di procedura civile*, lib. I, parte I, tit. IX, art. 75: "Le disposizioni degli articoli 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 sono comuni anche ai Procuratori a liti".

<sup>142</sup> *Ivi*, tit. VIII, art. 63: "Gli Avvocati non possono assumere la difesa di quelle cause, nelle quali sia giudice il padre o l'avo od il suocero od il fratello".

<sup>143</sup> *Ivi*, art. 65: "Sono incompatibili le professioni di Avvocato e di Notaro". *Ivi*, *Disposizioni transitorie*, art. 4, p. 267: "L'incompatibilità del contemporaneo esercizio delle due professioni di avvocato e di notaio stabilita nell'articolo 65 di questo Codice, produrrà il suo effetto due anni dopo l'attuazione del medesimo". *Ivi*, art. 6, p. 268: "Le disposizioni... comprendono anche i procuratori a liti".

<sup>144</sup> *Ivi*, libro I, parte I, tit. VIII cit., art. 62: "È vietato ai Conciliatori, ed ai Giudici in attualità d'impiego, ai Procuratori, e Vice-Procuratori Ducali, e al Procuratore Generale, di prendere la difesa delle parti sia verbalmente, sia in iscritto, sia a titolo di consulto, nanti i Giudicanti ed i Tribunali".

<sup>145</sup> *Ivi*, artt. 66, 67 e 68, solo il primo dei quali afferente la revoca ("Le parti non possono rivocare il proprio Avvocato, senza sostituirne un altro. Gli atti seguiti in concorso dell'Avvocato rivotato sono validi, finché non si notifici giudizialmente il cambiamento alla controparte").

<sup>146</sup> *Ivi*, art. 67 cit.: "Possono gli Avvocati rinunciare all'assunto patrocinio, facendo intimare alle parti, da cui furono nominati, atto motivato della rinuncia con assegnazione di giorni otto ad averne eletto un altro".

<sup>147</sup> *Ivi*, art. 68 cit.: "Se le parti nel prefisso termine, non hanno eletto altro Avvocato, od abbiano dichiarato con atto verbale da riceversi dal cancelliere di recusare la rinuncia, il Giudice, sopra istanza dell'Avvocato avversario, e con decreto inappellabile, o rigetta la dimanda dello stesso Avvocato, o passa ad eleggerne provvisoriamente un altro in sostituzione del rinunciante".

notificata per conoscenza alla parte assegnataria<sup>148</sup>, con ciò il codice introduceva pertanto una limitazione pesantissima, non solo alla libertà per il procuratore, ma anche allo stesso cliente, destinatario d'una nomina cui non avrebbe potuto opporre il silenzio, se non a prezzo di vedersi assegnato d'ufficio un legale, a propria volta fondamentalmente eletto *ad libitum* del magistrato. Un'altrettanto verosimile reazione, questa, ad una perdurante accentuazione d'una sua visione privatistica, retaggio della tradizione del diritto comune<sup>149</sup>. Del resto, anche qui poteva intervenire il riequilibrio singolo del sovrano, con potestà assolute che non tardava, anche in materia, ad essere successivamente e *pro parte* recata alla luce dal provvisorio governo Farini, paradossalmente proprio quando provvedimenti consistevano nel diniego delle esenzioni impetrate<sup>150</sup>. Vero è che all'impulso di parte non si rinuncia nonostante tutto: sì che è demandato alla controparte far nominare un avvocato all'altra in sostituzione di quello rinunziante, norma esemplata sull'analogo metodo che viene sancito per il caso della morte d'un avvocato difensore<sup>151</sup>. In simile caso, però, la

<sup>148</sup> *Ivi*, comma II: "In questo caso si notifica alla parte l'elezione provvisoria, acciocché, volendo, proceda alla nomina di un altro Avvocato".

<sup>149</sup> Aspetti, su cui più volte avevo modo d'intrattenermi, nei miei *Il codice di procedura civile estense* cit. e *Luigi Cassiani Ingoni e la Gazzetta*, cit., *passim*, anche per riferimenti bibliografici. L'intento di reazione all'indeterminatezza delle procedure precedenti, corrette dal codice del 1852, tramite (anche) l'applicazione di scansioni temporali determinate e perentorie, è rammentato in M. Cavina, *Il ducato virtuoso*, cit., pp. 30 ss. Altri cenni generali in N. Taruffo, *La giustizia civile*, cit., pp. 90 ss. più volte cit., nonché, per ulteriori spunti e con esemplificazione delle correnti giuridiche locali, tratte però dalla mera legislazione di diritto sostanziale e dalla dottrina su d'essa fiorita, ancora M. Cavina, *Il potere* cit., II, pp. 458-480, *passim*. In termini generali, non limitati alle condizioni ed allo stato dei ducati estensi, una breve disamina dell'istituto processuale civile dal secolo XVIII in poi si legga in A. Campitelli, voce *Processo civile (diritto intermedio)*, in "Enciclopedia del diritto", XXXVI, Milano 1987, pp. 94-100, e più ancora in N. Picardi, voce *Processo (diritto moderno)*, *Ivi*, pp. 113 ss.

<sup>150</sup> E che si riscontrano difatti in *Documenti riguardanti il governo degli austro-estensi in Modena dal 1814 al 1859 raccolti da Commissione apposita istituita con decreto 21 luglio 1859 e pubblicati per ordine del Dittatore delle provincie modenesi*, tomo secondo, Modena 1860, parte III, sez. 2, *Chirografi varii*, di cui si menzionano qui, ad esempio, il n. LVII, p. 53 ("A supplica del dottor A.C. di Reggio, il quale [...] chiedeva sussidio sovrano per aiutare un fratello di lui a proseguire gli studj [p. 54] intrapresi di Giurisprudenza, Francesco V rescrisse colla solita clemenza: "[...] Vi sono anche troppi studenti, quindi non si fa luogo alla domanda. Modena, 15 dicembre 1858"), il n. LXXXI, p. 80 ("A supplica di N.N. per sussidj, affine di mantenere il figlio negli studj in Reggio, Francesco V rescrisse: "Non intendiamo di favorire la propagazione dei dottori e di sviare il figlio dal mestiere del padre. Modena, 13 febbrajo 1852"), il seguente n. LXXXII ("A supplica del dottor I... di Massa, che laureatosi a Lucca, chiedeva l'esercizio della procura in Massa ed in Carrara, Francesco V rescrisse: [p. 81] "Legali ve ne sono troppo dappertutto, quindi non si fa luogo alla dimanda. Pavullo, 20 ottobre 1854"), il n. XC, p. 85 ("A supplica di un Finalese che erasi laureato in legge a Bologna, e chiedeva di poter fare negli Stati Modenesi la pratica legale; rescrisse: "Vi sono anche troppi laureati in paese per poter credere non dannosa una deroga che ne aumenti ancora il numero. 7 novembre 1853"), cui s'aggiunga un *Altro piccolo abbozzo autografo relativo a Francesco V*, *Ivi*, p. 84: "230 è il personale legale del Giudiziario, compresi gli uffizi delle Ipoteche di 8 persone legali. I Causidici e Notari vi sono infiniti. Dunque i Legali per anno sono pochi. Pei 230 se ne richiedono almeno 24 Convittori, dunque 12 a 12 fra due anni [...]".

<sup>151</sup> *Codice di procedura civile*, libro I, parte I, tit. VIII, art. 69, p. 15: "La morte dell'Avvocato accaduta prima del [p.16] l'udienza, quando ha luogo, o prima che siano passati gli atti ai giudici per la prolazione della sentenza, sospende il giudizio finché non ne sia sostituito un altro. E' però a quest'effetto, sopra istanza della controparte, prefisso un congruo termine, non maggiore di giorni otto, al principale dell'Avvocato defunto. Ove in detto termine non segua l'opportuna nomina, il

norma pareva meglio attagliarsi alle circostanze, anche perché la si completava prevedendo la sospensione necessaria ed *ipso iure* del processo in cui l'un difensore fosse mancato: disposizione che invece veniva dimenticata o comunque preterita, a proposito del caso della rinuncia al mandato, benché l'assenza d'espressa contemplazione d'un obbligo a chiare lettere di continuità degli effetti del mandato, fino a sostituzione, potesse in concreto far sorgere analoghi dubbi ed analoghi blocchi dei procedimenti in corso<sup>152</sup>.

Del resto, al di là di tutto, che si cercasse almeno di mantenere un residuo di sostanza di liberale professione procuratoria, paiono indice norme che, a loro volta, elidono formalità quali la necessità di rilascio d'un mandato scritto o procura alle liti dalla parte al difensore-procuratore. Obbligo di forma, che veniva cancellato o non contemplato per cause di minor valore, inferiore a 500 lire, e per tutti gli altri casi e materie che non fossero quelli soli di servitù od altri diritti reali<sup>153</sup>; ed anche in quei casi, non senza una precisazione, in tema d'equipollenza al mandato dell'esibizione o della produzione che, in giudizio, il procuratore del convenuto avesse effettuato del libello introduttivo notificato alla parte da lui rappresentata e difesa<sup>154</sup>.

## 6. Il Collegio degli avvocati e il suo regolamento

Altre evoluzioni di queste tendenze si trovano nel regolamento appositamente emanato per l'istituzione del Collegio degli avvocati, i quali vengono anche formalmente distinti dai meri causidici e procuratori, mediante chirografo del 14 ottobre 1852<sup>155</sup>: provvedimento che istituisce *ex novo* un organismo collegiale categoriale per il neonato Ordine degli avvocati<sup>156</sup>. Anche qui il legislatore conserva una facoltà di concessione *motu proprio* dell'aggregazione di taluno al Collegio degli avvocati; si rispolveravano così e si facevano tornare in auge le ammissioni *ex gratia speciali* che, nel sistema corporativo del diritto comune, tanta parte

---

giudice, ad istanza come sopra, destina un Avvocato provvisorio che rappresenti il rendente. Si notifica a questo il relativo decreto perché, volendo, proceda ad altra elezione”.

<sup>152</sup> *Ivi*, art. 70: “La morte delle parti, o di alcuna di loro, accaduta in pendenza del giudizio, non fa cessare il mandato dell'Avvocato, il quale cessa soltanto allorché gli eredi avranno intimato alla controparte la sostituzione di un altro Avvocato a norma degli articoli 67, 68”.

<sup>153</sup> *Ivi*, tit. IX, art. 76, p. 17: “Non possono i Procuratori a liti nelle cause di un merito superiore ad italiane lire cinquecento, ed in quelle di servitù ed altri diritti reali di un valore indeterminato, intervenire in giudizio, se non muniti di mandato in forma autentica, o per iscrizione privata riconosciuta nelle firme a tabellionato notarile”. *Ivi*, comma II: “Possono però procedere ad atti di comiato e di mera diffidazione, anche senza l'esibizione del mandato”.

<sup>154</sup> *Ivi*, art. 77: “Per rispetto al Procuratore a liti del reo convenuto l'esibizione dell'atto di citazione dell'attore tiene luogo al mandato”. *Ivi*, comma II: “Questo però è necessario, ove essi intraprendano giudizio di riconvenzione”.

<sup>155</sup> Ma edito anche a sé, col titolo di *Regolamento sopra il Collegio degli Avvocati in Modena*, Modena 1852 (*brochure* di 4 carte), ed in ogni caso inserito anche in *Collezione generale*, cit., tomo XXXI, parte unica, Modena 1852, n. 26, pp. 344 ss., che costituisce la fonte qui presa a riferimento. Ne rammenta l'istituzione C.E. Tavilla, *Avvocati modenesi e reggiani*, cit., p. 366 più volte cit.

<sup>156</sup> *Regolamento sopra il Collegio*, cit., preambolo: “Sua Altezza Reale [...] si è degnata di approvare con venerato Chirografo del 14 corrente mese il seguente Regolamento, che dovrà considerarsi come parte dell'altro 28 Dicembre 1816...”.

nell'immatricolazione agli organismi collegiali avevano costituito<sup>157</sup>. Ciò, a corredo dell'altrettanta discrezionalità che veniva attribuita all'organismo altrimenti investito delle approvazioni in via ordinaria, vale a dire lo stesso Supremo Tribunale di Revisione. Nessun altro prerequisite era difatti richiesto, se non l'esercizio dell'attività procuratoria da almeno dieci anni al momento della richiesta d'iscrizione<sup>158</sup>, unitamente – e come logico era attendersi – alla richiesta necessità d'un certificato di buona condotta, da rilasciarsi a cura del ministero di buon governo<sup>159</sup>.

Con tutto ciò, la mera apparenza della concessione di poteri autonomi al Collegio si completa, nel momento in cui la nomina delle stesse maggiori cariche d'esso, esemplate del resto sulla struttura dei Collegi dei causidici, ossia il priore e due sindaci, veniva essa pure demandata al sovrano<sup>160</sup>. Di questa scorta, la stessa parte nel giudizio disciplinare, attribuita al Collegio degli avvocati, si riduce infine ad un'esigua sostanza. In questo senso, pare anzi maggior garanzia che la decisione finale sulle sanzioni disciplinari venisse comunque affidata alla magistratura suprema, salvi i casi più gravi, importanti una possibile sospensione superiore ai tre mesi, avvocati direttamente al ministro di grazia e giustizia: egli pure ridotto a funzioni consultive per un provvedimento disciplinare lasciato alla diretta volontà e decisione sovrana<sup>161</sup>, così

<sup>157</sup> *Ivi*, art. 6, p. 345: "Apparterranno inoltre al Collegio... que' Causidici della Capitale e delle altre Città dello Stato, i quali per Sovrana Concessione ottengano la qualità d'Avvocato". Una bella disamina del fenomeno delle ammissioni ai Collegi *iusu principis*, per l'età moderna e limitatamente al peculiare caso parmense, si legga in S. Di Noto Marrella, *Il Collegio dei dottori e giudici e la Facoltà legale parmense in età farnesiano-borbonica (1545-1802)*, Padova 2001, pp. 133-137 (ma vale la pena una scorsa tutto il relativo paragrafo fino a p. 159), cenni ripresi anche in Id., *Il collegio dei giuristi di Parma*, in *Gesuiti e università in Europa (secoli XVI-XVIII), Atti del Convegno di studi. Parma, 13-14-15 dicembre 2001*, Bologna 2002, pp. 190 ss. Un telegrafico cenno in termini generali al fenomeno anche in Id., "Doctores". *Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune*, II, Padova 1994, p. 372. Collateralmente, non si trascuri neppure Id., *Collegi professionali e Studio: l'esperienza parmense in età farnesiana e borbonica*, in "Annali di storia delle università italiane", IX, 2005, pp. 47-60, anche se non incidenti direttamente sul tema qui ora trattato. Nessun cenno, quanto al caso modenese, in G. Della Fontana, *Il collegio... 1337-1797*, cit.

<sup>158</sup> *Regolamento*, cit., art. 4, p. 344: "Chi aspira in avvenire alla professione di Avvocato ne farà apposita dimanda al Supremo Tribunale di Revisione". *Ivi*, comma II: "Dovrà tale dimanda essere corredata I. Dell'attestato di un Tribunale di prima istanza, comprovante nel ricorrente il continuato e lodevole esercizio della Procura per un decennio; [p. 345] 2. Di un certificato del Ministero di Buon Governo, da cui risulti nulla emergere a carico del ricorrente medesimo in oggetti morali e politici". *Ivi*, art. 5: "Il Supremo Tribunale di Revisione delibera introno la prece: ove venga questa accolta, stende l'atto relativo, e ne rilascia copia autentica a chi ricorre, da presentarsi al Collegio degli Avvocati".

<sup>159</sup> *Ivi*, art. 4, comma II, n. 2 cit. L'istituzione del Collegio, l'inclusione nell'albo di tutti i causidici già abilitati alla difesa avanti il Supremo Consiglio, ed i requisiti (od uno almeno) per l'iscrizione di costoro al nuovo albo si rammentano in Campani, op. cit., pp. 20 s. più che per la descrizione dei dettagli tecnici o l'approfondimento su altra normazione coeva, in fatto assente, l'opera è tuttora pregevole per alcune chiose descrittive della vita collegiale di quel tempo, su cui cfr. meglio *Infra*, nel testo ed in note.

<sup>160</sup> *Regolamento*, cit., art. 7: "Il Collegio degli Avvocati avrà un Priore, due Sindaci, ed un Segretario». Art. 8: «Il Priore, ed i Sindaci sono eletti da Sua Altezza Reale».

<sup>161</sup> Impostazione confermata del resto dall'obbligo di giuramento di fedeltà al sovrano, sancito dall'art. 16 (*Ivi*, p. 346). Quanto al procedimento disciplinare, esso viene regolato *Ivi*, art. 12 ("Occorrendo che alcuno degli Avvocati manchi ai doveri della professione, sarà esso dal Priore ammonito"; *Ivi*, comma II: "Qualora però si tratti di grave trascorso, il Priore convoca il Collegio che ne stende rapporto, seduta stante, al Tribunale Supremo") ed art. 13 ("Il Tribunale Supremo provvede come [p. 346] potrà

come era dei casi passibili di cancellazione<sup>162</sup>.

L'attribuzione di fiducia e d'autoresponsabilizzazione della figura dell'avvocato (e dello stesso procuratore causidico), pertanto, diviene giustificata e possibile solo in dipendenza da una tendenziale incorporazione entro il sistema statuario dell'amministrazione della giustizia, benché a livello funzionale più che mediante una vera e propria istituzionalizzazione ed inclusione entro l'organico burocratico dello Stato (relativamente leggero durante tutta l'età austro-estense)<sup>163</sup>. Il tutto, con una regolamentazione che sconfessava la precedente unificazione estense degli albi. Una sostanziale eccezione, quest'ultima, nel panorama italiano del periodo: che interveniva, per giunta, in condizioni di perdurante radicamento generale, nella cultura dei professionisti forensi dell'Italia del periodo, d'una opinione fortemente elitaria ed autocelebrativa degli avvocati<sup>164</sup>. Apparenti eccezioni normative non costituiscono invero che accidentalità del tutto contingenti, ciò che accade ad esempio dell'automatica iscrizione, all'atto della formazione del Collegio degli avvocati, di tutti i soggetti *inscritti all'Albo degli Esercenti presso il Supremo Consiglio di Giustizia*<sup>165</sup>. Resta il fatto che metodo favoriva esso pure un personalismo ed una sostanziale informalità nell'applicazione pratica, considerati dequalificanti, pur se i relativi commenti debbono essere accolti con le opportune riserve, se non altro perché la raffigurata mediocrità intellettuale del ceto forense è smentita da accertate volontà d'aggiornamento e di conoscenza delle principali correnti contemporanee del pensiero giuridico<sup>166</sup>.

---

richiedere la qualità della mancanza, che viene attribuita all'incolpato, ed ove sia questi da sospendersi dall'esercizio dell'Avvocatura per un tempo maggiore di tre mesi, o meriti di essere rimosso dal Collegio, ne fa proposta al Ministro di Grazia e Giustizia"). *Ivi*, art. 14: "Il Ministro sente intorno all'esposto la Mente di S.A.R., e la partecipa al Tribunale Supremo per l'esecuzione de' Sovrani Comandi".

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., pp. 8 ss., più volte citt.

<sup>164</sup> Rammenta la sostanziale eccezionalità del caso estense, quanto alla normativa ordinamentale professionale, assieme a pochi altri, P. Alvazzi del Frate, *Sulle origini dell'Ordine*, cit., pp. 23 s. L'antagonismo avvocatizio avverso la categoria dei procuratori legali è sunteggiato in F. Aimerito, *Note per una storia delle professioni forensi: avvocati e causidici negli Stati italiani del periodo preunitario*, in "Rassegna forense. Rivista trimestrale del Consiglio Nazionale Forense", anno XXXVII, 2004, pp. 386-393, con specifico riferimento alla situazione degli Stati sabaudi della Restaurazione. Qualche spunto, genericamente, anche in H. Siegrist, *Gli avvocati dell'Italia del XIX secolo*, cit., pp. 146 s. e nel più rilevante, sotto altri profili, F. Tacchi, *Gli avvocati italiani*, cit., pp. 31-34. Quanto alla differenziazione anche di prestigio tra la categoria degli avvocati e quella dei procuratori, in uno con la distinzione e specializzazione nel corso del Settecento della categoria degli avvocati professionisti rispetto a quella dei giudici-avvocati o degli intercambiabili dottori e giureconsulti collegiati, l'esempio interessante del caso veneto è riassunto in L. Teodoldi, *Del difendere. Avvocati, procuratori e giudici a Brescia e Verona tra la Repubblica di Venezia e l'età napoleonica*, Milano 1999, pp. 33 ss., pp. 35 ss., con temi parzialmente anticipati, quanto al caso bresciano, in Id., *Il Foro civile bresciano tra età moderna e "modernità". Avvocati, causidici e intervenienti della Terraferma veneta dopo il 1797*, in *Avvocati Medici Ingegneri*, cit., pp. 207 ss. Per il caso lombardo, cfr., con disamina generale affrontata per tutta l'età moderna, C. Penuti, *Il ruolo dei giuristi*, cit., pp. 90 ss. (e, con considerazioni non vincolate ad un preciso territorio, pp. 81 ss.).

<sup>165</sup> *Regolamento*, cit., art. 3, p. 344: "Faranno parte del Collegio degli Avvocati i Causidici, che al primo Novembre prossimo venturo si trovano iscritti nell'albo degli esercenti presso il Supremo Consiglio di Giustizia".

<sup>166</sup> Si noti quanto chiosato da anonimo autore in *Seconda lettera di un giureconsulto degli stati romani sopra i codici estensi*, in "La Temi", volume IV, fasc. XXXIX, 1853 (dicembre), p. 172: "La Magistratura estense,

Comunque, il sistema viene posto celermente in funzione, forse proprio quale portato dell'avvertita esigenza di modernizzazione non più procrastinabile<sup>167</sup>. I soliti almanacchi di corte danno tempestivamente conto della formazione del Collegio degli avvocati e dei suoi membri almeno dal 1853<sup>168</sup>, sempre inattuata la disposizione che come visto, fin dal 1816, avrebbe imposto l'annua pubblicazione a stampa dei vari albi<sup>169</sup>. Poche sarebbero peraltro le fonti da cui apprendere alcuni particolari di prassi

---

ed anche la Curia, non mancano di alcune *notabilità*; e vi sono persone dotte ed alle quali, ove fossero francamente consultate, non mancherebbe anche la indipendenza dell'opinione, e lo schiarito affetto per il loro paese. Ma scendendo dai gradi superiori, sia per i metodi che si tenevano negli studj forensi, sia per le pratiche che vegliavano nell'esercizio curiale, non poteva trovarsi gran soccorso e guida agl'ingegni; e di qui nemmeno era dato aspettare buoni materiali ed utili cooperazioni per la compilazione del Codice civile; anzi senza riforme apposite vi è da temere, che molti di quelli che maneggiano il nuovo Codice non giungeranno a ritrarne i desiderabili vantaggi. Non vi parlo di ciò che succede nelle Cancellerie, e moltomeno (*sic*) delle minuzie disciplinari, e non mi appartiene davvero di fare minime allusioni personali; giacché in tutto questo vi è forse qualcosa che potrebbe accennarsi parlando del *Codice di procedura*; ma tutto il di più entra nelle providenze locali e governative che in un Giornale scientifico non si sogliono discutere". Ma cfr., quanto all'aggiornamento in genere dei giuristi estensi dell'epoca, ed alla circolazione di teorie, pensieri e relative fonti, le annotazioni in Cavina, *Itinerari*, cit., pp. 192 ss., che riprende pressoché pedissequamente, nelle pp. citt., il precedente Id., *Il potere*, cit., I cit., pp. 4 ss.; altre annotazioni in E. Dezza, *L'altra faccia*, cit., pp. 769 s.

<sup>167</sup> Sia pure come generalmente descritta e contestualmente stigmatizzata in quanto presuntivamente attuata di malavoglia e tardivamente, in A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia*, cit., pp. 710 ss. (altre note sul tema *Ibid.*, pp. 612 ss.).

<sup>168</sup> La lista degli avvocati iscritti presso il Collegio modenese vi compare fin dalla prima uscita immediatamente successiva alla sua istituzione (*Almanacco della R. Corte e degli Stati Estensi*, Modena 1853, che dà appunto per formato, in allora, il Collegio degli avvocati in Modena); priore ne è Bartolomeo Veratti, segretario Guglielmo Raisini [p. 265]; nel 1853, oltre agli stessi ed a due sindaci (*Ibid.*), fanno parte dell'albo degli avvocati abilitati n. 34 professionisti [p. 266]. Nella precedente edizione del 1852, è ancora indicata l'esistenza, sulla base del vecchio ordinamento, del Collegio dei causidici di Modena (*Almanacco*, cit., Modena 1852, pp. 254 s.); lo segue (pp. 255 s.) l'*Albo dei causidici della provincia di Modena in attualità d'esercizio*, quindi (p. 256) l'*Elenco dei procuratori esercenti presso le Giurisdicenze forensi delle provincie di Modena e Garfagnana*. Sulla figura di Bartolomeo Veratti, professore di giurisprudenza forense e diritto patrio nell'Ateneo modenese, presidente del Tribunale di Revisione ed indiretto ispiratore di parte almeno della codificazione estense, cfr. M. Cavina, *Il potere*, cit., II, pp. 430 ss. e note ivi, p. 436, p. 459 e *passim*; C.G. Mor – G. Di Pietro, *Storia*, cit., I, p. 135, p. 324; G. Manni, *La polemica cattolica*, cit., pp. 209 ss., pp. 198 ss., tutti citati anche nel mio *Luigi Cassiani Ingoni*, cit., p. 228 e note ivi. Sulla figura dell'avvocato e professore Guglielmo Raisini, sulla sua opera e sulle sue tendenze ideologiche e scientifiche, cfr. i cenni ed i rimandi bibliografici che già operavo nella mia op. ult. cit., nonché ed ancora nel mio *Il Codice di procedura civile*, cit., *passim*, relativamente alla quale bibliografia rammento qui soltanto Lancellotti, op. cit., pp. 46 ss., nonché il medesimo C.G. Mor – G. Di Pietro, *Ivi*, p. 291.

<sup>169</sup> *Regolamento* 28 dicembre 1816, sempre in *Collezione generale*, cit., cit., art. 14, p. 127: "Questo elenco sarà dal Collegio trasmesso al rispettivo Tribunale di Giustizia, il qua [p. 128] le, dopo di averlo colle sue osservazioni inoltrato al Supremo Consiglio, ed ottenutane l'approvazione, lo rimetterà al Collegio, affinché lo pubblichi colle Stampe" (quanto, appunto, alla formazione ed alle modalità di pubblicazione dell'albo dei causidici già esercenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento); nonché art. 37, p. 135: "...il Col [p. 136] legio [...] ascriverà l'aspirante all'*Albo* dei Causidici ad esso addetti, dando di ciò notizia al Pubblico con avviso a stampa". Non si conserva traccia d'elenchi o d'avvisi stampati negli Archivi di Stato di Modena e di Reggio, salve migliori indagini su quest'ultimo, allo stato possibili solo quanto agli indici post-unitari dei cataloghi dei vari fondi, inaccessibili questi ultimi.



della vita collegiale o della categoria di quegli anni, senza basarsi su memorie e racconti in presa diretta, nella specie costituiti da un breve opuscolo, che, in occasione della sua elezione a segretario del neo-costituito Ordine degli avvocati nel 1874, veniva steso dal modenese avvocato Silvio Campani su incarico del Consiglio dell'Ordine modenese<sup>170</sup>. Un resoconto redatto ad ancor breve distanza di tempo dagli ultimi anni del regime austro-estense, quando ancora vivo doveva essere il ricordo di certi fatti: ciò, non senza tenere conto che il regolamento del 1852, sarebbe stato destinato a relativamente lunga sopravvivenza, almeno nella sostanza e salvi gli aggiustamenti (consistenti essenzialmente nell'introduzione di un'incompatibilità tra l'esercizio dell'avvocatura e della professione di procuratore, con conseguente onere di scelta per gli avvocati, da ultimo fissato al termine del giugno 1862)<sup>171</sup>.

La sopravvivenza in questione, peraltro, veniva garantita pure all'istituzione collegiale da esso creata, sostanzialmente fino all'emanazione del primo ordinamento forense unitario: quello, appunto, del 1874<sup>172</sup>. E' la stessa fonte a darci difatti notizia di rimostranze della categoria, a fronte dello stabilimento dell'incompatibilità tra l'esercizio della professione curiale e del notariato, concretizzatosi dapprima in un provvedimento ministeriale del 16 ottobre 1854, che stabiliva il termine entro cui gli avvocati avrebbero dovuto formalmente comunicare la loro scelta<sup>173</sup>; quindi, in una rettifica con chirografo ducale, mediante la quale gli avvocati esercenti il notariato avrebbero potuto continuare a perorare cause avanti il solo Tribunale di Revisione<sup>174</sup>: unica concessione invero concretamente ottenuta, respinta un'altra successiva supplica al sovrano per ottenere la completa eliminazione d'ogni divieto<sup>175</sup>. E' sempre lo stesso

<sup>170</sup> Trattasi dell'operetta *Il Collegio degli Avvocati in Modena*, cit. più volte, nel cui preambolo ed al cui termine l'autore, che in quest'ultimo professa la sua qualifica, dichiara essergli stata l'opera sollecitata dal Consiglio del neo-costituito Ordine forense.

<sup>171</sup> La legge sull'ordinamento giudiziario sarda entrava in vigore, per decreto Farini, col primo gennaio 1861; del pari entrava in vigore, in egual data, quella sarda sull'esercizio della professione di procuratore (*Ivi*, pp. 22 s.). Il Collegio degli avvocati del 1852 continuava ad esistere, salva appunto la necessità di scegliere tra procura ed avvocatura, che si rendeva necessaria a causa dell'incompatibilità tra le due professioni, stabilita dall'ordinamento professionale procuratorio sardo (art. 3); la scelta fu appunto prorogata a tutto il giugno 1862, come si ricorda *Ivi*, p. 23. Cfr. G. Della Fontana, *Il Collegio... 1797-1874*, cit., pp. 121 s.

<sup>172</sup> *Ibid.* La più compiuta disamina della disciplina delle professioni forensi in area sabauda nel periodo preunitario leggasi in F. Aimerito, *Note per una storia delle professioni forensi*, cit., pp. 379-412. Le vicende ed il dibattito antecedenti l'emanazione dell'ordinamento del 1874 sono riassunti in P. Alvazzi del Frate, *Sulle origini dell'Ordine*, cit., pp. 25 ss.; cenni parziali anche in *L'avvocatura a Reggio Emilia. Cenni storici*, cit., pp. 26 ss.

<sup>173</sup> L'incompatibilità dell'avvocatura col notariato, secondo la previsione del codice di procedura civile del 1852, si segnala in S. Campani, *Il Collegio degli Avvocati*, pp. 21 s., ove si rammenta anche la disposizione del ministero di grazia e giustizia in questione, mediante la quale i soggetti già esercenti entrambe le professioni vennero [p. 22] "interpellati a fare la scelta tra l'una o l'altra professione. In pendenza della quale scelta però, il Duca con suo rescritto 25 ottobre 1854 dispose che i componenti il Collegio degli Avvocati dal 1.º Novembre di quell'anno in avanti, e fino a nuova disposizione, avessero potuto, benché Notari, esercitare l'Avvocatura, ma solo limitatamente innanzi al Supremo Tribunale. Né valse una successiva istanza di questi contemplati nel sovrano rescritto per ottenere lo esercizio dell'Avvocatura anche innanzi ai Tribunali inferiori, tale istanza fu rigettata". Cfr. G. Della Fontana, *Il Collegio... 1797-1874*, cit., pp. 119 s.

<sup>174</sup> Campani, *Ibid.*

<sup>175</sup> *Ibid.*

autore a precisare poi l'uso di continuare ad iscrivere all'albo dei causidici anche gli avvocati, o perlomeno, deve intendersi, coloro che non avessero scelto di restringere l'attività a quella sola avvocazia propriamente detta<sup>176</sup>, riservato ai puri e semplici causidici il mero titolo di dottori.

## 7. Ultimi provvedimenti prima dell'annessione

Ulteriori e poche disposizioni, a livello regolamentare, salva la loro previsione di generale applicabilità, costituiscono a questo punto precisazioni, utili ad un più puntuale funzionamento, e che non cessano neppure in periodi critici per il ducato, come durante l'epidemia di colera del 1855; durante la quale, pur in piena diffusione del contagio, il ministro di grazia e giustizia emanava una circolare che imponeva l'onere d'elezione di domicilio degli avvocati presso le sedi dei tribunali d'appello o di quello di Revisione, intendendo essi patrocinarvi una causa, e sotto pena d'inammissibilità dell'azione<sup>177</sup>.

Altre disposizioni pratiche potevano essere state verosimilmente ispirate dalla condotta d'alcuni procuratori. Tale, probabilmente, il regolamento ministeriale del 22 febbraio 1859, emanato dal ministro di grazia e giustizia Cocchi<sup>178</sup>. Un insieme di

<sup>176</sup> *Ivi*, p. 22 cit., si precisa altresì che, del Collegio dei causidici, rimasero tuttavia "...a far parte anche gli Avvocati, che però furono in questo distinti del loro titolo, mentre gli altri causidici avevano quello soltanto di *Dottor?*", e che [periodo prec.] "Il Collegio degli Avvocati comprendeva adunque quei causidici che esercitavano solamente l'avvocatura, quelli che la esercitavano promiscuamente alla procura, e quelli che assieme al limitato esercizio dell'avvocatura avevano il Notariato".

<sup>177</sup> In *Collezione generale* cit., tomo XXXIV, Parte Unica, Modena 1855, n. 14, p. 59 (P. G. n. 3029): "Si dichiara che gli Avvocati intervenendo in causa in qualità di procuratori dinnanzi ai Tribunali di Revisione e di Appello, ove non abbiano un domicilio stabile appo i Tribunali medesimi devono eleggere un domicilio certo e determinato nella Città in che risiedono detti Tribunali, e che l'elezione deve farsi nella comparsa colla quale interponesi il reclamo, o nell'atto responsivo al reclamo stesso, od al più tardi nel processo verbale di riscontro negli atti di che nel Libro I° parte 2<sup>a</sup> titolo 29 del Codice di Procedura colla comminatoria che altrimenti si avrà per non interposto il reclamo od il relativo atto responsivo". L'atto è datato Modena 3 agosto 1855. Sull'epidemia di colera del 1855, si legga ancora la breve narrazione degli avvenimenti in A. Balletti, *Storia di Reggio* cit., pp. 714 ss., nonché T. Bayard De Volo, *Vita di Francesco V*, cit., tomo II, parte I, Modena-Torino-Milano-Venezia-Roma 1879, pp. 112 ss.

<sup>178</sup> Un'edizione della quale, a stampa e coeva, trovasi inserita in calce all'ed. anastatica cit. del *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi* (in *Testi e documenti*, cit., pp. 273 ss.). La figura di Filippo Cocchi è ormai almeno in parte nota agli studiosi. Avvocato reggiano, già censore e delegato di polizia (A. Balletti, *Storia di Reggio*, cit., p. 623, p. 632), fu come noto nominato a far parte della commissione originariamente incaricata dell'estensione dei codici (A. Lattes, *La formazione dei Codici Estensi civile e penale alla metà del sec. XIX*, Modena 1930, pp. 4 ss. e G. Bertuzzi, *La struttura amministrativa*, cit., p. 109), quindi nominato ministro di grazia e giustizia, in carica dal 1855 (*Ivi*, p. 113 e note *ivi*), il medesimo viene comunemente giudicato, benché in sé onesto e probo (A. Balletti, *Ibid.*), uno tra gli esponenti più retriivi della dottrina giuridica e della classe dirigente dell'epoca di Francesco V: cfr. M. Cavina, *Il potere*, cit., II cit., p. 445 nota 49, p. 459 e note *ivi* – ove un'osservazione circa un suo presunto defilarsi dalla commissione durante l'ultima fase della redazione della codificazione penale – nonché p. 470 (ove si citano le opinioni espresse da T. Bayard De Volo, *Vita di Francesco V*, cit., tomo IV, Modena-Torino-Milano-Venezia-Roma 1879, p. 270) ed inoltre p. 489 nota 155. Altri cenni in G. Manni, *La polemica cattolica*, cit., p. 198, p. 209, nonché in B. Donati, *Lo statuto estense. Quinto statuto italiano del 1848 ricostruito sui documenti inediti*, Modena 1947, p. 27. In un pro-memoria dell'arciduca Massimiliano d'Austria a commento ed esame del progetto di costituzione estense del 1848, con annessa lista di membri (in

disposizioni, dettato principalmente allo scopo di scongiurare appunto il ricorso defatigatorio a giudizi incidentali, ossia a quelle domande, incardinate entro un processo ordinario o sommario già radicato e pendente, nel quale l'inserzione d'un nuovo *petitum* si fosse resa necessaria dal sopravvenire di fatti od elementi a carattere latamente definito come eccezionale ed urgente dall'apposito titolo codicistico che regolava la materia<sup>179</sup>. Il tutto, con effetto di paralisi della domanda primigenia, postochè il codice espressamente prevedeva la sospensione della decorrenza di qualsivoglia termine in causa, e la sostanziale improcedibilità di qualsivoglia attività nel giudizio principale, fino alla definizione con sentenza passata in giudicato della questione incidentale<sup>180</sup>.

Posto che pertanto quest'ultima si trattava e si svolgeva con un vero e proprio giudizio parallelo, suscettivo d'autonoma impugnazione ed autonomamente impostato<sup>181</sup>, evidente è in sé la potenzialità dilatoria dell'espedito. Di fronte ad essa, il ministero tentava di porre un argine mediante l'istituzione d'un apparato dissuasorio, fondato su blande sanzioni contestualmente istituite (applicazione di sanzione pecuniaria da dieci a trenta lire per la parte che fosse rimasta soccombente nel giudizio incidentale, tanto in primo grado quanto in appello, e con obbligo di versamento cauzionale del minimo all'atto dell'iscrizione della causa d'appello)<sup>182</sup>. Una significativa

---

numero di 44) da nominarsi per l'eventuale costituenda camera, il Cocchi è definito "uomo di capacità, d'attività, che si dichiara sempre pei buoni principi, di ambizione, parlatore" ed è incluso tra i reggiani nominabili (B. Donati, *Ivi*, pp. 27 s., nota 1). Il passo è il medesimo parzialmente trasposto anche in Cavina, *Ivi*, p. 470 cit., nota 95. Brevissime note bibliografiche sul Cocchi anche in M. Mazzaperlini, *Repertorio bio-bibliografico dei reggiani illustri*, voce *Cocchi, Filippo*, in *Reggio Emilia. Vicende e protagonisti*, Bologna 1970, p. 364.

<sup>179</sup> La disciplina delle questioni incidentali è regolata entro il codice di procedura civile estense al libro I, parte II, tit. XXIII, *Delle dimande incidentali*, artt. 506 ss., pp. 117 s. La domanda incidentale è ammessa in una causa già pendente, per casi eccezionali non altrimenti specificati, ma in ogni modo non strettamente lasciati al vaglio d'ammissibilità del giudice (*Ivi*, art. 506 cit.: "Quando per sopravvenute straordinarie esigenze nelle cause ordinarie o sommarie si promuove qualche dimanda incidentale, il giudice, con decreto da notificarsi ad ambe le parti, ordina la comparsa delle medesime per giorno ed ora certi, entro un termine non maggiore di giorni sei"). Il previo controllo del giudice s'attua, difatti, in termini di vaglio dell'esistenza d'una effettiva sopravvenienza della questione rispetto al radicamento della causa principale, e di non manifesta infondatezza della domanda incidentale proposta (*Ivi*, art. 509, p. 118: "Tutte le dimande incidentali debbono farsi simultaneamente, ed il giudice rigetta d'ufficio quelle i di cui motivi già esistevano al tempo della prima dimanda, e quelle che gli risultano manifestamente destituite di fondamento"). In ogni caso, l'introduzione d'una domanda incidentale non manifestamente inammissibile o rigettabile comportava sospensione necessaria della causa principale (*Ivi*, art. 510, p. 118 cit.: "Pendente la definizione degli incidenti, non corrono i termini in causa; e quindi dal giorno in cui passò in giudicato il decreto incidentale, o da quello in cui si hanno gli incidenti per abbandonati... incomincia a decorrere il termine già prefisso dal giudiziale decreto a produrre quell'atto, che per l'insorto incidente non ebbe effetto"). In ogni caso, pertanto, l'effetto impediante la prosecuzione della causa principale perdura fino alla definizione, in termini di giudicato, di quella introdotta incidentalmente. Accennavo parzialmente a questi argomenti già nel mio *Luigi Cassiani Ingoni e la Gazzetta*, cit., pp. 180 ss.

<sup>180</sup> *Ivi*, Art. 510 cit.

<sup>181</sup> Artt. citt., e cfr. *Ivi*, libro I, parte II, tit. XXXII, *Delle appellazioni*, art. 828: "I termini ad appellare sono [...] di giorni cinque [...] nelle cause incidentali. I suddetti termini ad appellare cominciano a decorrere dal giorno dell'intimazione del decreto o della sentenza, e non sono prorogabili".

<sup>182</sup> Regolamento 22 febbraio 1859, cit., art. 16, p. 277: "Chi soccombente in prima istanza lo resta

recrudescenza, benché solo in via di principio, quasi dovuta ad una sorta di presunzione *de iure* di complicità colpevole del difensore con la parte in iniziative manifestamente intraprese ad arte<sup>183</sup>. Costui si sarebbe visto, con almeno apparente automatismo, condannato ad una serie di provvedimenti disciplinari. Nel caso di recidiva, vale a dire allorché per due volte anche in casi diversi il procuratore avesse patrocinato cause incidentali rigettate in due gradi di giudizio, lo stesso sarebbe andato soggetto a segnalazione presso il Collegio da parte dell'autorità giudicante. Ed il Collegio avrebbe dovuto quindi provvedere ad iscriverlo in una sorta di lista di demerito che esso veniva incaricato di formare ed aggiornare<sup>184</sup>.

Più gravemente ancora, e con completa esautorazione dei Collegi, l'autorità giudicante in secondo grado, al terzo episodio di soccombenza in entrambi i gradi d'una causa incidentale, avrebbe esteso direttamente entro il provvedimento giudiziale conclusivo una sorta di nota di censura: prodromo diretto ad una sanzione disciplinare a carico del professionista, che quindi il ministero, d'essa notiziato, avrebbe potuto direttamente applicare a propria discrezione<sup>185</sup>.

Esattamente identica disciplina veniva più severamente stabilita per l'ipotesi di proposizione (anche non reiterata) d'un qualsivoglia ricorso in Revisione per manifesta violazione di legge, che fosse stato a propria volta rigettato<sup>186</sup>, salva sempre la multa pecuniaria a carico della parte assistita, anche se accompagnata dalla non indifferente previsione d'amplissima discrezionalità per il Tribunale di Revisione d'applicare o meno questa sanzione, a seconda delle circostanze<sup>187</sup>. Ciò, in uno con l'obbligo, in questo come nell'altro caso, accollato anche al procuratore in solido con la parte stessa, e comunque con perdita per il procuratore di qualsivoglia diritto a compenso<sup>188</sup>.

---

ancora in appello d'incidente qualunque sia la materia della causa, oltre d'essere sempre condannato nelle spese, incorrerà in una multa non minore di lire dieci né maggiore di trenta, il minimo della quale si deposita coll'introduzione dell'appello... e da proporzionarsi alle circostanze della causa ad arbitrio del Tribunale giudicante».

<sup>183</sup> Questa è del resto la motivazione ufficiale dell'emanazione del regolamento, esplicita nel preambolo antepostovi (*Ivi*, p. 273): «Non pochi casi di appellazioni o ricorsi abusivi e d'incidenti vessatorj, verificatisi in cause civili al visibile fine d'intralcicare o ritardare l'andamento o l'esito delle processure, e i giusti richiami spiegati in contrario, avendo impegnata l'attenzione del Ministro, ed essendosi riconosciuta la convenienza di un opportuno provvedimento [...] resta fissato e stabilito quanto appresso».

<sup>184</sup> *Ivi*, art. 19, p. 278: «In caso di recidiva da parte di un Procuratore se ne deve fare rapporto al Ministero, e darne partecipazione eziandio ai Collegj dei Procuratori e degli Avvocati, presso i quali dovrà essere istituito a questo fine un registro speciale».

<sup>185</sup> *Ivi*, art. 20: «Il Procuratore o l'Avvocato che per la terza volta riesca soccombente in un giudizio di appellazione o di ricorso in Revisione di cui nel presente Regolamento incorrerà nota (*sic*) di censura, di cui deve essere fatta espressa menzione nella sentenza». *Ivi*, art. 21: «Questa nota farà luogo a pena disciplinare da fissarsi dal Ministero in proporzione delle circostanze dei casi».

<sup>186</sup> *Ibid.*, e cfr. *Ivi*, art. 15, p. 277: «A chi ricorre per manifesta violazione di legge e resta soccombente, oltre di sopportare la condanna nelle spese, sarà inflitta una multa non minore di lire 50, né maggiore di lire 300, che andrà a profitto del Regio Erario, il minimo della quale dovrà depositarsi alla Cancelleria con l'atto con che s'introduce il ricorso». Comma II: «Sarà però in facoltà del Supremo Tribunale l'applicare o no questa multa, e il moderarla fra gli indicati limiti a seconda dell'entità della lite e d'altre circostanze della causa».

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> *Ivi*, art. 17, p. 278: «Al pagamento di tali multe sarà colla parte tenuto in solido il Procuratore, il

S'assiste in ogni modo ad un'ulteriore stretta, che sarà l'ultima, e che occorrerebbe altresì analizzare se dettata, in ultima analisi, da un intento di reazione alle critiche sull'eccessiva lassità familiaristica del concreto svolgersi dell'attività giudiziaria, che è ormai noto esser presenti anche in certa pubblicistica dell'epoca.

---

quale inoltre perde il diritto a qualunque emolumento verso il proprio cliente pel sostenuto giudizio incidentale”.